

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3201-A  
N. 3200-bis-A

## RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

*Presentata alla Presidenza il 26 ottobre 2002*

(Relatori per la maggioranza:

**CROSETTO**, per il disegno di legge n. 3201;  
**Angelino ALFANO**, per il disegno di legge n. 3200-bis)

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

**(N. 3201)**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003  
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

*Presentato il 30 settembre 2002*

E SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

**(N. 3200-bis)**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

*Testo risultante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera,  
ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato  
all'Assemblea il 3 ottobre 2002)*

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3201-A  
N. 3200-bis-A

## RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

*Presentata alla Presidenza il 26 ottobre 2002*

(Relatori per la maggioranza:

**CROSETTO**, per il disegno di legge n. 3201;  
**Angelino ALFANO**, per il disegno di legge n. 3200-bis)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

**(N. 3201)**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(TREMONTI)**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003  
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

---

*Presentato il 30 settembre 2002*

---

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

**(N. 3200-bis)**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(TREMONTI)**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

---

*Testo risultante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera,  
ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato  
all'Assemblea il 3 ottobre 2002)*

---

**INDICE**

Relazione al disegno di legge di bilancio 2003-2005 (A.C. 3201) . . . . .	<i>Pag.</i>	5
Testo del disegno di legge n. 3201 . . . . .	»	15
<b>TABELLE E ALLEGATI</b> . . . . .	»	51
Allegato 2 . . . . .	»	61
<b>QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI</b> . . . . .	»	111
<b>TABELLA 2</b>		
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze . . . . .	»	113
Relazione al disegno di legge finanziaria 2003 (A.C. 3200- <i>bis</i> ) . . . . .	»	117
Parere del Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 3200- <i>bis</i> . . . . .	»	135
Testo del disegno di legge n. 3200- <i>bis</i> . . . . .	»	141
Allegato 1 . . . . .	»	240
Tabella 1 . . . . .	»	242
Allegato 2 . . . . .	»	244
Prospetto di copertura . . . . .	»	257
Tabella A . . . . .	»	263
Tabella B . . . . .	»	267
Tabella C . . . . .	»	271
Tabella D . . . . .	»	293
Tabella E . . . . .	»	301
Tabella F . . . . .	»	305
<i>NOTA</i> . . . . .	»	338



**RELAZIONE**  
**AL DISEGNO DI LEGGE N. 3201**  
**(BILANCIO)**



ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge al nostro esame espone le previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato per il 2003, come si determinano sulla base della legislazione vigente. Non sono invece considerati gli effetti delle previsioni contenute nel disegno di legge finanziaria, che solo successivamente all'approvazione di quest'ultimo da parte di ciascun ramo del Parlamento saranno scontati in bilancio mediante la Nota di variazioni.

La valutazione del bilancio dello Stato a legislazione vigente non può prescindere dalla situazione di prolungata difficoltà dell'economia, su scala internazionale, che ha indotto a rivedere in senso peggiorativo, con la Nota di aggiornamento al DPEF, sia le previsioni di crescita del PIL, sia gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno in corso e per il 2003. La stima relativa alla crescita del PIL è stata ridotta dall'1,3 per cento allo 0,6 per cento per quanto concerne l'anno in corso e dal 2,9 per cento al 2,3 per cento per quanto riguarda il 2003. Contestualmente l'obiettivo di indebitamento netto del complesso delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono comprese non solo le amministrazioni dello Stato, ma anche le amministrazioni regionali e locali e gli enti previdenziali, è stato innalzato dall'1,1 al 2,1 per cento del PIL per il 2002 e dallo 0,8 all'1,5 per cento per il 2003.

Di riflesso, anche le stime relative alle entrate e alle spese di pertinenza delle amministrazioni dello Stato evidenziano un andamento meno favorevole di quello prospettato nel DPEF dello scorso luglio. Il DPEF indicava un obiettivo relativo al limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato pari a 36,2

miliardi di euro per il 2002 e a 36 miliardi di euro per il 2003. Nella Nota di aggiornamento, presentata il 30 settembre, il Governo ha rideterminato il limite massimo di disavanzo del bilancio dello Stato, portandolo a 52,6 miliardi per il 2002 e a 48,2 miliardi per il 2003.

Con riferimento all'anno in corso, le conseguenze negative sui conti pubblici della situazione economica generale si sono tradotte principalmente in un gettito delle entrate tributarie che si è dimostrato inferiore non soltanto alle previsioni, ma addirittura ai risultati dell'anno precedente. Dai dati relativi all'autoliquidazione del mese di luglio si è evidenziata una diminuzione delle entrate rispetto al periodo gennaio-luglio 2001 pari a quasi 2.000 milioni di euro. La contrazione ha interessato soprattutto il gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, vale a dire dell'imposta versata dalla parte più rilevante del settore imprenditoriale. Una volta acquisiti i risultati dell'autoliquidazione, il Governo ha presentato un emendamento al disegno di legge di assetto, all'esame in seconda lettura presso il Senato, con cui le previsioni relative alle entrate tributarie espresse nel bilancio dello Stato sono state ridotte, in termini di competenza, di 16.404 milioni di euro.

Pur riconoscendo che il disegno di legge di bilancio per il 2003 presenta saldi peggiori rispetto a quelli evidenziati nel rendiconto 2001 e agli obiettivi definiti nel documento di programmazione, occorre peraltro sottolineare il generale miglioramento rispetto ai dati dell'assetto emendato per il 2002, che rappresenta senza dubbio il parametro più corretto di confronto. È infatti in rapporto agli an-

damenti effettivamente registrati nell'anno in corso che si può valutare l'impostazione del bilancio dello Stato per il prossimo esercizio.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2003 prevede, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, entrate finali per 367,3 miliardi di euro e spese finali per 415,7 miliardi di euro.

Di conseguenza il saldo netto da finanziare si colloca intorno ai 48,4 miliardi di euro. Rispetto al saldo risultante dall'assestamento emendato per il 2002, pari a 52,6 miliardi di euro, si registra un miglioramento di 4,2 miliardi di euro.

Tenuto conto che la stima della spesa per interessi ammonta a circa 78,6 miliardi di euro, il bilancio dello Stato per il 2003 evidenzia un avanzo primario di 30,2 miliardi di euro, circa 6,3 miliardi di euro superiore a quello dell'assestamento 2002.

Il ricorso al mercato, che si determina in base al saldo netto da finanziare e alla spesa per rimborso dei prestiti che sono in scadenza nel 2003, ammonta a 272,4 miliardi di euro, a fronte dei 277 miliardi esposti nell'assestamento 2002.

Da un'analisi più dettagliata delle entrate finali, emerge che la previsione complessiva di un importo pari a 367,3 miliardi di euro è riconducibile per 340,2 miliardi ad entrate tributarie, per 21,9 miliardi ad entrate extratributarie e per 5,2 miliardi ad entrate relative ad alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e a riscossione crediti. In confronto con l'assestamento 2002, come modificato dall'emendamento sopra citato, si registra una variazione positiva pari a 14.201 milioni di euro, derivante da un incremento delle entrate tributarie per 16.414 milioni di euro, al quale, tuttavia, si accompagna una riduzione delle entrate extratributarie per 1.086 milioni di euro e delle entrate connesse ad alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali e a riscossione di crediti per 1.126 milioni.

La previsione relativa alle entrate tributarie è stata formulata tenendo conto sia dell'andamento registrato nel corso del 2002, che delle previsioni relative all'evol-

uzione del quadro macroeconomico nel 2003. Sono stati altresì computati nelle stime a legislazione vigente gli effetti finanziari del decreto-legge n. 138 del 2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002) e del decreto-legge n. 209 del 2002, in corso di esame ai fini della conversione.

Sulla base di questi parametri ed elementi, la stima del gettito IRPEF per il 2003 si attesta, in termini di competenza, intorno a 136 miliardi di euro, con un aumento di circa 6,7 miliardi di euro rispetto alla previsione dell'assestamento 2002. Anche la stima relativa all'IRPEG, pari complessivamente a 35,1 miliardi di euro, evidenzia un aumento di 4,8 miliardi rispetto al dato dell'assestamento.

Relativamente alle imposte indirette, il gettito IVA atteso per il 2003 è quantificato in 86,8 miliardi di euro (+ 3,5 miliardi rispetto all'assestamento) e il gettito delle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane, tra le quali sono comprese le accise, sono stimate in 27,5 miliardi di euro (+ 0,5 miliardi).

Rispetto alle previsioni a legislazione vigente, le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria determinano un aumento delle entrate tributarie pari, complessivamente, a 1.521 milioni di euro. L'aumento delle entrate tributarie è riconducibile in massima parte alle disposizioni relative al concordato fiscale, che dovrebbero determinare un maggior gettito di circa 5.000 miliardi. Al tempo stesso il Governo è riuscito a porre in atto la prima fase della riforma del sistema fiscale, attraverso significative modifiche della disciplina dell'IRPEF, volte a favorire principalmente i redditi medio-bassi, attraverso la riduzione dell'aliquota IRPEG e attraverso la rideterminazione in modo restrittivo della base imponibile ai fini IRAP, in modo da ridurre l'incidenza del costo del lavoro. In particolare, dalla revisione della disciplina relativa all'IRPEF dovrebbe derivare, fin dal 2003, una diminuzione del carico fiscale di circa 3.500 milioni di euro.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie viene prospettata, per il 2003,

una diminuzione di 1.086 milioni, pari al 4,7 per cento, rispetto alla stima assestata per il 2002. La riduzione è riconducibile in ampia misura, in primo luogo, alla cessazione, a legislazione vigente, del versamento relativo all'emersione di attività detenute all'estero. Il disegno di legge finanziaria prevede, peraltro, l'estensione al periodo dal gennaio al giugno 2003 della possibilità di regolarizzare dette attività, richiedendo, a tal fine, un versamento pari al 4 per cento (anziché al 2,5 per cento) dell'importo dichiarato. In secondo luogo la diminuzione delle entrate extratributarie è determinata da una significativa contrazione (quasi 600 milioni di euro) del gettito atteso da dividendi erogati da società per azioni derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, da porsi in correlazione con le difficili condizioni della produzione e dei mercati registratesi nell'anno in corso.

Rispetto alle previsioni a legislazione vigente, le misure del disegno di legge finanziaria determinano un considerevole aumento delle entrate extratributarie, pari a 2.975 milioni di euro, per effetto della riapertura dei termini per la regolarizzazione delle attività detenute all'estero e per effetto della previsione del versamento, da parte di Banca d'Italia, del 65 per cento dell'importo stimato delle banconote in lire che non saranno convertite in euro.

In relazione alle entrate derivanti da alienazione e ammortamento di cespiti patrimoniali, è iscritto a bilancio un introito di 5.200 milioni di euro, a fronte di una previsione assestata per il 2002 di 6.326 milioni.

La quantificazione complessiva delle spese finali per il 2003, pari a 415,7 miliardi di euro, deriva da 366 miliardi di euro di spese correnti e 49,7 miliardi di euro di spese in conto capitale.

Nell'ambito della spesa corrente, la spesa per interessi, che nell'assestamento è valutata in 76,5 miliardi di euro, nelle previsioni per il 2003 dovrebbe attestarsi a 78,6 miliardi di euro, con un aumento di 2,1 miliardi di euro, pari al 2,7 per cento. L'entità della spesa per interessi è stata prevista alla luce, da un lato, dell'ammon-

tare complessivo e della struttura del debito dello Stato, dall'altro, delle stime relative all'evoluzione dei tassi di interesse, nonché all'andamento del fabbisogno del settore statale e alle relative modalità di copertura.

Le spese correnti al netto degli interessi risultano pari a 287,4 miliardi di euro e registrano, rispetto alle previsioni dell'assestamento, un incremento di 8,9 miliardi. Considerando le voci di spesa secondo la classificazione economica per categorie, si può osservare che, in termini assoluti, si registra un significativo aumento rispetto alle previsioni assestate per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche (+ 2,8 miliardi di euro, equivalenti ad un aumento percentuale dell'1,9 per cento). Sulla base delle indicazioni della relazione illustrativa, tale aumento pare riconducibile, essenzialmente, all'incremento dei trasferimenti alle regioni, relativi, in gran parte alle risorse occorrenti per l'attuazione del cosiddetto federalismo amministrativo. La spesa per redditi da lavoro dipendente si attesta a 74,1 miliardi di euro, con un aumento, rispetto alle previsioni assestate, di circa 1,5 miliardi di euro (+ 2 per cento). Anche le risorse da destinare al finanziamento del bilancio dell'Unione europea registrano un aumento di 630 milioni di euro, pari, in termini percentuali, al 4,8 per cento.

Un incremento rilevantissimo, sia in termini assoluti che in termini percentuali, si evidenzia, infine, per la stima relativa alla voce residuale « altre uscite correnti », che, rispetto all'assestamento, si accresce di oltre 3.400 milioni di euro, pari ad un aumento del 60,1 per cento. In considerazione delle scarse considerazioni che la relazione illustrativa offre al riguardo, sarebbe auspicabile che il Governo fornisse qualche delucidazione sia sulla natura di queste uscite, sia sulle ragioni che determinano una previsione di spesa assai più alta rispetto a quella dell'assestamento.

La spesa per consumi intermedi, destinata essenzialmente all'acquisto di beni e servizi, che nell'assestamento risultava pari a 3.783 milioni di euro, nel bilancio

per il 2003 è stimata in 3.879 milioni di euro (+ 2,5 per cento). In proposito è opportuno, per un verso, sottolineare l'impegno manifestato dal Governo per contenere, a legislazione vigente, la dinamica di questa tipologia di spesa, che già è stata oggetto di severe restrizioni nell'esercizio in corso. Per altro verso occorre segnalare che le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria comportano una riduzione della spesa per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria relative ai singoli ministeri pari a 600 milioni di euro, cui si aggiunge la restrizione delle spese di funzionamento per gli enti previdenziali e la decurtazione del 2,5 per cento delle assegnazioni di tabella C.

Nel complesso, rispetto al bilancio a legislazione vigente, l'articolato del disegno di legge finanziaria determina un aumento delle spese correnti al netto degli interessi pari a circa 2.650 milioni di euro, derivanti principalmente dalle risorse stanziare per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, da misure di carattere previdenziale e assistenziale (quali la confluenza dell'INPDAI nell'INPS, il trattamento dei lavoratori esposti all'amianto e l'adeguamento delle pensioni all'indice ISTAT dei prezzi al consumo) e da trasferimenti a favore delle regioni e degli enti locali, anche connessi al minor gettito relativo all'addizionale regionale IRPEF e all'IRAP, in conseguenza della riforma fiscale.

Il saldo di parte corrente del bilancio dello Stato, indicato, nel quadro riassuntivo, con il nome di risparmio pubblico, assume a legislazione vigente un valore negativo di 3.909 milioni di euro. Rispetto all'assestamento emendato, nel quale il saldo corrente risultava negativo per 8.210 milioni di euro, si registra un miglioramento di 4.300 milioni di euro. Le disposizioni contenute nell'articolato del disegno di legge finanziaria, a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione, comportano un ulteriore miglioramento del risparmio pubblico di circa 1.400 milioni di euro, che, tuttavia, risulta pressoché interamente assorbito dall'incremento, rispetto alla legislazione vigente,

delle dotazioni delle Tabelle A e C. Il valore del risparmio pubblico del bilancio dello Stato, che si determina calcolando anche gli effetti del disegno di legge finanziaria, rimane pertanto sostanzialmente invariato rispetto a quello a legislazione vigente.

Le previsioni relative alla spesa in conto capitale ammontano complessivamente a 49,7 miliardi di euro, con una riduzione, rispetto al dato assestato, di circa 980 milioni di euro. La differenza risulta da un aumento della spesa per investimenti effettuati direttamente dalle amministrazioni statali (+ 1.518 milioni di euro, pari ad un incremento del 28,1 per cento) e da una riduzione dei contributi agli investimenti iscritti nel bilancio dello Stato e destinati ad altre amministrazioni pubbliche, a imprese e a famiglie.

Il disegno di legge finanziaria determina una ulteriore riduzione degli stanziamenti in conto capitale pari a 408 milioni di euro per quanto concerne l'articolato e a 491 milioni di euro relativamente alle tabelle. In particolare, relativamente al 2003, per un verso si aumentano di 400 milioni le risorse destinate alle aree sottoutilizzate, ma, per altro verso, si riduce di quasi 900 milioni il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali.

Tuttavia, nel valutare l'entità della spesa in conto capitale, si deve osservare, da un lato, che le previsioni a legislazione vigente scontano le autorizzazioni di spesa che si esauriscono nel 2002 e che, per essere rifinanziate, necessitano di apposite disposizioni legislative. D'altro lato, per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, esso prevede nuove autorizzazioni di spesa in conto capitale, che, al netto delle riduzioni, ammontano a 3.834 milioni di euro. La differenza negativa rispetto alla legislazione vigente è dovuta alle rimodulazioni operate in tabella F, pari a 4.733 milioni di euro, che non sottraggono risorse alla spesa in conto capitale, ma che le spostano dal 2003 agli anni successivi. Le risorse così rimodulate, peraltro, possono essere pressoché interamente impegnate fino dal 2003; pertanto, la rimodulazione si traduce, in sostanza,

in una redistribuzione nel tempo dei pagamenti ed è effettuata anche in considerazione delle effettive esigenze connesse allo stato di avanzamento degli interventi.

Più in generale, riguardo alla politica degli investimenti, le ristrette possibilità di finanziamento che possono essere individuate nell'ambito del bilancio dello Stato non hanno impedito al Governo e alla maggioranza di affrontare il problema della carenza infrastrutturale che da tempo gravemente penalizza il sistema economico italiano. È stato riformato il quadro normativo e procedurale in modo da favorire la tempestiva realizzazione di opere di interesse pubblico e da favorire la partecipazione di soggetti privati. Al tempo stesso sono state elaborate soluzioni innovative, in particolare la creazione della società Infrastrutture SpA, che, sempre nella prospettiva di stimolare il coinvolgimento del capitale privato, possano attivare circuiti di finanziamento delle opere infrastrutturali che si aggiungano agli stanziamenti disposti nel bilancio dello Stato. Le importanti disposizioni in materia di investimenti pubblici contenute nel disegno di legge finanziaria, da un lato, come nel caso dell'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo rotativo per le opere pubbliche e del coinvolgimento di Infrastrutture SpA nel finanziamento degli investimenti relativi all'alta velocità, sviluppano ulteriormente ed integrano le soluzioni brevemente richiamate; dall'altro, per quanto concerne in particolare il fondo per le aree sottosviluppate e la riforma della disciplina relativa al fondo per la progettualità, mirano ad assicurare una maggiore flessibilità nella destinazione e nell'utilizzo delle risorse stanziare nel bilancio dello Stato.

Dalle previsioni complessive relative alle entrate finali e alle spese finali del bilancio dello Stato a legislazione vigente si determina un saldo netto da finanziare pari, in termini di competenza, a 48.405 milioni di euro. Per effetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria il saldo netto da finanziare dovrebbe ridursi a 47.579 milioni di euro, con un miglioramento di 826 milioni di

euro. Il saldo così determinato risulta inferiore di oltre 600 milioni rispetto al limite massimo, fissato in 48.200 milioni di euro, dalla Nota di aggiornamento al DPEF 2003-2006 e, conseguentemente, dall'articolo 1, comma 1, del medesimo disegno di legge finanziaria.

Il bilancio di cassa per il 2003 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni relative agli incassi e ai pagamenti finali pari, rispettivamente, a 360,1 miliardi e 436,7 miliardi di euro, in base alle quali risulta un saldo netto da finanziare pari a 76,6 miliardi di euro. Il valore del saldo è lievemente più alto rispetto a quello dell'assestamento 2002, che risulta pari a 75,8 miliardi di euro, tenuto conto dell'emendamento di riduzione delle entrate tributarie, che, in termini di cassa, ha determinato una variazione negativa di 13.719 milioni di euro.

Nella predisposizione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, le previsioni di cassa sono definite sulla base, da un lato, delle rispettive previsioni di competenza, dall'altro dell'entità dei residui, che, peraltro, nel bilancio di previsione viene soltanto presunta e potrà essere definitivamente accertata soltanto in sede di rendiconto. Per ciascuna voce di bilancio il complesso di competenza e residui costituisce la massa spendibile (o, nel caso delle voci di entrata, la massa acquisibile), nell'ambito della quale è determinata l'autorizzazione di cassa.

Sull'entità dei residui passivi è opportuno soffermare un poco l'attenzione. Uno degli elementi più significativi del disegno di legge al nostro esame è, infatti, rappresentato dal fatto che il volume complessivo dei residui passivi di conto capitale risulta notevolmente inferiore a quello evidenziato sia nel bilancio di previsione per il 2002 che nell'assestamento. Nel bilancio per il 2002 l'entità dei residui passivi di conto capitale al 1° gennaio 2002 era valutata in 50.867 milioni di euro. Nell'assestamento l'entità dei medesimi residui è stata rideterminata, sulla base dei dati del rendiconto, in 67.695 milioni di euro. Il bilancio al nostro esame quantifica i residui passivi presunti al 1° gennaio 2003 in

23.641 milioni di euro, con una diminuzione di 27.226 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione precedente e di 44.054 milioni di euro rispetto all'assestamento.

È presumibile che una riduzione di tale entità sia stata determinata dalla applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge, in virtù delle quali, tra l'altro, è stato ridotto da tre anni ad un solo anno il periodo nel quale possono essere conservate in bilancio, come residui di stanziamento, le somme in conto capitale che non risultano impegnate alla chiusura dell'esercizio. Al riguardo la relazione illustrativa afferma che, in sede di elaborazione del bilancio 2003, si è cercato di determinare la consistenza presunta dei residui passivi all'inizio del nuovo esercizio in una misura quanto più possibile prossima a quella che dovrebbe essere definitivamente accertata in sede di rendiconto dell'anno 2002 e, nel fare questo, si è tenuto conto di quanto previsto dal decreto-legge n. 194 del 2002.

Peraltro, nel corso dell'esame del decreto-legge alla Camera, è stata introdotta una disposizione transitoria con la quale si è previsto che i residui di stanziamento derivanti da somme iscritte in bilancio negli esercizi 2000 e 2001, nonché nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999, possono essere conservati fino alla chiusura dell'esercizio 2003 (per quelli derivanti da somme iscritte negli esercizi 2002 e 2003 il termine di conservazione in bilancio è stato protratto, in modo analogo, alla chiusura, rispettivamente, dell'esercizio 2004 e dell'esercizio 2005).

È vero che l'entità dei residui non costituisce oggetto di votazione parlamentare. Tuttavia, in considerazione dell'importanza che essa riveste in rapporto alla definizione delle autorizzazioni di cassa e, in generale, alla valutazione della gestione del bilancio, sarebbero opportuni, da parte del Governo, alcuni chiarimenti, relativi, in particolare, ai criteri con cui sono stati quantificati i residui passivi di conto capitale e alle modalità di applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 194 del

2002, anche alla luce delle novità introdotte in fase di conversione.

Per gli anni successivi al 2003, in corrispondenza con una riduzione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che, sulla base degli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF dovrebbe attestarsi allo 0,6 per cento del PIL e allo 0,2 per cento nel 2005, il bilancio pluriennale programmatico prevede un percorso di riduzione del saldo netto da finanziare a 46,5 miliardi di euro nel 2004 e a 42 miliardi di euro nel 2005.

Il presente disegno di legge, secondo quanto previsto dal Regolamento, è stato esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria. La Commissione Bilancio, pertanto, ha ritenuto di rinviare all'esame dell'Assemblea gli emendamenti relativi al disegno di legge di bilancio. Sono stati approvati soltanto due emendamenti proposti dal Governo, che comunque non apportano variazioni degli stanziamenti.

Il primo emendamento modifica l'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati i capitoli le cui dotazioni possono essere aumentate ricorrendo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

In particolare, sono eliminati dall'elenco numerosi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi a spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative e a spese per le supplenze a tempo determinato. Come ha spiegato il rappresentante del Governo nel corso dell'esame in Commissione, da un lato, si tratta di capitoli che non rivestono propriamente natura obbligatoria; dall'altro, la possibilità per detti capitoli di attingere al fondo relativo alle spese obbligatorie e d'ordine ha comportato aggravii di spesa non indifferenti.

Il secondo emendamento sostituisce l'allegato n. 2 del disegno di legge, contenente l'elenco delle funzioni-obiettivo, vale a dire il complesso delle voci rispetto alle quali viene effettuata l'analisi funzionale degli stanziamenti di spesa del bilancio. La

classificazione per funzioni-obiettivo è volta ad evidenziare la distribuzione delle risorse in relazione alle finalità perseguite dalle amministrazioni ed è elaborata sulla base dei criteri del sistema europeo di contabilità nazionale. I primi tre livelli della classificazione sono definiti nell'ambito del sistema COFOG-SEC 95, mentre il quarto livello, rappresentato dalle missioni istituzionali, è specificamente individuato dai singoli paesi in rapporto alle attività delle proprie amministrazioni.

L'emendamento del Governo reca un opportuno aggiornamento delle voci relative alle missioni istituzionali, conseguente alla riorganizzazione delle amministrazioni statali, al processo di decentramento amministrativo e alle modifiche alla classificazione COFOG apportate dai competenti organismi internazionali.

In generale, da un'analisi del bilancio a legislazione vigente, anche limitata ai saldi e alle voci principali dell'entrata e della spesa, risulta evidente quanto siano ristrette le possibilità di intervenire sugli andamenti della finanza statale offerte da questo strumento. Le previsioni di bilancio, in particolare le previsioni delle entrate, dipendono in misura considerevole dagli andamenti congiunturali dell'economia. D'altra parte le previsioni di spesa sono riconducibili per una percentuale superiore al 94 per cento del totale degli stanziamenti di competenza a spese giuridicamente obbligatorie. Per questo una valutazione del disegno di legge di bilancio non può essere disgiunta dalla considerazione delle misure contenute nel disegno di legge finanziaria, soprattutto sotto il profilo del loro impatto sulle entrate e sulle spese del bilancio, che in più occasioni ho richiamato.

In questa prospettiva più ampia, non si può fare a meno di rilevare che, di fronte ad una situazione economica generale caratterizzata da una prolungata situazione di criticità, da un lato, non è stato più possibile continuare a beneficiare della sensibile riduzione della spesa per interessi che si è registrata nella seconda metà degli anni novanta; dall'altro il Governo e la maggioranza non hanno inteso ricorrere

a quelle modalità di intervento, rappresentate dall'inasprimento della pressione fiscale e dalla drastica riduzione degli stanziamenti in conto capitale, che, insieme alla minore spesa per interessi, hanno permesso di conseguire nel periodo sopra ricordato il miglioramento dei conti pubblici. Al contrario, il Governo e la maggioranza hanno avviato una riforma generale del sistema tributario, volta a ridurre in modo permanente il carico fiscale che grava sulle famiglie e sulle imprese, e, nonostante le difficoltà di reperire risorse nell'ambito del bilancio dello Stato, hanno definito un programma ampio e ambizioso di potenziamento della dotazione di infrastrutture del paese, attraverso una complessiva riforma del quadro normativo e l'elaborazione di modalità di finanziamento alternative.

Occorre obiettivamente riconoscere al Governo il merito di essere riuscito a portare avanti, in condizioni assai difficili, una parte importante delle riforme scritte nel proprio programma, senza tuttavia venir meno agli impegni assunti nell'ambito dell'Unione economica e monetaria e all'obiettivo di completare il risanamento della finanza pubblica. Anche attraverso soluzioni innovative, quali la cessione degli immobili pubblici attraverso operazioni di cartolarizzazione, la regolarizzazione delle attività detenute all'estero, la creazione della società Infrastrutture SpA, è stato possibile non rinunciare ad un programma profondamente riformatore, senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. È anzi innegabile che dai dati sui conti pubblici e dal bilancio dello Stato esposto nel disegno di legge al nostro esame emerge, sia con riferimento alla situazione presente che alle prospettive dei prossimi anni, una tenuta e una evoluzione migliore rispetto a quella dei conti dei principali partner europei.

Sono queste le ragioni che motivano un giudizio ampiamente favorevole sul disegno di legge di bilancio per il 2003.

Guido CROSETTO,  
*Relatore per la maggioranza*



**TESTO**  
**DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3201**  
**(BILANCIO)**



TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2003, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

ART. 2.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2003 è confermata la competenza gestionale degli uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).*

*Identico.*

ART. 2.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 52.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2003, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2003, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro, 400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 2.800 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, sul conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro-FEOGA, Sezione garanzia ».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2002 sono riferiti alla competenza dell'anno 2003 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del-

8. *Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione all'elenco n. 1, v. pag. 115)*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

l'unità previsionale di base sopra richiamata « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

14. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » e « Politiche di sviluppo e coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2002 e 2003, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondi da ripartire per oneri di personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti), Fondo da ripartire per la costi-

13. *Identico.*

14. *Identico.*

tuzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base « Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici » (investimenti). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

15. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

19. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*

1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

21. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

22. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

23. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile » (investimenti) di pertinenza del centro di

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

25. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Potenziamento servizi e strutture » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici nazionali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'in-

24. *Identico.*

25. *Identico.*

26. *Identico.*

terno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2003 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

29. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2003, è stabilito in 420.

30. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le

27. *Identico.*

28. *Identico.*

29. *Identico.*

30. *Identico.*

quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

31. Per l'anno 2003 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 « Federalismo fiscale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi

31. *Identico.*

32. *Identico.*

33. *Identico.*

34. *Identico.*

dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

36. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, rivenienti dalle risorse derivanti dalle licenze UMTS, ai fini dell'utilizzazione per la prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ART. 3.

*(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base « Restituzione di finanziamenti » e « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo incentivi alle imprese » (investimenti) di pertinenza del centro di

35. *Identico.*

36. *Identico.*

ART. 3.

*(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).*

*Identico.*

responsabilità « Imprese » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

## ART. 4.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

## ART. 5.

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2003, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) dello stato di previsione

## ART. 4.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).*

*Identico.*

## ART. 5.

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).*

*Identico.*

della spesa degli Archivi notarili. I prelievi da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti » (interventi) e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione penitenziaria » e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2003.

ART. 6.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2003, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro

ART. 6.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).*

*Identico.*

dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2003 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2003.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previa intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2003, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 « Funzionamento » e 9.1.2.2 « Paesi in via di sviluppo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo svi-

luppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

ART. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondi da ripartire per oneri di personale », « Fondi da ripartire per l'operatività scolastica » e « Scuole non statali », di pertinenza del centro di responsabilità « Servizio affari economico finanziari » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2003, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Programmazione, coordinamento e affari economici » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

ART. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).*

*Identico.*

5. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base 25.2.3.2 « Ricerca applicata » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

## ART. 8.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2003 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge

## ART. 8.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).*

*Identico.*

12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento ».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2003, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2003, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 9.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

ART. 10.

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle

ART. 9.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).*

*Identico.*

ART. 10.

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).*

*Identico.*

infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974 n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Il numero massimo dei militari da mantenere in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto a norma dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1991, n. 255, e dell'articolo 33 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è fissato, per l'anno finanziario 2003, in 2.921 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, in 50 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2003, è fissato in 95 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2003, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2003, in 77 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base « Mezzi operativi e strumentali » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto », dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri

decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## ART. 11.

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

## ART. 12.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2003, come segue:

- a) Esercito n. 26.854;
- b) Marina n. 5.907;
- c) Aeronautica n. 5.994.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986,

## ART. 11.

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).*

*Identico.*

## ART. 12.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).*

*Identico.*

n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue:

- a) Esercito n. 8;
- b) Marina n. 190;
- c) Aeronautica n. 220.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue:

- a) Esercito n. 250;
- b) Marina n. 140;
- c) Aeronautica n. 100;
- d) Carabinieri n. 80.

5. La forza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri da ammettere alla ferma di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 102 unità.

6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.400 unità.

7. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.240 unità.

8. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 850 unità.

9. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2003, a norma dell'articolo 4, comma 1,

lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 10.600 unità.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e « Ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal « Fondo a disposizione » di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari » e nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Arma dei Carabinieri ».

13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novem-

bre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

## ART. 13.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della

## ART. 13.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).*

*Identico.*

ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » — capitolo 2827 — di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base « Interventi nel settore agricolo e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Economia montana e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità

« Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

## ART. 14.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

## ART. 15.

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programma anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali » dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri

## ART. 14.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).*

*Identico.*

## ART. 15.

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).*

*Identico.*

decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2003, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base « Prelievi e trapianti di organi e tessuti » di pertinenza del centro di responsabilità « Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti,

tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il « Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area » dell'unità previsionale di base « Missioni internazionali di pace » di pertinenza del centro di responsabilità « Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali » dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003.

## ART. 16.

*(Totale generale della spesa).*

1. È approvato, in euro 664.735.974.637 in termini di competenza ed in euro 685.731.613.502 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2003.

## ART. 17.

*(Quadro generale riassuntivo).*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2003, con le tabelle allegate.

## ART. 18.

*(Disposizioni diverse).*

1. Per l'anno finanziario 2003, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

## ART. 16.

*(Totale generale della spesa).*

*Identico.*

## ART. 17.

*(Quadro generale riassuntivo).*

*Identico.*

## ART. 18.

*(Disposizioni diverse).*

1. *Identico.*

2. Per l'anno finanziario 2003, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2003, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche — compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni — il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2002 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere ef-

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

fettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e 2003, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del per-

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

sonale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali « funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il Fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e unità previsionali di base degli stati di pre-

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

visione interessati, delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

22. Per l'anno finanziario 2003, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilità del bilancio in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

23. Per l'anno finanziario 2003, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

ART. 19.

*(Bilancio pluriennale).*

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2003-2005, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

22. *Identico.*

23. *Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione all'allegato n. 2, v. pag. 61)*

ART. 19.

*(Bilancio pluriennale).*

*Identico.*

**TABELLE E ALLEGATI**

## TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

—

## TABELLA A

*Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2003 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.1.7.3 « Interessi sui titoli del debito pubblico » (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 « Interessi sui mutui Crediop e BEI » (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 « Oneri accessori » (cap. 2247); 3.1.7.6 « Altri interessi su mutui » (cap. 2256 e 2263);

Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » (cap. 2700); 4.1.2.7 « Ripiano *deficit* spesa sanitaria » (cap. 2746); 4.1.2.8 « Risorse proprie Unione europea » (cap. 2750, 2751, 2752 e 2753); 4.1.7.1 « Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria » (cap. 3100);

Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4015);

Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7211 e 7212);

Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7300 e 7303), 4.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani:

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

TABELLA A

*Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2003 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

*Identica.*

*(segue: testo del disegno di legge)*

12.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4501);

Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 « Uffici all'estero » (capp. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 « Istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (capp. 2502 e 2503).

*(segue: testo della Commissione)*

## TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

—

## TABELLA B

*Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.2.4.4 « Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo » (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Difesa del suolo: 4.2.1.3 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 « Trasporti in gestione diretta ed in concessione » (cap. 8090);

Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 « Opere marittime e portuali » (cap. 7841);

Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7941);

Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7200);

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 « Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca » (cap. 7000).

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## TABELLA B

*Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

*Identico.*

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

**Assetto dei valori ambientali del territorio: 4.2.3.6** « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7941).

*Identico:*

*Identico;*

*Identico;*

Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. **7341**);

*Identico.*

*Identico.*



**All'allegato n. 1, richiamato dall'articolo 18, comma 23, del disegno di legge, la Commissione non ha apportato modificazioni.**

**L'allegato n. 2, richiamato dall'articolo 18, comma 23, del disegno di legge, è stato interamente sostituito dalla Commissione (1).**

---

(1) È di seguito riportato l'allegato n. 2 nel testo approvato dalla Commissione. Per l'allegato 1, nel testo del Governo, si rinvia allo stampato A.C. 3201.



**ALLEGATO N. 2**  
**FUNZIONI OBIETTIVO PER IL 2003**



**ELENCO FUNZIONI OBIETTIVO ANNO 2003****Ministero dell'Economia e delle Finanze****01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni****01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri****01.1.1 Organi esecutivi e legislativi**

- 01.1.1.02 Organi a rilevanza costituzionale
- 01.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

**01.1.2 Affari finanziari e fiscali**

- 01.1.2.03 Politiche di Bilancio
- 01.1.2.04 Vigilanza sulla spesa pubblica
- 01.1.2.07 Emissione e gestione del debito pubblico
- 01.1.2.08 Gestione e dismissione di enti e di imprese
- 01.1.2.22 Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari
- 01.1.2.23 Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali
- 01.1.2.24 Funzione giurisdizionale tributaria
- 01.1.2.26 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità
- 01.1.2.27 Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica
- 01.1.2.28 Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche
- 01.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 01.1.2.92 Indirizzo Politico

**01.3 Servizi generali****01.3.2 Servizi di programmazione**

- 01.3.2.01 Programmazione economico finanziaria
- 01.3.2.02 Coesione e riequilibrio territoriale
- 01.3.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

**01.3.4 Altri servizi**

- 01.3.4.01 Monetazione
- 01.3.4.02 Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose
- 01.3.4.03 Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato
- 01.3.4.07 Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
- 01.3.4.09 Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni
- 01.3.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

**02 Difesa****02.1 Difesa militare****02.1.1 Difesa militare**

- 02.1.1.01 Predisposizione dello strumento militare
- 02.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

**02.2 Difesa civile****02.2.1 Difesa civile**

- 02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità
- 02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

### **03 Ordine pubblico e sicurezza**

#### **03.1 Servizi di polizia**

##### **03.1.1 Servizi di polizia**

- 03.1.1.07 Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica
- 03.1.1.07a Controllo del territorio
- 03.1.1.07b Contrasto alla criminalità organizzata e comune
- 03.1.1.07c Tutela dell'ordine pubblico
- 03.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04 Affari economici**

#### **04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro**

##### **04.1.1 Affari generali economici e commerciali**

- 04.1.1.01 Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale
- 04.1.1.04 Politica economica in ambito Unione Europea
- 04.1.1.06 Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari
- 04.1.1.09 Tutela del mercato e dei consumatori
- 04.1.1.10 Meteorologia, Idrografia e cartografia
- 04.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **04.9 Affari economici non altrimenti classificabili**

##### **04.9.1 Affari economici non altrimenti classificabili**

- 04.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.9.1.92 Indirizzo Politico

### **05 Protezione dell'ambiente**

#### **05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici**

##### **05.4.1 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici**

- 05.4.1.02 Beni ambientali e paesaggistici
- 05.4.1.04 Assetto Idrogeologico
- 05.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile**

##### **05.6.1 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile**

- 05.6.1.01 Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale
- 05.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **06 Abitazioni e assetto territoriale**

#### **06.3 Approvvigionamento idrico**

##### **06.3.1 Approvvigionamento idrico**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

- 06.3.1.02 Utilizzo di risorse idriche
- 06.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 08 Attività ricreative, culturali e di culto**
  - 08.2 Attività culturali**
    - 08.2.1 Attività culturali
      - 08.2.1.06 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
      - 08.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
  - 08.3 Servizi radiotelevisivi e di editoria**
    - 08.3.1 Servizi radiotelevisivi e di editoria
      - 08.3.1.04 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria
      - 08.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 10 Protezione sociale**
  - 10.1 Malattia e Invalidità**
    - 10.1.2 Invalidità
      - 10.1.2.01 Invalidità civile
      - 10.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
  - 10.2 Vecchiaia**
    - 10.2.1 Vecchiaia
      - 10.2.1.02 Pensioni
      - 10.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile**
  - 10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile
    - 10.9.1.04 Indennizzi per beni perduti all'estero
    - 10.9.1.10 Indennizzi per ingiusta detenzione
    - 10.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri**

###### 01.1.1 Organi esecutivi e legislativi

01.1.1.01 Organi costituzionali

###### 01.1.2 Affari finanziari e fiscali

01.1.2.21 Gestione dei tributi

01.1.2.29 Risorse da assegnare al di fuori della PA

###### 01.1.3 Affari esteri

01.1.3.02 Politica estera e sicurezza internazionale

##### **01.2 Aiuti economici Internazionali**

###### 01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione

01.2.1.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale

###### 01.2.2 Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali

01.2.2.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale

##### **01.3 Servizi generali**

###### 01.3.1 Servizi generali del personale

01.3.1.07 Formazione per le amministrazioni pubbliche

###### 01.3.3 Servizi statistici

01.3.3.01 Sistema statistico nazionale

###### 01.3.4 Altri servizi

01.3.4.06 Servizi per le amministrazioni pubbliche

##### **01.4 Ricerca di base**

###### 01.4.1 Ricerca di base

01.4.1.51 Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### 01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.01 Servizi elettorali

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

01.6.1.05 Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

01.6.1.11 Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile

##### **01.7 Transazioni relative al debito pubblico**

###### 01.7.1 Transazioni relative al debito pubblico

01.7.1.01 Oneri del debito pubblico

##### **01.8 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione**

## **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

- 01.8.1 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione
  - 01.8.1.01 Trasferimenti agli enti territoriali
- 02 Difesa**
  - 02.2 Difesa civile**
    - 02.2.1 Difesa civile
      - 02.2.1.03 Volontariato di protezione civile
- 03 Ordine pubblico e sicurezza**
  - 03.3 Tribunali**
    - 03.3.1 Tribunali
      - 03.3.1.04 Infrastrutture per la giustizia
  - 03.4 Carceri**
    - 03.4.1 Carceri
      - 03.4.1.03 Infrastrutture penitenziarie
- 04 Affari economici**
  - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro**
    - 04.1.1 Affari generali economici e commerciali
      - 04.1.1.02 Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese
      - 04.1.1.08 Banche ed istituti di credito
    - 04.1.2 Affari generali del lavoro
      - 04.1.2.01 Sostegno al mercato del lavoro
      - 04.1.2.05 Politica cooperativa
  - 04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia**
    - 04.2.1 Agricoltura
      - 04.2.1.04 Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale
    - 04.2.2 Silvicoltura
      - 04.2.2.01 Regolamentazione e vigilanza del settore della silvicoltura
  - 04.3 Combustibili ed energia**
    - 04.3.2 Petrolio e gas naturali
      - 04.3.2.04 Metanizzazione
    - 04.3.5 Energia elettrica
      - 04.3.5.01 Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica
  - 04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie**
    - 04.4.2 Attività manifatturiere
      - 04.4.2.03 Incentivazione del settore industriale
      - 04.4.2.04 Industria navalmecanica ed amatoriale

## **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

- 01.8.1 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione
  - 01.8.1.01 Trasferimenti agli enti territoriali
- 02 Difesa**
  - 02.2 Difesa civile**
    - 02.2.1 Difesa civile
      - 02.2.1.03 Volontariato di protezione civile
- 03 Ordine pubblico e sicurezza**
  - 03.3 Tribunali**
    - 03.3.1 Tribunali
      - 03.3.1.04 Infrastrutture per la giustizia
  - 03.4 Carceri**
    - 03.4.1 Carceri
      - 03.4.1.03 Infrastrutture penitenziarie
- 04 Affari economici**
  - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro**
    - 04.1.1 Affari generali economici e commerciali
      - 04.1.1.02 Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese
      - 04.1.1.08 Banche ed istituti di credito
    - 04.1.2 Affari generali del lavoro
      - 04.1.2.01 Sostegno al mercato del lavoro
      - 04.1.2.05 Politica cooperativa
  - 04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia**
    - 04.2.1 Agricoltura
      - 04.2.1.04 Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale
    - 04.2.2 Silvicoltura
      - 04.2.2.01 Regolamentazione e vigilanza del settore della silvicoltura
  - 04.3 Combustibili ed energia**
    - 04.3.2 Petrolio e gas naturali
      - 04.3.2.04 Metanizzazione
    - 04.3.5 Energia elettrica
      - 04.3.5.01 Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica
  - 04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie**
    - 04.4.2 Attività manifatturiere
      - 04.4.2.03 Incentivazione del settore industriale
      - 04.4.2.04 Industria navalmecanica ed amatoriale

## **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

- 05.4.1.06 Opere a difesa di abitati e coste
- 06 Abitazioni e assetto territoriale**
  - 06.1 Sviluppo delle abitazioni**
    - 06.1.1 Sviluppo delle abitazioni
      - 06.1.1.01 Edilizia abitativa e residenziale
  - 06.2 Assetto territoriale**
    - 06.2.1 Assetto territoriale
      - 06.2.1.01 Assetto urbanistico e riqualificazione urbana
  - 06.3 Approvvigionamento idrico**
    - 06.3.1 Approvvigionamento idrico
      - 06.3.1.01 Acquedotti
- 07 Sanità**
  - 07.2 Servizi non ospedalieri**
    - 07.2.2 Servizi medici specialistici
      - 07.2.2.01 Consultori familiari
  - 07.6 Sanità non altrimenti classificabile**
    - 07.6.1 Sanità non altrimenti classificabile
      - 07.6.1.02 Programmazione in materia sanitaria
      - 07.6.1.04 Infrastrutture sanitarie
- 08 Attività ricreative, culturali e di culto**
  - 08.1 Attività ricreative**
    - 08.1.1 Attività ricreative
      - 08.1.1.01 Giochi, concorsi e lotterie
      - 08.1.1.02 Attività sportive
  - 08.2 Attività culturali**
    - 08.2.1 Attività culturali
      - 08.2.1.02 Beni architettonici e monumentali
  - 08.3 Servizi radiotelevisivi e di editoria**
    - 08.3.1 Servizi radiotelevisivi e di editoria
      - 08.3.1.02 Editoria
      - 08.3.1.05 Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria
  - 08.4 Servizi di culto e altri servizi per le comunità**
    - 08.4.1 Servizi di culto e altri servizi per le comunità
      - 08.4.1.01 Rapporti con le confessioni religiose
      - 08.4.1.03 Fondo edifici di culto
      - 08.4.1.04 Sostegno ai partiti politici

## **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **09 Istruzione**

##### **09.5 Istruzione di diverso tipo**

###### 09.5.0 Istruzione di diverso tipo

09.5.0.01 Qualificazione professionale

##### **09.8 Istruzione non altrimenti classificabile**

###### 09.8.0 Istruzione non altrimenti classificabile

09.8.0.03 Diritto allo studio, condizione studentesca

09.8.0.06 Infrastrutture scolastiche

#### **10 Protezione sociale**

##### **10.2 Vecchiaia**

###### 10.2.1 Vecchiaia

10.2.1.01 Pensioni di guerra

##### **10.7 Esclusione sociale non altrimenti classificabile**

###### 10.7.1 Esclusione sociale non altrimenti classificabile

10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari categorie

10.7.1.02 Minoranze etniche

##### **10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile**

###### 10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile

10.9.1.02 Infortuni sul lavoro

10.9.1.03 Contribuzione in caso di pubbliche calamità

## **Ministero delle Attività Produttive**

### **04 Affari economici**

#### **04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro**

##### **04.1.1 Affari generali economici e commerciali**

- 04.1.1.02 Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese
- 04.1.1.03 Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese
- 04.1.1.05 Settore assicurativo
- 04.1.1.07 Settore del commercio e dei servizi
- 04.1.1.09 Tutela del mercato e dei consumatori
- 04.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

##### **04.1.2 Affari generali del lavoro**

- 04.1.2.05 Politica cooperativa
- 04.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **04.3 Combustibili ed energia**

##### **04.3.2 Petrolio e gas naturali**

- 04.3.2.01 Programmazione del settore energetico
- 04.3.2.02 Regolamentazione e sicurezza del settore energetico
- 04.3.2.03 Incentivazione del settore idrocarburi
- 04.3.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

##### **04.3.3 Combustibili nucleari**

- 04.3.3.01 Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare
- 04.3.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

##### **04.3.5 Energia elettrica**

- 04.3.5.01 Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica
- 04.3.5.02 Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili
- 04.3.5.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie**

##### **04.4.1 Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili**

- 04.4.1.01 Programmazione del settore minerario
- 04.4.1.02 Regolamentazione e sicurezza del settore minerario
- 04.4.1.03 Incentivazione del settore minerario
- 04.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

##### **04.4.2 Attività manifatturiere**

- 04.4.2.01 Programmazione del settore industriale
- 04.4.2.02 Regolamentazione e vigilanza del settore industriale
- 04.4.2.03 Incentivazione del settore industriale

## **Ministero delle Attività Produttive**

- 04.4.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.7 Altri settori**
  - 04.7.3 Turismo
    - 04.7.3.01 Valorizzazione e sviluppo sistema turistico
    - 04.7.3.02 Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti
    - 04.7.3.03 Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori
    - 04.7.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici**
  - 04.8.3 Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia
    - 04.8.3.51 Ricerca in materia di energia
    - 04.8.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
  - 04.8.4 Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie
    - 04.8.4.51 Ricerca in ambito industriale
    - 04.8.4.53 Ricerca in ambito minerario
    - 04.8.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.9 Affari economici non altrimenti classificabili**
  - 04.9.1 Affari economici non altrimenti classificabili
    - 04.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
    - 04.9.1.92 Indirizzo politico

## **Ministero delle Attività Produttive**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA**

## **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

#### **01.3 Servizi generali**

##### **01.3.1 Servizi generali del personale**

- 01.3.1.01 Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche
- 01.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04 Affari economici**

#### **04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro**

##### **04.1.2 Affari generali del lavoro**

- 04.1.2.01 Sostegno al mercato del lavoro
- 04.1.2.02 Rapporti con le parti sociali
- 04.1.2.03 Tutela delle condizioni di lavoro
- 04.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici**

##### **04.8.1 Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro**

- 04.8.1.52 Ricerca in materia di lavoro
- 04.8.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **04.9 Affari economici non altrimenti classificabili**

##### **04.9.1 Affari economici non altrimenti classificabili**

- 04.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.9.1.92 Indirizzo Politico

### **10 Protezione sociale**

#### **10.1 Malattia e invalidità**

##### **10.1.2 Invalidità**

- 10.1.2.01 Invalidità civile
- 10.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **10.2 Vecchiaia**

##### **10.2.1 Vecchiaia**

- 10.2.1.04 Tutela degli anziani
- 10.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **10.4 Famiglia**

##### **10.4.1 Famiglia**

- 10.4.1.01 Tutela della famiglia
- 10.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **10.5 Disoccupazione**

##### **10.5.1 Disoccupazione**

- 10.5.1.01 Sostegno all'occupazione
- 10.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

### **10.7 Esclusione sociale non altrimenti classificabile**

#### **10.7.1 Esclusione sociale non altrimenti classificabile**

10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari categorie

10.7.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile**

#### **10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile**

10.9.1.01 Politiche previdenziali ed assistenziali

10.9.1.02 Infortuni sul lavoro

10.9.1.05 Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

10.9.1.06 Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza

10.9.1.09 Servizi e protezioni sociali

10.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.9.1.92 Indirizzo politico

## **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA**

## **Ministero della Giustizia**

### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

#### **01.2 Aiuti economici Internazionali**

##### 01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione

01.2.1.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale

01.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **01.3 Servizi generali**

##### 01.3.4 Altri servizi

01.3.4.04 Pubblicazioni leggi e decreti

01.3.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

##### 01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.01 Servizi elettorali

01.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **03 Ordine pubblico e sicurezza**

#### **03.3 Tribunali**

##### 03.3.1 Tribunali

03.3.1.01 Giustizia civile e penale

03.3.1.02 Giustizia minorile

03.3.1.04 Infrastrutture per la giustizia

03.3.1.05 Infrastrutture per la giustizia minorile

03.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **03.4 Carceri**

##### 03.4.1 Carceri

03.4.1.01 Amministrazione penitenziaria

03.4.1.02 Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori

03.4.1.03 Infrastrutture penitenziarie

03.4.1.04 Infrastrutture per i servizi minorili

03.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **03.5 Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza**

##### 03.5.1 Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza

03.5.1.51 Ricerca in materia penale e criminologica

03.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **03.6 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili**

##### 03.6.1 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili

03.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.6.1.92 Indirizzo Politico

## **Ministero della Giustizia**

### **10 Protezione sociale**

#### **10.2 Vecchiaia**

##### **10.2.1 Vecchiaia**

10.2.1.02 Pensioni

10.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **Ministero della Giustizia**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA**

## **Ministero degli Affari Esteri**

### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

#### **01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri**

##### **01.1.3 Affari esteri**

- 01.1.3.01 Cerimoniale
- 01.1.3.02 Politica estera e sicurezza internazionale
- 01.1.3.03 Politiche migratorie e sociali
- 01.1.3.04 Cooperazione e promozione in materia culturale
- 01.1.3.05 Gestione delle crisi internazionali
- 01.1.3.06 Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale
- 01.1.3.07 Integrazione europea
- 01.1.3.08 Tutela degli italiani all'estero
- 01.1.3.09 Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero
- 01.1.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 01.1.3.92 Indirizzo politico

#### **01.2 Aiuti economici internazionali**

##### **01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione**

- 01.2.1.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale
- 01.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

##### **01.2.2 Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali**

- 01.2.2.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale
- 01.2.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

##### **01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

- 01.6.1.08 Tutela dei diritti umani
- 01.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **02 Difesa**

#### **02.3 Aiuti militari all'estero**

##### **02.3.1 Aiuti militari all'estero**

- 02.3.1.02 Partecipazione ad operazioni internazionali
- 02.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04 Affari economici**

#### **04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro**

##### **04.1.1 Affari generali economici e commerciali**

- 04.1.1.01 Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale
- 04.1.1.03 Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese

## **Ministero degli Affari Esteri**

- 04.1.1.04 Politica economica in ambito Unione Europea
- 04.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.7 Altri settori**
  - 04.7.3 Turismo
    - 04.7.3.03 Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori
    - 04.7.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 08 Attività ricreative, culturali e di culto**
  - 08.2 Attività culturali**
    - 08.2.1 Attività culturali
      - 08.2.1.03 Beni archeologici
      - 08.2.1.05 Beni archivistici
      - 08.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 09 Istruzione**
  - 09.8 Istruzione non altrimenti classificabile**
    - 09.8.0 Istruzione non altrimenti classificabile
      - 09.8.0.04 Istruzione all'estero
      - 09.8.0.91 Supporto all'attività istituzionale

## **Ministero degli Affari Esteri**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA**

## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

#### **01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri**

##### **01.1.3 Affari esteri**

- 01.1.3.04 Cooperazione e promozione in materia culturale
- 01.1.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **01.4 Ricerca di base**

##### **01.4.1 Ricerca di base**

- 01.4.1.51 Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
- 01.4.1.52 Potenziamento delle attività di ricerca
- 01.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04 Affari economici**

#### **04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici**

##### **04.8.4 Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie**

- 04.8.4.51 Ricerca in ambito industriale
- 04.8.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **09 Istruzione**

#### **09.1 Istruzione prescolastica e primaria**

##### **09.1.1 Istruzione prescolastica**

- 09.1.1.01 Scuola materna
- 09.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

##### **09.1.2 Istruzione primaria**

- 09.1.2.01 Scuola elementare
- 09.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **09.2 Istruzione secondaria**

##### **09.2.1 Istruzione secondaria inferiore**

- 09.2.1.01 Scuola media inferiore
- 09.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

##### **09.2.2 Istruzione secondaria superiore**

- 09.2.2.01 Istruzione classica, scientifica, magistrale
- 09.2.2.02 Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte
- 09.2.2.03 Istruzione tecnica
- 09.2.2.04 Istruzione professionale
- 09.2.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **09.3 Istruzione post-secondaria non superiore**

##### **09.3.0 Istruzione post-secondaria non superiore**

- 09.3.0.01 Istruzione attraverso istituti di alta cultura
- 09.3.0.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

### **09.4 Istruzione superiore**

#### **09.4.1 Primo grado di istruzione superiore**

- 09.4.1.01 Sistema universitario
- 09.4.1.02 Infrastrutture universitarie
- 09.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **09.4.2 Secondo grado di istruzione superiore**

- 09.4.2.01 Formazione post-universitaria
- 09.4.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **09.6 Servizi ausiliari all'Istruzione**

#### **09.6.0 Servizi ausiliari all'Istruzione**

- 09.6.0.01 Educantati e convitti
- 09.6.0.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **09.7 Ricerca e sviluppo per l'Istruzione**

#### **09.7.0 Ricerca e sviluppo per l'istruzione**

- 09.7.0.51 Ricerca per la didattica
- 09.7.0.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **09.8 Istruzione non altrimenti classificabile**

#### **09.8.0 Istruzione non altrimenti classificabile**

- 09.8.0.01 Programmazione e coordinamento dell'istruzione
- 09.8.0.03 Diritto allo studio, condizione studentesca
- 09.8.0.05 Istituzioni scolastiche internazionali
- 09.8.0.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 09.8.0.92 Indirizzo politico

## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA**

## **Ministero dell'Interno**

### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

#### **01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri**

##### **01.1.3 Affari esteri**

01.1.3.02 Politica estera e sicurezza internazionale

01.1.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

##### **01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

01.6.1.01 Servizi elettorali

01.6.1.02 Diritti politici e civili

01.6.1.03 Rapporti con enti territoriali

01.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **01.8 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione**

##### **01.8.1 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione**

01.8.1.01 Trasferimenti agli enti territoriali

01.8.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **02 Difesa**

#### **02.2 Difesa civile**

##### **02.2.1 Difesa civile**

02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità

02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **03 Ordine pubblico e sicurezza**

#### **03.1 Servizi di polizia**

##### **03.1.1 Servizi di polizia**

03.1.1.01 Programmazione e coordinamento forze di polizia

03.1.1.05 Sicurezza democratica

03.1.1.07 Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica

03.1.1.07a Controllo del territorio

03.1.1.07b Contrasto alla criminalità organizzata e comune

03.1.1.07c Tutela dell'ordine pubblico

03.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **03.2 Servizi antincendio**

##### **03.2.1 Servizi antincendio**

03.2.1.01 Prevenzione

03.2.1.02 Soccorso

03.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **03.6 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili**

## **Ministero dell'Interno**

### **03.6.1 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili**

03.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.6.1.92 Indirizzo Politico

## **08 Attività ricreative, culturali e di culto**

### **08.4 Servizi di culto e altri servizi per le comunità**

#### **08.4.1 Servizi di culto e altri servizi per le comunità**

08.4.1.01 Rapporti con le confessioni religiose

08.4.1.03 Fondo edifici di culto

08.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **10 Protezione sociale**

### **10.1 Malattia e invalidità**

#### **10.1.2 Invalidità**

10.1.2.01 Invalidità civile

10.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **10.2 Vecchiaia**

#### **10.2.1 Vecchiaia**

10.2.1.02 Pensioni

10.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **10.7 Esclusione sociale non altrimenti classificabile**

#### **10.7.1 Esclusione sociale non altrimenti classificabile**

10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari categorie

10.7.1.02 Minoranze etniche

10.7.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile**

#### **10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile**

10.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.9.1.92 Indirizzo Politico

## **Ministero dell'Interno**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA**

## **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**

### **02 Difesa**

#### **02.2 Difesa civile**

##### **02.2.1 Difesa civile**

- 02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità
- 02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **05 Protezione dell'ambiente**

#### **05.1 Trattamento dei rifiuti**

##### **05.1.1 Trattamento dei rifiuti**

- 05.1.1.01 Rifiuti solidi urbani
- 05.1.1.02 Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti
- 05.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **05.2 Trattamento delle acque reflue**

##### **05.2.1 Trattamento delle acque reflue**

- 05.2.1.01 Trattamento e smaltimento acque reflue civili
- 05.2.1.02 Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali
- 05.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **05.3 Riduzione dell'inquinamento**

##### **05.3.1 Riduzione dell'inquinamento**

- 05.3.1.01 Inquinamento del suolo
- 05.3.1.02 Inquinamento del mare
- 05.3.1.03 Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee
- 05.3.1.04 Inquinamento atmosferico
- 05.3.1.05 Inquinamento elettromagnetico e radioattivo
- 05.3.1.06 Inquinamento acustico
- 05.3.1.07 Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica
- 05.3.1.08 Prevenzione del rischio industriale
- 05.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici**

##### **05.4.1 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici**

- 05.4.1.01 Tutela e conservazione della fauna e della flora
- 05.4.1.02 Beni ambientali e paesaggistici
- 05.4.1.03 Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine
- 05.4.1.04 Assetto idrogeologico
- 05.4.1.05 Opere idrauliche
- 05.4.1.06 Opere a difesa di abitati e coste
- 05.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **05.5 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente**

##### **05.5.1 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente**

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**

05.5.1.51 Ricerca in materia di protezione ambientale

05.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

**05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile****05.6.1 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile**

05.6.1.01 Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale

05.6.1.03 Danno ambientale

05.6.1.04 Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti

05.6.1.05 Formazione, informazione ed educazione ambientale

05.6.1.06 Sviluppo sostenibile

05.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.6.1.92 Indirizzo Politico

## **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA**

## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

#### **01.2 Aiuti economici internazionali**

##### 01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione

01.2.1.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale

01.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **01.3 Servizi generali**

##### 01.3.4 Altri servizi

01.3.4.06 Servizi per le amministrazioni pubbliche

01.3.4.08 Infrastrutture sedi di uffici pubblici

01.3.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

##### 01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.10 Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione

01.6.1.11 Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile

01.6.1.12 Riforme nel settore dei lavori pubblici

01.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **02 Difesa**

#### **02.1 Difesa militare**

##### 02.1.1 Difesa militare

02.1.1.01 Predisposizione dello strumento militare

02.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **02.2 Difesa civile**

##### 02.2.1 Difesa civile

02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità

02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **03 Ordine pubblico e sicurezza**

#### **03.1 Servizi di polizia**

##### 03.1.1 Servizi di polizia

03.1.1.06 Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica

03.1.1.07 Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica

03.1.1.07a Controllo del territorio

03.1.1.07b Contrasto alla criminalità organizzata e comune

03.1.1.07c Tutela dell'ordine pubblico

03.1.1.08 Salvaguardia della vita umana in mare

03.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **03.4 Carceri**

## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

### **03.4.1 Carceri**

03.4.1.03 Infrastrutture penitenziarie

03.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **03.6 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili**

#### **03.6.1 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili**

03.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.6.1.92 Indirizzo Politico

## **04 Affari economici**

### **04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia**

#### **04.2.3 Pesca e caccia**

04.2.3.03 Controllo della pesca

04.2.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie**

#### **04.4.2 Attività manifatturiere**

04.4.2.04 Industria navalmecanica ed armatoriale

04.4.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04.5 Trasporti**

#### **04.5.1 Trasporti su strada**

04.5.1.01 Circolazione stradale

04.5.1.02 Autotrasporto

04.5.1.03 Sicurezza stradale

04.5.1.04 Strade ed autostrade

04.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **04.5.2 Trasporti per vie d'acqua**

04.5.2.01 Trasporto marittimo

04.5.2.02 Navigazione marittima

04.5.2.03 Navigazione interna

04.5.2.04 Sicurezza della navigazione

04.5.2.05 Lavoro marittimo e portuale

04.5.2.06 Infrastrutture nel settore marittimo

04.5.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **04.5.3 Trasporti su rotaia**

04.5.3.01 Rete nazionale

04.5.3.02 Rete locale

04.5.3.03 Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa

04.5.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **04.5.4 Trasporti aerei**

04.5.4.01 Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea

04.5.4.02 Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale

04.5.4.04 Infrastrutture aeroportuali

## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

- 04.5.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.5.5 Condotte ed altri sistemi di trasporto
  - 04.5.5.01 Trasporto intermodale
  - 04.5.5.02 Trasporti impianti a fune
  - 04.5.5.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04.7 Altri settori**

- 04.7.3 Turismo
  - 04.7.3.01 Valorizzazione e sviluppo sistema turistico
  - 04.7.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici**

- 04.8.4 Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie
  - 04.8.4.52 Ricerca nel settore delle costruzioni navali
  - 04.8.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.8.5 Ricerca e sviluppo per trasporti
  - 04.8.5.51 Ricerca per il trasporto su strada
  - 04.8.5.52 Ricerca per il trasporto su rotaia
  - 04.8.5.53 Ricerca per il trasporto aereo
  - 04.8.5.54 Ricerca per il trasporto misto ed intermodale
  - 04.8.5.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04.9 Affari economici non altrimenti classificabili**

- 04.9.1 Affari economici non altrimenti classificabili
  - 04.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
  - 04.9.1.92 Indirizzo Politico

## **05 Protezione dell'ambiente**

### **05.3 Riduzione dell'inquinamento**

- 05.3.1 Riduzione dell'inquinamento
  - 05.3.1.02 Inquinamento del mare
  - 05.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici**

- 05.4.1 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
  - 05.4.1.03 Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine
  - 05.4.1.04 Assetto idrogeologico
  - 05.4.1.05 Opere idrauliche
  - 05.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **06 Abitazioni e assetto territoriale**

### **06.1 Sviluppo delle abitazioni**

- 06.1.1 Sviluppo delle abitazioni
  - 06.1.1.01 Edilizia abitativa e residenziale
  - 06.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **06.2 Assetto territoriale**

- 06.2.1 Assetto territoriale
  - 06.2.1.01 Assetto urbanistico e riqualificazione urbana

## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

- 06.2.1.02 Abusivismo edilizio
- 06.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **06.3 Approvvigionamento idrico**

- 06.3.1 Approvvigionamento idrico
  - 06.3.1.01 Acquedotti
  - 06.3.1.02 Utilizzo di risorse idriche
  - 06.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **06.6 Abitazioni e assetto territoriale non altrimenti classificabili**

- 06.6.1 Abitazioni e assetto territoriale non altrimenti classificabili
  - 06.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
  - 06.6.1.92 Indirizzo Politico

## **08 Attività ricreative, culturali e di culto**

### **08.2 Attività culturali**

- 08.2.1 Attività culturali
  - 08.2.1.02 Beni architettonici e monumentali
  - 08.2.1.03 Beni archeologici
  - 08.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **08.4 Servizi di culto e altri servizi per le comunità**

- 08.4.1 Servizi di culto e altri servizi per le comunità
  - 08.4.1.02 Infrastrutture per il culto
  - 08.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **09 Istruzione**

### **09.8 Istruzione non altrimenti classificabile**

- 09.8.0 Istruzione non altrimenti classificabile
  - 09.8.0.06 Infrastrutture scolastiche
  - 09.8.0.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **10 Protezione sociale**

### **10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile**

- 10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile
  - 10.9.1.03 Contribuzione in caso di pubbliche calamità
  - 10.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA**

## **Ministero delle Comunicazioni**

### **04 Affari economici**

#### **04.6 Comunicazioni**

##### **04.6.1 Comunicazioni**

- 04.6.1.01 Telecomunicazioni
- 04.6.1.02 Servizi a terzi per le telecomunicazioni
- 04.6.1.05 Comunicazioni postali
- 04.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici**

##### **04.8.6 Ricerca e sviluppo per comunicazioni**

- 04.8.6.51 Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione
- 04.8.6.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **04.9 Affari economici non altrimenti classificabili**

##### **04.9.1 Affari economici non altrimenti classificabili**

- 04.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.9.1.92 Indirizzo Politico

### **05 Protezione dell'ambiente**

#### **05.3 Riduzione dell'inquinamento**

##### **05.3.1 Riduzione dell'inquinamento**

- 05.3.1.05 Inquinamento elettromagnetico e radioattivo
- 05.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **08 Attività ricreative, culturali e di culto**

#### **08.3 Servizi radiotelevisivi e di editoria**

##### **08.3.1 Servizi radiotelevisivi e di editoria**

- 08.3.1.01 Trasmissioni radiofoniche e televisive
- 08.3.1.02 Editoria
- 08.3.1.06 Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive
- 08.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **08.5 Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto**

##### **08.5.1 Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto**

- 08.5.1.56 Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive
- 08.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **09 Istruzione**

#### **09.4 Istruzione superiore**

##### **09.4.2 Secondo grado di istruzione superiore**

- 09.4.2.01 Formazione post-universitaria
- 09.4.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **Ministero delle Comunicazioni**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA**

## **Ministero della Difesa**

### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

#### **01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri**

##### **01.1.3 Affari esteri**

- 01.1.3.02 Politica estera e sicurezza internazionale
- 01.1.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **02 Difesa**

#### **02.1 Difesa militare**

##### **02.1.1 Difesa militare**

- 02.1.1.01 Predisposizione dello strumento militare
- 02.1.1.05 Sicurezza militare
- 02.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **02.2 Difesa civile**

##### **02.2.1 Difesa civile**

- 02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità
- 02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **02.3 Aiuti militari all'estero**

##### **02.3.1 Aiuti militari all'estero**

- 02.3.1.02 Partecipazione ad operazioni internazionali
- 02.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **02.4 Ricerca e sviluppo per la difesa**

##### **02.4.1 Ricerca e sviluppo per la difesa**

- 02.4.1.51 Ricerca per la difesa
- 02.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **02.5 Difesa non altrimenti classificabile**

##### **02.5.1 Difesa non altrimenti classificabile**

- 02.5.1.01 Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare
- 02.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 02.5.1.92 Indirizzo Politico

### **03 Ordine pubblico e sicurezza**

#### **03.1 Servizi di polizia**

##### **03.1.1 Servizi di polizia**

- 03.1.1.07 Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica
- 03.1.1.07a Controllo del territorio
- 03.1.1.07b Contrasto alla criminalità organizzata e comune
- 03.1.1.07c Tutela dell'ordine pubblico
- 03.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **Ministero della Difesa**

### **04 Affari economici**

#### **04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro**

##### 04.1.1 Affari generali economici e commerciali

04.1.1.10 Meteorologia, idrografia e cartografia

04.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **04.5 Trasporti**

##### 04.5.4 Trasporti aerei

04.5.4.03 Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari

04.5.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **06 Abitazioni e assetto territoriale**

#### **06.3 Approvvigionamento idrico**

##### 06.3.1 Approvvigionamento idrico

06.3.1.02 Utilizzo di risorse idriche

06.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **10 Protezione sociale**

#### **10.1 Malattia e invalidità**

##### 10.1.2 Invalidità

10.1.2.01 Invalidità civile

10.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **10.2 Vecchiaia**

##### 10.2.1 Vecchiaia

10.2.1.02 Pensioni

10.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **10.3 Superstiti**

##### 10.3.1 Superstiti

10.3.1.01 Erogazioni ai superstiti di personale deceduto per cause di servizio

10.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile**

##### 10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile

10.9.1.06 Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza

10.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **Ministero della Difesa**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

#### **02 Difesa**

##### **02.3 Aiuti militari all'estero**

###### **02.3.1 Aiuti militari all'estero**

02.3.1.01 Assistenza tecnica e fornitura di beni e servizi

#### **04 Affari economici**

##### **04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro**

###### **04.1.2 Affari generali del lavoro**

04.1.2.04 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro

##### **04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia**

###### **04.2.1 Agricoltura**

04.2.1.06 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore  
agricoltura e foreste

##### **04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici**

###### **04.8.4 Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie**

04.8.4.52 Ricerca nel settore delle costruzioni navali

#### **05 Protezione dell'ambiente**

##### **05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile**

###### **05.6.1 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile**

05.6.1.01 Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia  
ambientale

#### **07 Sanità**

##### **07.4 Servizi di sanità pubblica**

###### **07.4.1 Servizi di sanità pubblica**

07.4.1.05 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

#### **08 Attività ricreative, culturali e di culto**

##### **08.2 Attività culturali**

###### **08.2.1 Attività culturali**

08.2.1.06 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio  
culturale

## **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali**

### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

#### **01.3 Servizi generali**

##### **01.3.4 Altri servizi**

- 01.3.4.03 Tutela degli interessi economici e patrimoniali
- 01.3.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **02 Difesa**

#### **02.2 Difesa civile**

##### **02.2.1 Difesa civile**

- 02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità
- 02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **03 Ordine pubblico e sicurezza**

#### **03.1 Servizi di polizia**

##### **03.1.1 Servizi di polizia**

- 03.1.1.07 Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica
- 03.1.1.07a Controllo del territorio
- 03.1.1.07b Contrasto alla criminalità organizzata e comune
- 03.1.1.07c Tutela dell'ordine pubblico
- 03.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04 Affari economici**

#### **04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro**

##### **04.1.1 Affari generali economici e commerciali**

- 04.1.1.10 Meteorologia, idrografia e cartografia
- 04.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia**

##### **04.2.1 Agricoltura**

- 04.2.1.01 Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale
- 04.2.1.02 Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali
- 04.2.1.03 Regolamentazione in materia di frodi agroalimentari
- 04.2.1.04 Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale
- 04.2.1.05 Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura
- 04.2.1.06 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste
- 04.2.1.07 Incentivazione per le opere di irrigazione
- 04.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

##### **04.2.2 Silvicoltura**

- 04.2.2.01 Regolamentazione e vigilanza del settore della silvicoltura

## **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali**

- 04.2.2.02 Protezione delle aree boschive
- 04.2.2.03 Incentivazione nel settore della silvicoltura
- 04.2.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04.2.3 Pesca e caccia**

- 04.2.3.01 Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia
- 04.2.3.02 Incentivazione nel settore della pesca e della caccia
- 04.2.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici**

#### **04.8.2 Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia**

- 04.8.2.51 Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia
- 04.8.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04.9 Affari economici non altrimenti classificabili**

#### **04.9.1 Affari economici non altrimenti classificabili**

- 04.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.9.1.92 Indirizzo Politico

## **05 Protezione dell'ambiente**

### **05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici**

#### **05.4.1 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici**

- 05.4.1.01 Tutela e conservazione della fauna e della flora
- 05.4.1.02 Beni ambientali e paesaggistici
- 05.4.1.03 Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine
- 05.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **05.5 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente**

#### **05.5.1 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente**

- 05.5.1.51 Ricerca in materia di protezione ambientale
- 05.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile**

#### **05.6.1 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile**

- 05.6.1.01 Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale
- 05.6.1.05 Formazione, informazione ed educazione ambientale
- 05.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **07 Sanità**

### **07.4 Servizi di sanità pubblica**

#### **07.4.1 Servizi di sanità pubblica**

- 07.4.1.05 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario
- 07.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.2 Aiuti economici internazionali**

01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione

01.2.2.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

## **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

### **05 Protezione dell'ambiente**

#### **05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici**

##### 05.4.1 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

05.4.1.02 Beni ambientali e paesaggistici

05.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **05.5 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente**

##### 05.5.1 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente

05.5.1.51 Ricerca in materia di protezione ambientale

05.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **08 Attività ricreative, culturali e di culto**

#### **08.1 Attività ricreative**

##### 08.1.1 Attività ricreative

08.1.1.02 Attività ricreative

08.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **08.2 Attività culturali**

##### 08.2.1 Attività culturali

08.2.1.01 Beni librari

08.2.1.02 Beni architettonici e monumentali

08.2.1.03 Beni archeologici

08.2.1.04 Beni artistici e storici

08.2.1.05 Beni archivistici

08.2.1.09 Settore dello spettacolo

08.2.1.10 Beni demoeoantropologici

08.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **08.3 Servizi radiotelevisivi e di editoria**

##### 08.3.1 Servizi radiotelevisivi e di editoria

08.3.1.02 Editoria

08.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **08.5 Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto**

##### 08.5.1 Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto

08.5.1.51 Ricerca per i beni librari

08.5.1.52 Ricerca per i beni architettonici e monumentali

08.5.1.53 Ricerca per i beni archeologici

08.5.1.54 Ricerca per i beni artistici e storici

08.5.1.55 Ricerca per i beni archivistici

08.5.1.57 Ricerca per i beni demoeoantropologici

08.5.1.58 Ricerca per il settore dello spettacolo

08.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

### **08.6 Attività ricreative, culturali e di culto non altrimenti classificabili**

#### **08.6.1 Attività ricreative, culturali e di culto non altrimenti classificabili**

**08.6.1.91** Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

**08.6.1.92** Indirizzo Politico

## **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### 01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

#### **08 Attività ricreative, culturali e di culto**

##### **08.2 Attività culturali**

###### 08.2.1 Attività culturali

08.2.1.07 Sostegno e vigilanza ad attività culturali

## **Ministero della Salute**

### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

#### **01.2 Aiuti economici Internazionali**

##### **01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione**

- 01.2.1.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale
- 01.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **02 Difesa**

#### **02.2 Difesa civile**

##### **02.2.1 Difesa civile**

- 02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità
- 02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **04 Affari economici**

#### **04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia**

##### **04.2.1 Agricoltura**

- 04.2.1.05 Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura
- 04.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **05 Protezione dell'ambiente**

#### **05.2 Trattamento delle acque reflue**

##### **05.2.1 Trattamento delle acque reflue**

- 05.2.1.01 Trattamento e smaltimento acque reflue civili
- 05.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

#### **05.3 Riduzione dell'inquinamento**

##### **05.3.1 Riduzione dell'inquinamento**

- 05.3.1.02 Inquinamento del mare
- 05.3.1.04 Inquinamento atmosferico
- 05.3.1.07 Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica
- 05.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **07 Sanità'**

#### **07.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari**

##### **07.1.1 Prodotti farmaceutici**

- 07.1.1.01 Medicinali ad uso umano
- 07.1.1.02 Medicinali veterinari
- 07.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

##### **07.1.2 Altri prodotti sanitari**

- 07.1.2.01 Altri prodotti sanitari ad uso umano
- 07.1.2.02 Mangimi
- 07.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

##### **07.1.3 Apparecchi ed attrezzature terapeutiche**

- 07.1.3.01 Apparecchi ed attrezzature terapeutiche
- 07.1.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

## **Ministero della Salute**

### **07.4 Servizi di sanità pubblica**

#### 07.4.1 Servizi di sanità pubblica

- 07.4.1.01 Prevenzione in materia di salute umana
- 07.4.1.02 Prevenzione in materia di salute veterinaria
- 07.4.1.03 Assistenza sanitaria umana
- 07.4.1.04 Sanità veterinaria
- 07.4.1.05 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario
- 07.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **07.5 Ricerca e sviluppo per la sanità**

#### 07.5.1 Ricerca e sviluppo per la sanità

- 07.5.1.51 Ricerca per il settore della sanità pubblica
- 07.5.1.52 Ricerca per il settore zooprofilattico
- 07.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

### **07.6 Sanità non altrimenti classificabile**

#### 07.6.1 Sanità non altrimenti classificabile

- 07.6.1.01 Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria
- 07.6.1.02 Programmazione in materia sanitaria
- 07.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 07.6.1.92 Indirizzo Politico

## **Ministero della Salute**

### **OPERAZIONI FINANZIARIE**

#### **01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni**

##### **01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili**

###### **01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA**

#### **10 Protezione sociale**

##### **10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile**

###### **10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile**

###### **10.9.1.06 Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza**

### **QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI**

**La Commissione non ha apportato variazioni agli stati di previsione. Per i quadri generali riassuntivi, nel testo del Governo, si rinvia allo stampato A.C. 3201**



## **TABELLA N. 2**

### **STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**La Tabella n. 2 è stata approvata dalla Commissione nel testo proposto dal Governo con le seguenti modificazioni all'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (1)**

---

*(1) - Sono di seguito riportate esclusivamente le voci dell'elenco n. 1 per le quali la Commissione ha approvato modificazioni al testo proposto dal Governo.  
Le parti modificate sono stampate in neretto.  
Per le restanti parti della Tabella 2, nel testo del Governo, si rinvia allo stampato A.C. 3201.*



**ELENCO N. 1****SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ISCRITTE NEGLI STATI DI  
PREVISIONE DELLA SPESA DEI DIVERSI MINISTERI (ARTICOLO  
7 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468)**

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

7 – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia

7.1.1.2 Strutture scolastiche

**2150, 2151**

**(Soppressi)**

8 – Ufficio scolastico regionale per il Piemonte

8.1.1.2 Strutture scolastiche

**2339, 2340**

**(Soppressi)**

9 – Ufficio scolastico regionale per la Liguria

9.1.1.2 Strutture scolastiche

**2522, 2523**

**(Soppressi)**

10 – Ufficio scolastico regionale per il Veneto

10.1.1.2 Strutture scolastiche

**2703, 2704**

**(Soppressi)**

11 – Ufficio scolastico regionale per il l'Emilia-Romagna

11.1.1.2 Strutture scolastiche

**2890, 2891**

**(Soppressi)**

12 – Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia

12.1.1.2 Strutture scolastiche

**3083, 3084**

**(Soppressi)**

13 – Ufficio scolastico regionale per la Toscana

13.1.1.2 Strutture scolastiche

**3268, 3269**

**(Soppressi)**

14 – Ufficio scolastico regionale per l'Umbria

14.1.1.3 Strutture scolastiche

**3450, 3451**

**(Soppressi)**

15 – Ufficio scolastico regionale per il Lazio

15.1.1.2 Strutture scolastiche

**3632, 3633**

**(Soppressi)**

16 – Ufficio scolastico regionale per le Marche

16.1.1.2 Strutture scolastiche

**3814, 3815**

**(Soppressi)**

17 – Ufficio scolastico regionale per il Molise

17.1.1.2 Strutture scolastiche

**3996, 3997**

**(Soppressi)**

18 – Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo

18.1.1.2 Strutture scolastiche

**4178, 4179**

**(Soppressi)**

19 – Ufficio scolastico regionale per la Puglia

19.1.1.2 Strutture scolastiche

**4360, 4361**

**(Soppressi)**

20 – Ufficio scolastico regionale per la Campania

20.1.1.2 Strutture scolastiche

**4547, 4548**

**(Soppressi)**

21 – Ufficio scolastico regionale per la Basilicata

21.1.1.2 Strutture scolastiche

**4734, 4735**

**(Soppressi)**

22 – Ufficio scolastico regionale per la Calabria

22.1.1.2 Strutture scolastiche

**4915, 4916**

**(Soppressi)**

23 – Ufficio scolastico regionale per la Sardegna

23.1.1.2 Strutture scolastiche

**5097, 5098**

**(Soppressi)**

24 – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia

24.1.1.2 Strutture scolastiche

**5280, 5281**

**(Soppressi)**

**RELAZIONE  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3200-*bis*  
(LEGGE FINANZIARIA)**



ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unica chiave che consente di leggere il nostro tempo, dal punto di vista economico, è l'incertezza.

Questa deriva da variabili di latitudine internazionale che hanno nel nostro Paese riflessi particolarissimi conseguenti alle specificità del nostro sistema produttivo, dei mercati finanziari nazionali e, complessivamente, delle regole del sistema-Paese.

Tale situazione di incertezza si è fortemente aggravata negli ultimi mesi. Per un verso, infatti, è emerso chiaramente che l'impatto, in primo luogo psicologico, dello stato di precarietà nei rapporti internazionali, per la persistenza di forti tensioni generate dalla nuova ondata terroristica, rischia di essere più profondo e duraturo di quanto si era immaginato in una prima fase.

Per altro verso, le aspettative dei consumatori e delle imprese sono negativamente condizionate dalla diffusione di notizie allarmanti sulla tenuta dei mercati finanziari, con particolare riferimento a quelli americani, a seguito dell'emersione di gravi ma purtroppo non isolati episodi di irregolarità contabili e gestionali tradottisi in veri e propri abusi ai danni dei risparmiatori.

La caduta dei corsi borsistici ha determinato una repentina e drastica inversione di tendenza rispetto all'andamento registrato negli scorsi anni. Il fenomeno ha interessato anche il nostro Paese, che negli ultimi anni ha vissuto un processo di intenso e rapido rafforzamento dei mercati finanziari, a beneficio non soltanto delle imprese quotate ma, più in generale, di tanti cittadini che hanno investito quote

consistenti di risparmio, in particolare attraverso i fondi di investimento. La crisi delle borse, oltre a determinare una contrazione del reddito disponibile, rischia di produrre l'ulteriore e forse più grave conseguenza di ridimensionare la propensione all'impiego del risparmio in forme più evolute, a partire dall'investimento nei mercati di capitali.

Più recentemente, sono intervenuti altri fattori di crisi quali, in Europa, il rallentamento della « locomotiva » tedesca e, nei mercati emergenti, la drammatica situazione argentina con le connessioni evidenti con il sistema economico italiano.

In questo scenario, contraddistinto dalla prevalenza di elementi di precarietà e di incertezza, risulta estremamente difficile effettuare previsioni a medio termine.

In questo senso, si motiva e si spiega la decisione del Governo di collocare l'indice di crescita del nostro Paese, nel 2003, al 2,3 per cento: una cifra di « consenso europeo ». A fronte di variabili macroeconomiche il dispiegarsi dei cui effetti è difficilmente prevedibile, il Governo ha compiuto la scelta di un aggancio istituzionale con l'Europa anche dal punto di vista delle aspettative di crescita, la cui misura diventa il parametro con cui confrontare reciprocamente con gli altri *partners* i risultati raggiunti.

Risulta chiaro, dunque, che proprio per la condivisione delle aspettative, in caso di deterioramento degli scenari internazionali, anche la revisione delle stime non potrebbe nascere che da decisione concertata.

Poiché anche nell'anno precedente il Governo si era affidato ad una « forbice »

previsionale condivisa in Europa, appaiono del tutto pretestuose le critiche mosse al Governo in ordine all'ingiustificato ottimismo che ne avrebbe caratterizzato l'operato, con specifico riferimento alle stime dallo stesso effettuate sia sul versante macroeconomico sia per quanto concerne l'andamento della finanza pubblica.

I dati a disposizione dimostrano, peraltro, che anche i più autorevoli organismi economici internazionali, a partire dal Fondo monetario internazionale, hanno dovuto rivedere al ribasso le loro stime per l'anno in corso e per il 2003 alla luce del progressivo peggioramento dell'economia internazionale.

Va inoltre osservato che in questa situazione l'Europa evidenzia alcuni specifici elementi di criticità. Nel nostro continente, infatti, nello scorso decennio non si sono registrati tassi di crescita della produttività paragonabili a quelli conseguiti negli Stati Uniti. Quasi tutti i paesi europei si trovano nella condizione di dover ancora realizzare quelle riforme strutturali che negli scorsi anni non sono state poste in essere e il cui rilievo appare evidente ai fini del rafforzamento della capacità di fronteggiare la sempre più agguerrita concorrenza internazionale.

Sono quindi ravvisabili numerose analogie nella situazione dei maggiori paesi europei; sotto qualche profilo, la condizione dell'Italia potrebbe risultare addirittura meno critica di quella di altri *partners*, in ragione del fatto che il Governo ha già posto in essere alcuni interventi di carattere strutturale volti a introdurre elementi di flessibilità nel sistema produttivo e ad accelerare i tempi di realizzazione di opere infrastrutturali di primaria importanza.

L'attuale Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno dovuto recuperare il lavoro che non è stato compiuto nel decennio precedente, durante il quale si è dedicata attenzione esclusivamente all'avvio del processo di risanamento della finanza pubblica, trascurando le altre priorità di carattere economico. D'altra parte, l'attenzione ai conti pubblici negli scorsi anni si è tradotta in un intenso ricorso alla

leva fiscale, a scapito del sistema produttivo e soprattutto del fattore lavoro. In secondo luogo, il miglioramento si è reso evidente attraverso i risparmi di spesa assicurati dall'allineamento dei tassi di interesse a quelli medi degli altri paesi dell'Unione monetaria europea e le maggiori entrate derivanti dai proventi delle operazioni di privatizzazione di imprese pubbliche rese possibili dal positivo andamento dei mercati finanziari, ma quasi sempre realizzate in assenza di una chiara politica industriale.

Si è trattato, in sostanza, di un risanamento attribuibile a cause esogene (la crescita dei mercati finanziari e la discesa dei tassi di interesse), quando non realizzato a detrimento delle prospettive future di sviluppo del sistema produttivo.

A fronte di tali carenze, l'attuale Governo ha inteso delineare un programma di riforme di ampio respiro, la cui realizzazione potrà concorrere in misura determinante a rimuovere gli ostacoli che hanno impedito al nostro Paese di registrare più intensi tassi di sviluppo.

L'importanza delle iniziative già poste in essere dal Governo e delle ulteriori misure di riforma prospettate nei provvedimenti attualmente in discussione in Parlamento, a partire dal disegno di legge di delega per la riforma fiscale, appare evidente anche in considerazione del fatto che il sistema produttivo nazionale sta vivendo una difficile fase di transizione indotta essenzialmente dalla pressione esercitata dalla crescente globalizzazione delle economie. L'attuale crisi dell'industria automobilistica nazionale, preoccupante in primo luogo per il considerevole impatto sull'occupazione, costituisce l'esempio più eclatante di una fase evolutiva i cui esiti non sono ancora percepibili.

Va tuttavia osservato che, a fronte dei numerosi elementi di preoccupazione, il sistema produttivo nazionale si può avvalere anche di alcuni importanti elementi di forza, a partire da una rete sempre più diffusa di piccole e medie imprese caratterizzate da una notevole flessibilità e capacità di adattamento. Particolare rilievo assume, in questo senso, l'esperienza,

tipicamente italiana, dei distretti industriali.

L'esigenza di procedere ad alcune indispensabili riforme in un quadro coerente con le linee di indirizzo dell'Unione economica e monetaria ha indotto il Governo italiano ad assumere, negli scorsi mesi, alcune iniziative volte, per un verso, a sollecitare le autorità comunitarie ad affrontare in una prospettiva compiuta le sfide che l'evoluzione economica internazionale impone ai paesi membri e, per altro verso, ad interpretare in termini flessibili i vincoli relativi al Patto di stabilità e di crescita.

Le recenti decisioni adottate dalla Commissione europea a tale ultimo proposito costituiscono un'apprezzabile presa d'atto della necessità di evitare interpretazioni eccessivamente rigide che avrebbero ulteriormente aggravato le condizioni economiche e sociali dei paesi europei, impedendo ai governi nazionali il proseguimento di politiche di sviluppo.

Allo stesso tempo, si è consolidata la consapevolezza delle autorità comunitarie della ineludibilità degli interventi di riforma di carattere strutturale volti a favorire la ripresa produttiva.

In questa prospettiva si colloca la manovra di finanza pubblica delineata dal Governo per il periodo assunto a riferimento del DPEF, vale a dire per gli anni dal 2003 al 2006.

In particolare, come detto in precedenza, per quanto concerne il 2003, si prospetta una crescita del PIL del 2,3 per cento; quanto alla finanza pubblica, si pone l'obiettivo di un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nella misura dell'1,5 per cento. Il valore complessivo della manovra ammonta a circa 20 miliardi di euro ed esprime il nesso tra i vincoli europei e lo stato attuale della finanza pubblica nel nostro Paese.

Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, la manovra finanziaria delineata per il 2003 prospetta il ricorso ad interventi correttivi volti, in particolare, a contenere il disavanzo tendenziale. A questo riguardo va considerato, in particolare, il decreto-legge n. 209

del 2002, il quale apporta alcune modifiche alla disciplina fiscale vigente con riferimento ai profili cui va ascritto l'andamento negativo registrato nei mesi scorsi delle entrate tributarie, soprattutto per quanto concerne l'IRPEG.

Gli interventi correttivi inseriti nel disegno di legge finanziaria intendono garantire maggiori entrate per circa 8.000 milioni di euro, in larga parte riconducibili al concordato per gli anni pregressi e alla riapertura dei termini per il rimpatrio e la regolarizzazione di attività detenute all'estero, e minori spese correnti per circa 5.800 milioni di euro, di cui parte consistente dovrebbe essere assicurata dalle disposizioni sul Patto di stabilità interno. Vanno poi considerate le misure finalizzate a ridurre le spese in conto capitale per circa 2.200 milioni di euro.

La manovra contempla, insieme agli interventi correttivi richiamati sinteticamente in precedenza, alcune misure di carattere espansivo per un valore, in termini di effetti sull'indebitamento netto, di circa 6.400 milioni di euro. Si tratta, in particolare, dell'avvio della riforma fiscale, in primo luogo attraverso le modifiche apportate alla disciplina dell'IRPEF; degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e delle maggiori spese in conto capitale relative, in particolare, al rifinanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui si è prevista l'istituzione.

In sostanza, la finanziaria non si compone soltanto di interventi correttivi, ma contiene numerose disposizioni dirette a promuovere lo sviluppo. In questo senso, il disegno di legge finanziaria risulta pienamente coerente con l'indirizzo fino ad oggi seguito dal Governo e dalla maggioranza che ha evitato — sia pure in una condizione straordinaria, caratterizzata da forti incertezze e notevoli difficoltà — l'adozione di misure drastiche che, determinando un contenimento della domanda, avrebbero prodotto l'effetto di pregiudicare definitivamente le prospettive di ripresa.

L'impegno del Governo ad evitare il ricorso a interventi correttivi di carattere tradizionale, a partire dall'aumento gene-

ralizzato della tassazione, merita, quindi, pieno apprezzamento.

Ciò appare tanto più evidente in considerazione del fatto che un ulteriore specifico elemento di criticità che contraddistingue il nostro Paese è costituito dalla non compiuta realizzazione del processo di evoluzione in senso federalista dell'assetto istituzionale.

Va in proposito rilevato che la riforma del titolo V della Costituzione approvata nell'ultimo scorcio della precedente legislatura, nonostante le diffuse perplessità non soltanto delle forze politiche allora all'opposizione, ma anche della più autorevole dottrina, ha rapidamente manifestato i suoi difetti. Si tratta, infatti, di una riforma che non affronta adeguatamente il problema costituito dalla stretta connessione tra i profili istituzionali, relativi alla revisione del riparto delle competenze e al trasferimento di importanti funzioni dallo Stato agli altri livelli di governo, e i profili finanziari. Si è, in altri termini, disegnato un assetto precario che attribuisce nuovi compiti e funzioni, in particolare alle regioni, senza tuttavia preoccuparsi di dotare gli stessi enti delle risorse necessarie per esercitare concretamente i poteri loro affidati.

Siamo, quindi, in presenza del rischio di un federalismo senza responsabilità che potrebbe innescare tensioni e provocare una conflittualità endemica. Fino ad oggi, fortunatamente, ciò non è avvenuto per il senso di responsabilità che ha ispirato l'operato del Governo e degli enti territoriali, consentendo l'avvio di un puntuale e approfondito confronto sui singoli aspetti relativi all'attuazione della riforma.

A ciò si aggiunga la valutazione per cui una ormai larga serie di interventi legislativi del Parlamento deve avvenire nel rispetto di obiettivi e garanzie di diritti (spesso soggettivi), derivanti da trattati internazionali, con una sostanziale cessione di sovranità verso l'alto che fa assumere sempre più corpo ad una *devolution* verso l'Europa.

In questa situazione, assume un'importanza fondamentale la legge finanziaria. Infatti, in assenza di un disegno compiuto

per la definizione dei rapporti fra lo Stato e gli enti territoriali, la finanziaria diventa lo snodo decisivo per la individuazione dei principi e delle regole che devono presiedere al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In questo senso, la funzione centrale della finanziaria nell'ambito del sistema normativo nazionale risulta ulteriormente rafforzata; essa, infatti, costituisce la sede in cui si devono risolvere alcune fondamentali questioni, in primo luogo di ordine quantitativo, relative alla individuazione della misura in cui i diversi livelli di Governo sono chiamati a cooperare al conseguimento degli impegni assunti con il Patto di stabilità e di crescita.

Allo stesso tempo, tuttavia, alla finanziaria spetta definire, sia pure in via transitoria, in attesa della individuazione di un assetto compiuto, la cornice entro la quale deve esercitarsi l'autonomia degli enti territoriali per assicurare la coerenza complessiva delle scelte strategiche adottate dai diversi livelli di Governo. Non è, quindi, casuale che in più parti il disegno di legge in discussione ribadisca l'esigenza di una disciplina organica e coerente del federalismo fiscale e sottolinei il carattere transitorio di alcune misure in esso recate, volte a garantire il coordinamento della finanza pubblica. In questa prospettiva devono intendersi le diverse disposizioni contenute nel provvedimento, a partire da quelle contenute nella parte riguardante il Patto di stabilità interno, che intendono evitare incoerenze e contraddizioni degli indirizzi strategici di governo. Esemplari, al riguardo, appaiono le misure volte a contenere gli aumenti del livello di tassazione rimessi all'autonoma determinazione degli enti territoriali entro dimensioni compatibili con l'obiettivo strategico di procedere ad una prima riduzione del carico tributario gravante sui cittadini e le imprese.

La legge finanziaria delinea, quindi, gli indirizzi fondamentali entro cui la disciplina di interi comparti (da quello fiscale a quello sanitario) deve muoversi. In questo senso, il concorso di tutti gli enti territoriali al rispetto degli impegni deri-

vanti dall'appartenenza all'Unione economica e monetaria, lungi dal costituire un mero vincolo, può offrire l'occasione per massimizzare i risultati raggiungibili con una efficace politica economica.

Venendo più in particolare alle singole disposizioni del provvedimento, occorre sottolineare che le stesse sono state oggetto di alcune correzioni e integrazioni nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio.

In risposta ad alcuni rilievi mossi dai rappresentanti delle forze di opposizione, merita sottolineare, in proposito, che l'esame effettuato dalla Commissione Bilancio è stato tutt'altro che formale ed inconcludente.

Se, infatti, per un verso è innegabile che la Commissione ha dovuto prendere atto del fatto che la soluzione di specifiche questioni non era possibile nei ristretti tempi a sua disposizione, per cui sono stati accantonati alcuni articoli, per altro verso è indubbio che in Commissione si è svolto un confronto assai approfondito ed è stato effettuato un lavoro istruttorio di notevole importanza. Non è, quindi, affatto irrilevante, sia sotto il profilo del numero sia sotto quello del contenuto, la portata delle modifiche introdotte dalla Commissione

Quanto al primo aspetto, sono stati approvati dalla Commissione ben 33 emendamenti, senza considerare quelli identici. Quanto al secondo aspetto, sono state introdotte disposizioni di notevole rilievo, quali quelle relative alla proroga delle incentivazioni per le spese di ristrutturazione edilizia nonché quelle, attese da molto tempo dagli operatori del settore, volte a modificare il trattamento delle associazioni sportive dilettantistiche.

Costituisce, pertanto, una dimostrazione di senso di responsabilità e di attenzione nei confronti delle diverse istanze avanzate anche nel corso delle audizioni svolte, la decisione di rimettere alla discussione dell'Assemblea l'individuazione delle modifiche da apportare ad alcuni articoli che in Commissione sono stati accantonati.

La compressione dei tempi a disposizione unitamente al fatto che, contempo-

aneamente, si svolgeva la discussione del già citato decreto-legge n. 209 del 2002, non hanno consentito alla Commissione di sciogliere tutti i nodi emersi. Allo stesso tempo, tuttavia, è stata effettuata una discussione aperta che si è avvalsa del contributo di tutte le forze politiche e degli apporti informativi e valutativi forniti dai soggetti intervenuti nelle audizioni. Esempio, in proposito, appare la discussione svolta sulle problematiche relative alle aree sottoutilizzate, con particolare riferimento al Mezzogiorno. Al riguardo, è emerso che le misure a sostegno di tali aree non si esauriscono nelle disposizioni specificamente contenute nel disegno di legge finanziaria, dovendosi considerare anche gli effetti positivi che potranno derivare dagli ulteriori interventi posti in essere dal Governo, anche in altra sede. Particolarmente significativi, in proposito, appaiono le disposizioni volte a favorire la realizzazione delle infrastrutture.

In sostanza, i problemi delle aree sottoutilizzate vanno affrontati attraverso la combinazione di diverse misure che si caratterizzano per la coerenza di fondo. Decisive, al riguardo, potranno risultare le iniziative finalizzate al consolidamento della cultura della legalità, presupposto indispensabile per la creazione di un clima favorevole all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nel Mezzogiorno, e per il miglioramento culturale e professionale delle risorse umane.

Le politiche per il Mezzogiorno devono intendersi connotate, per immagine, da un ideale triangolo, che pone ad un vertice le risorse, ad un altro gli strumenti legislativi di incentivazione e ad un altro ancora indici elevati nell'efficienza dell'erogazione.

Quanto alle risorse complessivamente stanziati per le aree sottoutilizzate, va precisato che esse sono pari a 8,5 miliardi di euro riguardo ai «fondi nazionali» previsti dalla legge finanziaria. È importante considerare che tale cifra coincide con lo 0,65 per cento del PIL — rapporto medio degli ultimi anni — esattamente come previsto dal Patto per l'Italia, il 26 per cento in più dei 6,7 miliardi stanziati

dalla legge finanziaria 2002. Dalla somma di tali risorse con quelle previste per cofinanziare gli interventi comunitari e quelle già previste nelle precedenti leggi finanziarie si giunge a risorse disponibili per il Mezzogiorno pari a 47 miliardi di euro. È importante altresì precisare che si tratta di risorse impegnabili subito (o già impegnate) e spendibili tra il 2003 ed il 2006. Anche in questa circostanza una valutazione comparativa rende più efficace il concetto: si tratta dell'11,3 per cento in più della legge finanziaria 2002 e del 16 per cento in più della legge finanziaria 2001.

Questi dati rendono ragione della centralità che il Governo ha riconosciuto alle problematiche del Mezzogiorno, così come previsto nel DPEF che pone come obiettivo strategico quello di un ritmo di crescita del Sud costantemente più elevato che nel resto del Paese al fine di cogliere l'obiettivo, sancito a Lisbona, di indici occupazionali del 60 per cento entro il 2008.

Per quanto concerne gli strumenti di incentivazione, risulta pienamente condivisibile l'intenzione del Governo di privilegiare quelli che si dimostrino più efficaci in termini di risultati. D'altra parte, non si possono trascurare i riflessi che alcune delle misure in questione determinano sui saldi di finanza pubblica; una oculata gestione non può prescindere dal considerare che agli oneri a carico della finanza pubblica devono corrispondere concreti e apprezzabili benefici per il sistema produttivo e per l'allargamento dell'occupazione.

Nel recente passato è purtroppo accaduto che alcune misure di incentivazione in forma automatica siano state introdotte a prescindere da adeguate verifiche; ciò può aver determinato anche comportamenti scorretti cui il Governo ha cercato di porre rimedio. È peraltro evidente che maggioranza e Governo non nutrono alcun pregiudizio nei confronti di interventi di sostegno che siano stati introdotti nella precedente legislatura e che si siano dimostrati utili a conseguire gli obiettivi prefissati. Allo stesso tempo occorre, tuttavia, garantire che le condizioni di frui-

zione degli incentivi non mettano a repentaglio gli obiettivi di finanza pubblica.

Il disegno di legge finanziaria prospetta, in particolare, l'istituzione di un fondo unico per le aree sottoutilizzate, in cui dovrebbero confluire gli stanziamenti riferiti a diversi strumenti di incentivazione. Si tratta di un'ipotesi che si giustifica in relazione all'obiettivo di massimizzare i risultati, assicurando un più rapido e proficuo utilizzo delle risorse a disposizione in relazione al gradimento del mercato e dei beneficiari. Al CIPE è attribuita la possibilità di rimodulare e ridestinare le risorse appostate presso i «fondi» del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia in relazione agli strumenti di incentivazione ad essi rispettivamente attribuiti.

In particolare, la possibilità di variare la destinazione delle risorse per privilegiare gli strumenti che si dimostrino più efficaci costituisce un elemento di flessibilità che merita pieno apprezzamento. Diffuse preoccupazioni hanno peraltro suscitato le disposizioni dell'articolo 40 per il timore, rappresentato da alcune delle parti sociali, che il meccanismo individuato rischi di indebolire la portata agevolativa degli interventi di sostegno. Si tratta di rilievi che meritano un'approfondita valutazione da parte del Parlamento e che potranno trovare adeguata risposta nel prosieguo della discussione.

Quanto alle altre disposizioni recate dal disegno di legge, si può osservare che gli articoli da 2 a 5 sono volti a definire il primo modulo della riforma del sistema fiscale statale.

In particolare, l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate ad avviare, a partire dal 2003, la riforma dell'IRPEF contenuta nel disegno di legge recante la delega per la riforma del sistema fiscale statale. Il provvedimento di delega, nel testo attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, prevede: l'individuazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione, tenendo conto delle condizioni familiari (cosiddetta *no tax area*); la progressiva sostituzione delle detrazioni con dedu-

zioni; la concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi in modo da garantire la progressività dell'imposizione; l'articolazione delle deduzioni in relazione a specifici valori e finalità (tra gli altri, famiglia, casa, sanità e istruzione). Degli sgravi introdotti con l'articolo 2 del disegno di legge finanziaria beneficeranno in gran parte i contribuenti con redditi medio-bassi.

Nel corso dell'esame in Commissione, è stato approvato all'articolo 2 un emendamento che intende, per un verso, aumentare l'entità della deduzione riconosciuta a favore dei soggetti che percepiscono redditi diversi da quello di lavoro dipendente, di pensione o di lavoro autonomo di impresa minore e, per altro verso, eliminare la clausola di salvaguardia in forza della quale i contribuenti potevano applicare il regime IRPEF vigente alla data del 31 dicembre del 2002 per il calcolo dell'imposta dovuta nel 2003 qualora dall'applicazione delle nuove disposizioni previste all'articolo 2 del disegno di legge fosse derivato un aggravio della tassazione. Trattandosi di un emendamento oneroso, la sua approvazione ha comportato l'utilizzo di una parte preponderante degli stanziamenti allocati nel Fondo di riserva per le spese correnti, esposto in un'apposita voce della tabella C.

Occorre considerare lo sforzo compiuto dal Governo per avviare, sia pure in una situazione obiettivamente difficile per la finanza pubblica, il disegno di riforma delineato dal provvedimento di delega attualmente in discussione al Senato, privilegiando in particolare i percettori dei redditi medio-bassi.

Un'ulteriore modifica introdotta nel corso dell'esame dell'articolo 2 attiene alla proroga delle disposizioni che consentono la detrazione ai fini IRPEF, per il periodo di 10 anni, del 36 per cento delle spese destinate alle ristrutturazioni edilizie. In questo caso si è dovuto fissare in 40.000 euro l'importo complessivo delle spese detraibili. Tale limitazione risponde ad un duplice obiettivo; da un lato, quello di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro lato, quello di privi-

legiare le categorie meno abbienti. Sotto quest'ultimo profilo, la limitazione risulta pienamente coerente con le modifiche apportate dal medesimo articolo 2 alla disciplina IRPEF.

L'articolo 3 dispone la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF deliberati successivamente al 29 settembre 2002, in attesa di un accordo fra Stato, regioni ed enti locali, in sede di Conferenza unificata, che regoli i meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

Nel corso dell'esame in Commissione si è inteso precisare che gli aumenti delle addizionali oggetto di sospensione sono quelli che non hanno carattere meramente confermativo delle aliquote già in vigore nell'anno 2002.

Lo stesso articolo 3 dispone l'istituzione di una Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Tale ultima disposizione è stata oggetto di alcuni interventi correttivi apportati dalla Commissione bilancio, tra i quali merita richiamare, in particolare, la previsione di una precisa scansione temporale dell'attività della Commissione, in modo di segnare più puntualmente il percorso verso la definizione di un assetto duraturo della materia recata dall'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Si è, quindi, stabilito che la Commissione debba presentare la sua relazione al Governo entro il 31 marzo 2003 e che nel mese successivo il Governo debba riferire al Parlamento indicando gli interventi, anche di carattere legislativo, che si ritengono necessari per dare attuazione al citato articolo 119.

L'articolo 4 reca alcune modifiche alla disciplina dell'IRPEF dirette a ridurne l'aliquota, stabilita nella misura del 36 per cento a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, e nella misura del 35 per cento a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003. In particolare, l'aliquota viene ulteriormente

ridotta, a decorrere dal 1o gennaio 2003, per collocarsi al 34 per cento.

Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 4, merita sottolineare che esse risultano coerenti con gli indirizzi di riforma prospettati nel disegno di legge delega attualmente all'esame al Senato e con le più recenti iniziative del Governo, con particolare riferimento al decreto-legge n. 209 del 2002. Si tratta, infatti, di prospettare una riduzione generalizzata e indiscriminata del carico tributario gravante sulle imprese, superando i regimi di favore introdotti nella scorsa legislatura che hanno determinato significative disparità di trattamento tra diverse categorie di imprese. Il Governo e la maggioranza intendono quindi realizzare una riforma del trattamento tributario riservato alle attività produttive che si muova in direzione di una semplificazione dei regimi e della progressiva eliminazione di quegli aspetti che siano suscettibili di determinare disallineamenti, a vantaggio di alcune imprese e a scapito di altre.

L'articolo 5 reca alcune modifiche alla normativa sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con particolare riferimento alla determinazione della base imponibile, al fine di ridurre l'incidenza sulla stessa del costo del lavoro. Merita in proposito ricordare che tale finalità era chiaramente indicata nella risoluzione parlamentare di approvazione del DPEF 2003-2006 e il Patto per l'Italia stipulato con le parti sociali.

L'articolo 6 introduce l'istituto del concordato triennale diretto a consentire la definizione preventiva, per la durata di tre anni, della base imponibile ai fini IRPEF e IRAP relativamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo realizzati nel triennio successivo dal contribuente. Possono accedere al concordato le persone fisiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che, nel periodo precedente a quello in corso alla data della definizione del concordato, abbiano realizzato ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. L'istituzione del concordato preventivo triennale è prevista esplicitamente dal disegno di legge delega di riforma

fiscale, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo. L'istituto risponde essenzialmente all'obiettivo di semplificare gli adempimenti tributari per i soggetti interessati, i quali potrebbero avvalersi del vantaggio di conoscere in anticipo l'onere fiscale cui sarebbero tenuti.

L'articolo 7 reca disposizioni dirette ad introdurre il concordato fiscale per gli anni pregressi. Il concordato interessa i percettori di redditi di impresa, di lavoro autonomo, di quelli derivanti dalla partecipazione in società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e di redditi agrari di cui all'articolo 29 del medesimo testo unico, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre del 2001. La definizione automatica contenuta nell'articolo consente, a seguito di una proposta presentata dall'agenzia delle entrate ai contribuenti, di individuare i maggiori importi dovuti dai contribuenti stessi, in termini di imposte sui redditi, IVA e IRAP, ottenuti a seguito di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria per la individuazione dell'imponibile fiscale.

L'articolo 8 consente agli imprenditori che si siano avvalsi del concordato per la definizione automatica dei redditi di impresa, ai sensi dell'articolo 7, di procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino relativamente al periodo di imposta 2002.

L'articolo 9 contiene disposizioni per la definizione delle liti fiscali pendenti alla data del 29 settembre 2002, aventi un valore non superiore a 20.000 euro, mediante il pagamento da parte del contribuente ricorrente di una somma predefinita in relazione al valore delle liti. In linea generale, le disposizioni volte a consentire la chiusura delle controversie in sede stragiudiziale intendono conseguire anche l'obiettivo di una riduzione del contenzioso pendente.

L'articolo 10 dispone la proroga di alcune disposizioni agevolative per il settore agricolo aventi natura fiscale, fatta eccezione per il comma 5, che concerne

uso dell'acqua pubblica e denunce dei pozzi.

L'articolo 11 dispone la riapertura dei termini per l'effettuazione delle operazioni di emersione delle attività finanziarie detenute all'estero, ai sensi del decreto-legge n. 350 del 2001, ed apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina delle medesime operazioni. In particolare, è possibile avvalersi della disciplina sopra richiamata per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2003. Si dispone, inoltre, che la somma da versare ai fini dell'emersione è pari al 4 per cento dell'importo delle attività finanziarie indicate nella dichiarazione di emersione, anziché al 2,5 per cento, come previsto dal citato decreto-legge n. 350 del 2001.

Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte alcune disposizioni aggiuntive di carattere fiscale. In particolare, mediante l'inserimento di due nuovi articoli, si è disposta l'istituzione di un prelievo speciale sui redditi di impresa derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita e da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali del materiale pornografico. Si è inoltre provveduto alla definizione, ai fini specifici della disciplina che si introduce, del concetto di materiale pornografico. In aggiunta alla normativa da applicare ai fini delle imposte sui redditi, si è disposta la modifica del regime IVA riferito alle pubblicazioni pornografiche, escludendole dalla fruizione del regime speciale di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le disposizioni introdotte riproducono in larga parte la normativa recentemente adottata in Francia; si tratta di assumere l'importanza che la leva fiscale può svolgere quale strumento di indirizzo delle scelte dei consumatori in modo da disincentivare la fruizione di prodotti suscettibili di offendere il buon costume.

Sempre per quanto concerne la materia tributaria, la Commissione ha poi approvato una disposizione di carattere interpretativo volta a precisare che l'esenzione dal pagamento dell'ICI degli immobili de-

stinati ai compiti istituzionali è applicabile anche ai consorzi tra gli enti territoriali e gli altri enti comunque esenti dall'imposta ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Gli articoli da 15 a 22 sono finalizzati a garantire il controllo e il contenimento delle dinamiche di aumento della spesa pubblica, intervenendo sia sullo sviluppo quantitativo della spesa corrente sia sulla razionalizzazione delle procedure.

In particolare, l'articolo 15 reca misure volte a ridurre le spese, non aventi natura obbligatoria, relative agli acquisti di beni e di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. L'articolo introduce altresì un meccanismo di flessibilità nella gestione del bilancio attraverso la previsione della costituzione di un fondo presso ciascuno stato di previsione da ripartire in ragione delle esigenze di spesa che si realizzano nel corso dell'esercizio finanziario.

Il comma 1 dispone la riduzione, nella misura del 10 per cento per l'anno 2003, degli stanziamenti iniziali previsti nelle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri relativi alle spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria.

L'articolo 16 è finalizzato ad estendere il ricorso a procedure concorsuali negli appalti pubblici di servizi e forniture, nonché ad ampliare a tutte le amministrazioni pubbliche gli acquisti tramite CONSIP, in modo da realizzare ulteriori economie di gestione. La norma si inserisce nel quadro del piano di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, avviato con la legge finanziaria 2000 e successivamente esteso ad altri soggetti pubblici.

L'articolo 17 introduce alcune disposizioni in materia di innovazione tecnologica; in particolare, si istituisce il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, e si prevede la possibilità di reperire i finanziamenti necessari per la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale

dei servizi con il ricorso a convenzioni e a forme di sponsorizzazione.

L'articolo 18 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di acquisire informazioni presso le pubbliche amministrazioni al fine di assicurare un controllo sistematico delle operazioni di incasso e pagamento, da realizzare anche attraverso l'introduzione di un meccanismo uniforme di codificazione su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 19 detta la disciplina del patto di stabilità interno relativamente al triennio 2003-2005. Il comma 1 provvede a definire le finalità del patto in relazione al nuovo testo del titolo V della Costituzione; le regole del patto di stabilità interno sono, infatti, correlate all'esigenza di assicurare il concorso di regioni ed enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica definiti sulla base del patto di stabilità e crescita e la condivisione delle relative responsabilità.

Con riferimento al vincolo relativo alla spesa, rispetto alla disciplina precedente la principale modifica relativa alle modalità di determinazione del disavanzo pare individuabile nella lettera *e*) del comma 5, che prevede l'esclusione dal computo del disavanzo delle spese per l'acquisto di beni e servizi. Ciò nonostante, per tali spese viene comunque previsto uno specifico vincolo, più severo di quello relativo al disavanzo, in quanto si dispone che il loro ammontare per l'esercizio 2003 non possa superare l'importo delle spese sostenute nel 2001. Il comma 8 regola la disciplina del patto di stabilità interno per il 2003 e il 2004. Si stabilisce che il disavanzo finanziario non deve risultare superiore a quello registrato nell'anno precedente, aumentato del tasso d'inflazione programmato indicato dal DPEF. Sempre in base all'articolo 19, per gli anni 2003 e 2004 resta confermato che per le regioni a statuto ordinario la spesa corrente non dovrà superare quella dell'anno precedente, aumentata del tasso di inflazione programmata, stabilito, rispettivamente per ciascuno dei due anni, nell'1,4 e nell'1,3 per cento.

L'articolo 20 reca un complesso di disposizioni riguardanti specificamente la finanza regionale. Tra le altre cose, si dispone la ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente che residuano dalla pressoché integrale soppressione disposta dal decreto legislativo n. 56 del 2000, per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si provvede, poi, a spostare al 30 giugno 2003 il termine entro cui si dovrà procedere alla rideterminazione delle aliquote dei tributi e delle compartecipazioni ai tributi erariali, a partire dalla compartecipazione IVA, che in base al citato decreto legislativo n. 56 del 2000 sono destinati alle regioni per il finanziamento delle loro funzioni ordinarie. Contestualmente, si sposta al 1° gennaio 2004 il termine per la cessazione dei trasferimenti erariali connessi all'attribuzione di funzioni e compiti effettuata ai sensi della legge n. 59 del 1997, con esclusione delle risorse relative al trasporto pubblico locale, della salute umana e della sanità veterinaria. Lo stesso articolo reca alcune disposizioni riferite specificamente al contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana e alla regolazione finanziaria dei rapporti tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 21 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2003, sulla base dei medesimi criteri già adottati per l'anno precedente, dettando altresì disposizioni per il riparto delle risorse aggiuntive annuali calcolate sulla base del tasso di inflazione programmato, pari a 151 milioni di euro. Come già nelle finanziarie precedenti, la disposizione è finalizzata a dettare criteri certi per la definizione dell'entità e per il riparto dei trasferimenti spettanti agli enti locali nel 2003, in attesa del riordino del sistema complessivo dei trasferimenti agli enti locali improntato al federalismo fiscale.

Al fine di incentivare gli investimenti locali, l'articolo 21 provvede a incrementare le disponibilità di conto capitale destinate agli investimenti degli enti locali,

per l'anno 2003, prevedendo un incremento di 60 milioni di euro del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, un finanziamento di 87 milioni di euro per gli investimenti dei piccoli comuni e di 15 milioni di euro destinati alle spese di investimento delle unioni di comuni.

L'articolo 22 estende al triennio 2003-2005 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative al controllo sui flussi di tesoreria degli enti locali e degli enti pubblici. Si tratta di una serie di misure dirette ad imporre, da un lato, limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria unica che presentano elevate giacenze e, dall'altro, vincoli sui tiraggi dai conti stessi da parte dei soggetti intestatari dei conti, con l'obiettivo del contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 23 determina l'onere a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale dei comparti del pubblico impiego e per gli aumenti retributivi al personale non contrattualizzato. Gli importi indicati costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali a decorrere dal 2003. Si incrementano di 570 milioni di euro, per l'anno 2003, le risorse previste dalla finanziaria 2002 per la contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato, da destinare anche all'incentivazione della produttività. Ne consegue che le risorse a ciò destinate a decorrere dall'anno 2003, ammontano a complessivi 2.869,85 milioni di euro.

L'articolo 24 prevede la rideterminazione degli organici delle amministrazioni pubbliche anche in base al processo di riforma delle amministrazioni statali e delle disposizioni di riordino di specifici settori e al trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali. La norma dispone, anche per l'anno 2003, il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni, con la previsione di specifiche disposizioni nei settori della sanità e della sicurezza.

Nel corso dell'esame in Commissione si è proceduto ad una parziale modifica delle disposizioni di deroga al generale blocco includendo anche la tutela dei beni culturali, in aggiunta alla sicurezza pubblica e alla difesa nazionale, tra le finalità per le quali può essere concessa l'autorizzazione di nuove assunzioni.

Si è inoltre stabilita la possibilità di deroga per i concorsi che siano già in corso di svolgimento e che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria entro la fine del 2002. Sempre nel corso dell'esame in Commissione, si è provveduto a mantenere ferma la possibilità di assunzioni a tempo determinato per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia spaziale italiana, e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente i cui oneri non siano a carico della finanza pubblica. Si tratta di una modifica che può assumere notevole rilievo in ragione dell'esigenza di un potenziamento delle attività di ricerca, da più parti sollecitata.

L'articolo 25 contiene disposizioni in materia di organizzazione scolastica dirette a consolidare il processo di razionalizzazione avviato in base alla legge finanziaria 2002 (che ha previsto una riduzione di personale docente nel triennio 2003-2005), nonché a ridurre il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, in conseguenza della revisione dei parametri per la determinazione degli organici relativi ai collaboratori scolastici, della restituzione ai compiti istituzionali del personale utilizzato presso i distretti scolastici, nonché delle modifiche apportate alla disciplina concernente il collocamento fuori ruolo del personale dichiarato inidoneo a svolgere le proprie mansioni. Tra le altre cose, si provvede a stabilire in via generale in 18 ore settimanali l'orario minimo delle cattedre, pur precisando che tale regola debba essere applicata mediante il ricorso a moduli organizzativi diversi, a tal fine disponendosi, in base ad una specifica modifica apportata dalla Commissione Bilancio, che si debba prestare particolare attenzione, oltre che alla salvaguardia dell'unitarietà di insegnamento di ciascuna

disciplina, alle aree delle zone montane dei comuni minori.

Sono inoltre previste specifiche disposizioni volte ad incentivare le istituzioni scolastiche ad avvalersi del cosiddetto *outsourcing*, vale a dire al ricorso, mediante affidamento in appalto, ad imprese esterne per le attività di pulizia, di igiene ambientale e, in base ad una modifica introdotta dalla Commissione Bilancio, di vigilanza dei locali scolastici.

L'articolo 26 congela — anche per il triennio 2003-2005 — gli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita.

L'articolo 27 determina l'adeguamento per l'anno 2003 degli stanziamenti del bilancio statale a favore della gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Gli incrementi concernono la quota assistenziale a carico dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Nel corso dell'esame in Commissione a tale articolo sono state apportate due integrazioni. La prima prevede che l'INAIL debba destinare il 5 per cento delle risorse derivanti dalla dismissione del proprio patrimonio immobiliare alla realizzazione di asili per l'infanzia e di altre strutture a tutela della famiglia. Tale previsione risulta coerente con le iniziative, recentemente adottate dal Governo e condivise dalla maggioranza, di promuovere la realizzazione di asili nido, in modo da coprire progressivamente la domanda che attualmente non risulta soddisfatta. La seconda modifica riguarda i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas che a seguito delle operazioni di separazione societaria o per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo. Si stabilisce,

quindi, che tali lavoratori possano proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni.

L'articolo 28 provvede ad integrare il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato.

Nel corso dell'esame in Commissione, è stato approvato un emendamento di notevole importanza che reca norme interpretative delle disposizioni introdotte dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, in materia di incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati. In particolare, per un verso si precisa che le suddette disposizioni debbono interpretarsi nel senso che l'incremento delle pensioni, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale. Per altro verso, si interpreta il comma 2 dell'articolo 38 nel senso che l'incremento delle pensioni a 516,46 euro spetta anche ai ciechi civili titolari della relativa pensione. Da ultimo, si introduce una disposizione interpretativa della lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 38 che detta le condizioni per il calcolo dell'aumento del reddito annuo (6.713,98 euro) che permette di beneficiare dell'incremento delle pensioni negli anni successivi al 2002.

L'articolo 29 prevede la soppressione dell'INPDAI ed il conseguente trasferimento all'INPS delle sue strutture e funzioni. La disposizione, resa necessaria per la situazione di squilibrio finanziario in cui versa l'istituto, dispiegherà i suoi effetti a far data dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e stabilisce anche la contestuale iscrizione dei soggetti assicurati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un emendamento il quale prevede che il bilancio consuntivo dell'INPDAI (che viene soppresso per con-

fluire nell'INPS) relativo all'esercizio 2002 sia deliberato dal comitato di integrazione. Le attività e le passività del soppresso ente sono trasferite alle gestioni dell'INPS, in particolare, alla evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche e alle gestioni individuate dal comitato stesso per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.

L'articolo 30 dispone la totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età possedute all'atto del pensionamento. La piena cumulabilità viene consentita a condizione che all'atto del pensionamento il soggetto interessato abbia maturato i 58 anni di età anagrafica e i 37 anni di contributi. Il regime di cumulabilità è applicato anche alle persone già pensionate in possesso dei predetti requisiti anagrafici e contributivi.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un emendamento con il quale si consente a coloro che sono stati rimborsati dei contributi versati alle casse di previdenza per liberi professionisti in forza di leggi vigenti, di ripristinare i periodi di anzianità pregressa anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione, restituendo alle ex casse di appartenenza le somme rimborsate con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

L'articolo 31 detta nuove regole per l'impiego e la gestione delle risorse che affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali, prevedendo altresì la definizione dei livelli delle prestazioni sociali da erogare su tutto il territorio nazionale. In particolare si prevede l'attenuazione del vincolo di destinazione previsto dalle singole leggi di settore, ferma restando la necessità di assicurare prioritariamente le risorse per il rispetto dei diritti soggettivi.

L'articolo 32, recante disposizioni sui redditi prodotti all'estero, contiene, nel testo modificato dalla Commissione Bilancio, alcune norme volte a stabilire che le economie derivanti dall'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso

alle prestazioni INPS da parte di soggetti titolari residenti all'estero siano destinate all'incremento delle risorse per la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, ai sensi della legge n. 16 del 1980, oltre che al finanziamento degli indennizzi previsti per i beni ed i diritti perduti nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 137 del 2001), come già previsto nel testo presentato dal Governo.

L'articolo 33 assoggetta i cittadini che usufruiscono di cure termali, a partire dal 1o gennaio 2003, al pagamento di un *ticket* massimo di 50 euro; nel testo originario del disegno di legge, il contributo a carico dei cittadini era fissato in 70 euro. La Commissione Bilancio ha peraltro provveduto ad estendere l'esenzione dal pagamento del *ticket* alle categorie che sono già esentate dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Il comma 2 è inteso ad ampliare e specificare gli adempimenti a carico delle regioni per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria, qualificandoli come condizioni per poter accedere agli stanziamenti statali del Fondo sanitario per gli anni 2003, 2004 e 2005 nella loro integrità.

La Commissione Bilancio ha inoltre previsto che le regioni debbano predisporre una relazione annuale da presentare al Parlamento sull'attuazione degli adempimenti cui sono tenute in tema di monitoraggio e di controllo della spesa sanitaria e sui risultati conseguiti. Si dispone, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 85, comma 3, della legge finanziaria per il 2001, che aveva ridotto, nel 2002, da 70.000 lire a 23.000 lire, l'importo massimo (per ricetta) a carico del cittadino del *ticket* per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche. Il comma 4 aumenta lo sconto sul prezzo dei medicinali che le farmacie sono tenute a praticare al servizio sanitario nazionale in base alla legge n. 662 del 1996 (articolo 1, comma 40). Il comma 7 proroga le disposizioni del

decreto-legge n. 63 del 2002, in materia di riduzione del prezzo dei farmaci.

L'articolo 35, recante alcune misure incentivanti a favore della ricerca farmaceutica, è stato oggetto di interventi integrativi da parte della Commissione Bilancio. In particolare, si è stabilito che tra gli indicatori in base ai quali viene determinato il « premio di prezzo » per le aziende del settore che effettuano investimenti nella ricerca debbano essere inclusi il volume annuale assoluto di investimenti produttivi e in ricerca, il numero degli occupati nella ricerca e i livelli annuali delle esportazioni.

Gli articoli da 36 a 44 contengono misure finalizzate al finanziamento degli investimenti. Al riguardo, occorre ribadire quanto rilevato in precedenza per cui nell'anno 2003 è previsto un cospicuo incremento di risorse destinate al Mezzogiorno.

In particolare, l'articolo 36 consente al CIPE di modificare l'allocazione degli stanziamenti del « Fondo per le aree sottoutilizzate », previsto dal successivo articolo 37 e delle risorse del « Fondo unico per gli incentivi alle imprese », di cui all'articolo 52 della legge n. 488 del 1998, limitatamente alla parte destinata agli interventi relativi alle legge n. 488 del 1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area). La diversa allocazione dovrebbe essere effettuata in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari ovvero all'andamento della domanda delle singole misure di incentivazione, al fine di evitare la insufficiente utilizzazione delle risorse disponibili (e quindi di aumentare l'efficienza di erogazione delle somme).

L'articolo 37 dispone, come ricordato in precedenza, l'istituzione, a decorrere dal 2003, del Fondo per le aree sottoutilizzate. Nel Fondo confluiranno le risorse già allocate nel Fondo per le aree sottoutilizzate, relative sia all'intervento straordinario nel Mezzogiorno sia all'intervento ordinario nelle aree sottoutilizzate, del Fondo per l'imprenditoria giovanile e delle risorse iscritte in bilancio per i crediti di

imposta per investimenti e per nuove assunzioni. L'articolo 37 prevede, inoltre, a assegnare al nuovo Fondo risorse aggiuntive, di cui la parte preponderante è riferita all'anno 2005 (infatti, a fronte dello stanziamento di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si prospetta la destinazione di 7.000 milioni di euro per il 2005).

L'articolo 38 reca un intervento di riforma e semplificazione del Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Tale Fondo si configura come uno strumento di supporto finanziario alla progettualità di una serie di soggetti individuati dalla norma. Esso opera sull'intero territorio nazionale, ma prevede la priorità per i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario. Il Fondo ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte degli utilizzatori.

L'articolo 39 istituisce un Fondo rotativo per le opere pubbliche presso la Cassa depositi e prestiti, con dotazione iniziale di 1 miliardo di euro. Tale consistenza iniziale può essere variata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti. Il Fondo si alimenta con i rimborsi versati dai beneficiari: esso ha la finalità di offrire sostegno finanziario ad interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche attraverso concessione di costruzione e gestione o affidamento a contraente generale

L'articolo 40 prevede che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di « trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti » confluiscono ad appositi fondi rotativi iscritti in ciascuno stato di previsione della spesa. La norma esclude le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea. Come rilevato in precedenza, è probabile che l'articolo possa subire delle modifiche nel prosieguo dell'esame.

L'articolo 41 prevede disposizioni in materia di finanziamenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il

sistema alta velocità/alta capacità, nel quadro di una impostazione, affermata dai più recenti documenti di programmazione economico-finanziaria, secondo la quale occorre promuovere un sostanziale coinvolgimento del settore privato nella realizzazione e gestione degli investimenti pubblici, e, in particolare, di quelli destinati ad interventi infrastrutturali, attraverso varie forme di partenariato pubblico-privato. L'articolo prevede, inoltre, una disposizione che disciplina modalità di copertura degli oneri di manutenzione ordinaria dell'infrastruttura ferroviaria nel suo complesso.

L'articolo 42 completa la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, con le finalità di attribuire maggiore consistenza al patrimonio dell'ANAS, di autorizzare la costituzione di un fondo analogo a quello esistente per le Ferrovie dello Stato e, infine, di porre a carico dello Stato il debito della società esistente al momento della trasformazione in società per azioni.

L'articolo 43 contiene misure finalizzate ad accelerare l'attività istruttoria della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, operante nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

L'articolo 44 dispone il finanziamento, tramite limiti di impegno, degli interventi finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione indicati nella tabella 1, allegata al disegno di legge in esame.

L'articolo 45 elimina il limite massimo dell'entità dei crediti (vantati dall'Italia nei confronti dei paesi in via di sviluppo) annullabili, oltre a quello temporale pure previsto. Il comma 2 contiene alcune disposizioni generali finalizzate a favorire l'esercizio dell'attività di valorizzazione del patrimonio dello Stato che costituisce uno dei compiti istituzionali della Patrimonio dello Stato SpA, istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002.

L'articolo 46, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede la costituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, in un conto fruttifero, di un « Fondo

speciale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-1981 e 1982, di cui al T.U. n. 76/1990 », la cui dotazione è costituita dal ricavato dei mutui attivati per il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 e dalle giacenze rilevate al 1° gennaio 2003 sulle contabilità speciali dei singoli comuni presso le tesorerie provinciali. Il tasso di remunerazione è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si stabilisce, inoltre, che i comuni utilizzano i fondi comunque assegnati a seguito degli eventi sismici 1980/1981 per la concessione di contributi per il ripristino delle opere pubbliche di interesse comunale danneggiate, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria secondaria funzionali agli insediamenti abitativi, per la realizzazione di progetti pilota per la riqualificazione dei centri storici e, nel limite massimo del 4 per cento dei fondi, per spese di funzionamento e gestione dell'ufficio terremoto.

La Commissione ha inoltre inserito una disposizione diretta a sostenere le attività istituzionali per la promozione della cultura, delle istituzioni e dei prodotti italiani all'estero, con particolare riferimento ai paesi nei quali si registrano più consistenti comunità di connazionali.

Da ultimo, la Commissione ha introdotto un articolo aggiuntivo recante disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica il quale prevede, tra le altre cose, l'aumento da 360 milioni di lire a 250 mila euro dell'ammontare dei proventi conseguiti in ciascun periodo di imposta dalle associazioni sportive entro il quale le stesse possono optare per l'applicazione del regime sostitutivo ai fini IVA e IRPEF previsto dalla legge n. 398 del 1991.

Si dispone, inoltre, l'aumento da 10 milioni di lire a 7.500 euro dei proventi, percepiti dagli sportivi dilettanti, esenti dall'IRPEF.

Tra le ulteriori modifiche, si segnala la previsione per cui:

il CONI e le federazioni sportive nazionali, oltre che gli enti di promozione sportiva, non sono tenuti ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche;

l'applicazione dell'imposta del registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione delle società sportive;

l'assimilazione delle società sportive dilettantistiche alle ONLUS ai fini dell'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative dei relativi atti e provvedimenti;

la definizione in 200 mila euro dell'importo complessivo annuo che ciascun soggetto può erogare alle società sportive dilettantistiche a titolo di spesa di pubblicità. Contestualmente, si abroga la disposizione in base alla quale le erogazioni effettuate dalle imprese a favore delle società sportive dilettantistiche sono deducibili fino a 2.500 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa;

l'esclusione dalla determinazione della base imponibile IRAP dei proventi corrisposti agli sportivi dilettanti;

la rideterminazione dell'importo deducibile dal reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa da un milione e mezzo di lire a 1.500 euro;

l'istituzione, presso l'Istituto per il credito sportivo, di un fondo di garanzia

per la prestazione di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento e all'acquisto di impianti sportivi da parte di società sportive dilettantistiche;

l'applicazione del regime sinteticamente richiamato in precedenza anche alle associazioni sportive che si costituiscono nella forma giuridica di società di capitali senza fini di lucro.

In conclusione, il disegno di legge finanziaria predisposto dal Governo contiene numerose e importanti modifiche alla disciplina vigente che risultano coerenti con gli impegni programmatici dell'Esecutivo e con i contenuti del Patto per l'Italia.

Il testo ha subito alcune integrazioni e modifiche nel corso dell'esame in Commissione Bilancio; ulteriori correzioni potranno essere apportate nel prosieguo della discussione. Da parte del relatore vi è la piena disponibilità a recepire tutti i suggerimenti che, senza stravolgere l'impianto complessivo del provvedimento, ne consentano una migliore formulazione. Si tratta, in particolare, di dare risposta ad alcune specifiche problematiche di indubbio rilievo, che in Commissione non è stato possibile affrontare anche a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione.

Angelino ALFANO,  
*Relatore per la maggioranza*

**PARERE**  
**DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE**  
**SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3200-*bis***



Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3200-*bis*,

rilevato che nel provvedimento sono contenuti numerosi rinvii a regolamenti, di cui non si precisa la formula di adozione, e a decreti ministeriali dei quali non si indica né la formula di adozione né se gli stessi abbiano o meno natura normativa,

rilevato altresì che la tecnica della novellazione non risulta utilizzata in modo conforme alle prescrizioni della circolare del Presidente della Camera n. 1 del 2001,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 21, comma 15, relativamente alle procedure di mobilità, si chiarisca l'ambito della deroga alla normativa vigente che si intende autorizzare e si valuti, altresì, l'opportunità di fare ricorso alla previsione di un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

all'articolo 28, relativo alle nuove modalità di gestione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, si coordini la disposizione con la disciplina vigente in materia — peraltro contenuta in diversi atti normativi — sulla quale l'articolo in esame incide;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

agli articoli 21, comma 17, e 28, comma 4, si formulino le relative norme di delegificazione secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, procedendo ad indicare sia le norme generali regolatrici della materia che le norme che si intendono abrogare a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione; con riferimento alla seconda previsione — peraltro — dovrebbe previamente verificarsi l'effettiva congruità del ricorso a tale tipologia di regolamento;

Il Comitato osserva altresì che:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

agli articoli 4, comma 2, 27, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare le rispettive disposizioni come novelle

rispettivamente degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

all'articolo 13, comma 3, relativo all'utilizzazione delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP spa, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire la portata innovativa della norma e di precisare cosa si intenda con l'espressione « enti pubblici istituzionali »;

all'articolo 22, comma 5, relativo al collocamento fuori ruolo di alcune categorie di personale, dovrebbe valutarsi l'effettiva opportunità di intervenire con una norma legislativa su una materia attualmente disciplinata dalla contrattazione collettiva;

all'articolo 30, commi 1 e 3, con riferimento alle cure termali, dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare le rispettive previsioni come novella dell'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, anche in considerazione del fatto che l'abrogazione disposta dal comma 3 riguarda la disciplina dei *ticket* di tutte le prestazioni sanitarie;

all'articolo 33, comma 1, che disciplina una speciale composizione del CIPE, dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare espressamente l'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

all'articolo 40, comma 3, che assoggetta ad autorizzazione integrata ambientale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione di alcune attività industriali, dovrebbe procedersi ad un coordinamento della disposizione con quanto previsto dall'articolo 41 della legge 1° marzo 2002, n. 39, che delega il Governo ad estendere anche agli impianti industriali nuovi e a quelli sostanzialmente modificati la disciplina vigente, in materia di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti esistenti;

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

all'articolo 33, dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare il comma 3 come articolo autonomo, in considerazione del fatto che il suo contenuto non è riconducibile alla materia trattata nell'articolo stesso; dovrebbe altresì meglio precisarsi l'effettivo ambito applicativo della norma;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 5, comma 3, che reca una norma di interpretazione autentica — non segnalata nella rubrica dell'articolo —, dovrebbe verificarsi se la disposizione abbia effettivamente natura interpretativa oppure se configuri una modifica sostanziale con effetti retroattivi;

agli articoli 13, comma 7, 16, comma 1, 37, comma 3, che stabiliscono, con formule parzialmente diverse, che specifiche disposizioni costituiscono « norme di principio », dovrebbe chiarirsi se effettivamente essi intendono richiamare principi diversi, ovvero si dovrebbe uniformare il tenore letterale delle disposizioni;

all'articolo 21, comma 5, dovrebbero precisarsi le procedure per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei motivi di deroga al divieto posto in via generale dal comma 4;

all'articolo 30, comma 7, in merito al regime di riduzione del prezzo dei farmaci, dovrebbe precisarsi la portata della norma, attraverso un chiarimento del termine durante il quale continuerà a trovare applicazione la norma richiamata;

all'articolo 34, comma 4, che stabilisce che le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, dovrebbe chiarirsi la portata del richiamo al citato comma 6-*bis*, atteso che quest'ultimo (introdotto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, attualmente in corso di conversione) limita l'efficacia delle disposizioni comportanti nuove o maggiori spese entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi;

all'articolo 36, comma 2, dovrebbe chiarirsi il senso della previsione con riferimento alla possibilità per il Ministro dell'economia e delle finanze di apportare variazioni alla consistenza del fondo.



**TESTO**  
**DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3200-*bis***  
**(LEGGE FINANZIARIA)**



TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE  
FINANZIARIO

ART. 1.

*(Risultati differenziali).*

1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2003.

2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE  
FINANZIARIO

ART. 1.

*(Risultati differenziali).*

*Identico.*

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

#### CAPO I

#### PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

#### ART. 2.

*(Riduzione dell'imposta sul reddito  
delle persone fisiche).*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: « al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis »;

b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. *(Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) – 1. Dal red-*

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

#### CAPO I

#### PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

#### ART. 2.

*(Riduzione dell'imposta sul reddito  
delle persone fisiche).*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« ART. 10-bis. *(Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) – 1. Identico.*

dito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 47, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera *a)*, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali »;

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

**5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi diversi da quelli indicati nei commi 2, 3 e 4, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai citati commi 2, 3 e 4.**

6. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di **27.000** euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di **27.000** euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali »;

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-*bis*, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;

c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;

d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;

e) oltre 70.000 euro, 45 per cento »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro »;

d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 (*Altre detrazioni*). — 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-*bis*), d), h-*bis*) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

c) *identica*;

d) *identica*.

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro ».

2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « i corrispondenti scaglioni annui di reddito » sono inserite le seguenti: « , al netto della deduzione di cui all'articolo 10-*bis* del medesimo testo unico, ».

**3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.**

4. La deduzione di cui all'articolo 10-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

2. *Identico.*

*Soppresso.*

3. *Identico.*

**4. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40 mila euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.**

## ART. 3.

*(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).*

1. In funzione della attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002 sono sospesi fino quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-regioni-autonomie locali, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

## ART. 3.

*(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).*

1. *Identico:*

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002 **e che non siano meramente confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002** sono sospesi fino quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) **fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002**, è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali **e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione**, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte **anche** rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-regioni-autonomie locali, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. **Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile**

## ART. 4.

*(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 51,51 per cento »;

b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: « del 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 34 per cento »;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: « del 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 51,51 per cento », e, al comma 5, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 51,51 per cento ».

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta al 44,12 per cento.

**2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione.** Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

## ART. 4.

*(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).*

*Identico.*

## ART. 5.

*(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive).*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuiti fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) all'articolo 10-*bis*, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuite fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro; »;

2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le indennità ed i rimborsi di cui alla lettera m) del comma 1 del citato articolo 81; »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del

## ART. 5.

*(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive).*

*Identico.*

dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: « alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori » sono sostituite dalle seguenti: « alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori »;

d) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91 »;

e) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è raggugliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in

caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

*4-bis. 2.* In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma *4-bis* e dei componenti positivi di cui al comma *4-bis.1* sono ragguagliati all'anno solare »;

*f)* al comma *4-ter*, le parole: « di cui al comma *4-bis* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi *4-bis* e *4-bis.1* ».

3. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO

#### ART. 6.

*(Concordato preventivo).*

1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono acce-

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO

#### ART. 6.

*(Concordato preventivo).*

*Identico.*

dere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento e sono emanate le relative norme di attuazione.

ART. 7.

*(Concordato per gli anni pregressi).*

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di com-

ART. 7.

*(Concordato per gli anni pregressi).*

*Identico.*

pensi di importo non superiore a 10.000.000 di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, ed ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;

b) che hanno dichiarato, ricavi o compensi di importo superiore a 10.000.000 di euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive;

d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. In caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,

relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

4. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nella proposta inviata dall'Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggior ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.000 euro ed a 3.000 euro per l'annualità per la quale la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I

soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.

5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l'Agenzia delle entrate a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente entro il 31 maggio 2003, lo stesso può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri IVA.

8. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.

9. La definizione automatica, limitata a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'im-

posta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

10. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

12. L'intervenuta definizione da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini di cui all'articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.

14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti le modalità tecniche per l'invio delle proposte ai contribuenti anche mediante sistemi

telematici, l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità di pagamento, da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

ART. 8.

*(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino).*

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano la definizione automatica di cui all'articolo 7, comma 1, relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2002, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

3. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

*a)* dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2002 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

ART. 8.

*(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino).*

*Identico.*

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

4. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare al valore iscritto.

5. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino l'importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Il pagamento è effettuato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

6. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L'adeguamento non ha effetto

sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Per l'anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all'adeguamento di cui al comma 1, è inibito l'esercizio dei poteri di controllo e accertamento relativamente alle rimanenze finali del magazzino.

ART. 9.

*(Chiusura delle liti fiscali pendenti).*

1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:

a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;

b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla

ART. 9.

*(Chiusura delle liti fiscali pendenti).*

*Identico.*

stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria della commissione tributaria; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;

c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo,

l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.

6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.

8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della concilia-

zione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma ed al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

### CAPO III PROROGHE

#### ART. 10.

*(Proroghe di agevolazioni  
per il settore agricolo).*

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività produttive, le parole da: « per i periodi d'imposta in corso » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: « anni dal 1998 al 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 1998 al 2003 »;

### CAPO III PROROGHE

#### ART. 10.

*(Proroghe di agevolazioni  
per il settore agricolo).*

*Identico.*

b) al comma 5-*bis*, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 ».

3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.

5. Al comma 6-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2003 ».

#### ART. 11.

*(Emersione di attività detenute all'estero).*

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

#### ART. 11.

*(Emersione di attività detenute all'estero).*

*Identico.*

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonché per il periodo d'imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso sui redditi così determinati l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 25 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

4. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.

5. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

**CAPO IV****ALTRE DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENTRATA****ART. 12.**

*(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).*

1. È istituito un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.

2. Il prelievo di cui al comma 1 non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

3. L'elusione del prelievo di cui al presente articolo comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio di quanto dovuto a titolo di imposta.

4. Al di fuori delle deroghe previste dal presente articolo, al prelievo speciale si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi.

5. Ai fini del presente articolo si considerano materiale pornografico ogni opera o parte di opera letteraria, artistica, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché i giornali quotidiani e periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi che rechino descrizione o rappresentazione di temi o immagini offensivi per il buon costume. Gli spettacoli cinematografici e teatrali ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tale fine, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere delle commissioni previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5, le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### ART. 13.

*(Modifiche al regime IVA applicabile alle pubblicazioni pornografiche).*

1. Il primo e il secondo periodo della lettera *c*) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti: « per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, esclusi quelli pornografici, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni ».

#### ART. 14.

*(Esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili dei consorzi fra enti territoriali).*

1. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai con-

TITOLO III  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE

ART. 12.

*(Razionalizzazione delle spese  
e flessibilità del bilancio).*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C sono rideterminate nella medesima tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

**sorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.**

TITOLO III  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE

ART. 15.

*(Razionalizzazione delle spese  
e flessibilità del bilancio).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente.

4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16.

5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

#### ART. 13.

*(Acquisto di beni e servizi).*

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

3. *Identico.*

4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.

5. *Identico.*

#### ART. 16.

*(Acquisto di beni e servizi).*

*Identico.*

b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone preventiva comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

6. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.

## ART. 14.

*(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica).*

1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 12, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;

b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;

c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;

## ART. 17.

*(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica).*

1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 15, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.

2. *Identico.*

d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;

e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni;

f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della Carta nazionale dei servizi le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito, nonché mediante forme di sponsorizzazione.

ART. 15.

*(Acquisizione di informazioni).*

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.

2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Mi-

3. *Identico.*

ART. 18.

*(Acquisizione di informazioni).*

*Identico.*

nistero dell'economia e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

#### ART. 16.

*(Patto di stabilità interno  
per gli enti territoriali).*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

#### ART. 19.

*(Patto di stabilità interno  
per gli enti territoriali).*

*Identico.*

2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.

4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 5, non può essere superiore a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento.

5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla partecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

e) le spese per l'acquisto di beni e servizi, il cui ammontare per l'anno 2003 non può superare l'importo delle corrispondenti spese sostenute per l'anno 2001;

f) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali.

6. Il secondo periodo del comma 4-*bis* dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.

7. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

9. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentito l'Istituto nazionale di statistica.

10. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla certificazione di cui al comma 12, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno precedente, le spese per

l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

12. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a presentare, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, apposita certificazione al Ministero dell'interno, firmata dal responsabile del servizio finanziario e corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

13. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a presentare annualmente apposita certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze, firmata dal responsabile del servizio finanziario ovvero dal soggetto competente secondo gli ordinamenti propri di ciascun ente, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui al comma 2. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 10.

14. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2003, 2004 e 2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

ART. 17.

*(Disposizioni varie per le regioni).*

1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa

ART. 20.

*(Disposizioni varie per le regioni).*

*Identico.*

di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: « 30 settembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite*) — 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la necessaria coper-

tura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario ».

4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

6. Per la copertura del maggior fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli-Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.

7. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri

connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la partecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.

8. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: « sei decimi » sono sostituite dalle seguenti: « otto decimi » in attuazione dei commi 6 e 7.

9. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.

10. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 7, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggior fabbisogno sanitario

relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

12. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

#### ART. 18.

*(Disposizioni varie per gli enti locali).*

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro

#### ART. 21.

*(Disposizioni varie per gli enti locali).*

*Identico.*

che, per il 50 per cento, è destinato ad incremento del fondo ordinario e, per il restante 50 per cento, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

7. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.

8. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « Per i comuni » sono inserite le seguenti: « e le province » e, alla fine del periodo, le parole: « e comuni » sono sostituite dalle seguenti: « , province e comuni ».

9. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

10. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero

dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 7 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10.

12. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. È fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni.

13. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Co-

stituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che vengano definiti dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della presente legge, i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

**ART. 19.**

*(Flussi di tesoreria e dati di cassa).*

1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. L'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, si applica anche agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, ed agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

3. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni, gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nonché gli enti di cui al comma 2, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del

**ART. 22.**

*(Flussi di tesoreria e dati di cassa).*

*Identico.*

1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.

4. È abrogato il comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

## CAPO II.

### ONERI DI PERSONALE

#### ART. 20.

*(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa).*

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziati le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

## CAPO II.

### ONERI DI PERSONALE

#### ART. 23.

*(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa).*

*Identico.*

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività.

5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: « per gli enti pubblici non economici » sono inserite le seguenti: « e per gli enti e le istituzioni di ricerca ».

**ART. 21.**

*(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici).*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4,

**ART. 24.**

*(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici).*

1. *Identico.*

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino ed alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 29 settembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.

4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità,

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 200 milioni di euro. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica **ed** alla difesa nazionale nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e

5. *Identico.*

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale **e alla tutela dei beni culturali**, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 **e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002.**

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e

contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 22 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

8. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa

contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli **25** della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 22 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

8. *Identico.*

del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

9. Per l'anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, e 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002.

10. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio

9. *Identico.*

10. *Identico.*

1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età ».

11. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

13. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

11. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, **ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, **per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente** sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con **le** istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

15. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare ed accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

16. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004-2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione »;

b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale ».

#### ART. 22.

*(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le

17. *Identico.*

#### ART. 25.

*(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le

cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri ed i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.

4. Il personale docente dichiarato idoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accerta-

cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e **con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori**. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

mento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.

6. Ai fini di un'equa distribuzione sul territorio nazionale, l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale nell'ambito di un contingente di posti assegnato con il decreto da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

7. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applica-

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

zione del comma 4 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5.

8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.

8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, **di igiene ambientale e di vigilanza** dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 **da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza**. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.

## ART. 23.

*(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).*

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

## ART. 26.

*(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).*

*Identico.*

## CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA  
PREVIDENZIALE E SOCIALE

## ART. 24.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2003:

a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere

## CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA  
PREVIDENZIALE E SOCIALE

## ART. 27.

(Gestioni previdenziali).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

ART. 25.

*(Spesa assistenziale e lavoratori amianto).*

1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a

4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nell'ambito della percentuale di cui al precedente periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia ».

5. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ART. 28.

*(Spesa assistenziale e lavoratori amianto).*

1. *Identico.*

carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonché al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.

3. È autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. **Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.**

5. **Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.**

## ART. 26.

*(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS).*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferiti all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati

6. La lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

## ART. 29.

*(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS).*

1. *Identico.*

2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attività e le passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.

3. *Identico.*

presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

3. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica all'atto della soppressione dello stesso, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

5. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze ed alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

6. È autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.

ART. 27.

*(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.

7. *Identico.*

ART. 30.

*(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro).*

1. *Identico.*

2. È consentito a coloro che sono stati rimborsati dei contributi versati alle casse di previdenza per liberi professionisti in forza di leggi vigenti e comunque prima della data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 45, di ripristinare i periodi di anzianità pregressa anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione, restituendo alle casse di precedente appartenenza le somme rimborsate, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

2. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ART. 28.

*(Fondo nazionale per le politiche sociali).*

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislative poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

3. *Identico.*

ART. 31.

*(Fondo nazionale per le politiche sociali).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

#### ART. 29.

*(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni di equivalenza probatoria.

**unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

#### ART. 32.

*(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi **per i beni perduti all'estero e nella** ex Jugoslavia).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base **delle** certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni di equivalenza probatoria.

2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico Fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

#### CAPO IV

### INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

#### ART. 30.

*(Razionalizzazione spesa sanitaria).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 70 euro.

2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico Fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e **quindi** destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui **all'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, concernente la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini e imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, e all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui** all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

#### CAPO IV

### INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

#### ART. 33.

*(Razionalizzazione spesa sanitaria).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati **dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati** dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di **50** euro.

**2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo**

2. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:

a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 2002;

c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di

4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.

3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di

attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio statale, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana. A tal fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza;

d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.

3. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento »; le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento »; le parole: « 12,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento ».

5. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui al comma

attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio statale, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, **in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2002.** A tal fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. **Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;**

d) *identica.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui al comma

2, lettera *a*), di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra descritti.

6. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le parole: «l'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2002 e 2003»; al comma 4, le parole: «l'esercizio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi 2002 e 2003».

7. Continua ad operare la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

#### ART. 31.

*(Commissione unica sui dispositivi medici).*

1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.

2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute e presieduta dal Ministro

4, lettera *a*), di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra descritti.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

#### ART. 34.

*(Commissione unica sui dispositivi medici).*

1. *Identico.*

2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute e presieduta dal Ministro

stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il capo del Dipartimento dell'innovazione del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.

3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

ART. 32.

*(Incentivi per la ricerca farmaceutica).*

1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di « premio di prezzo » (*premium price*) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.

2. Il « premio di prezzo » previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri, nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: *a)* rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; *b)* rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente; *c)* numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il *marketing*, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; *d)* incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti. I

stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il **Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza** del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 35.

*(Incentivi per la ricerca farmaceutica).*

1. *Identico.*

2. Il « premio di prezzo » previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri, nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: *a)* **volume annuale assoluto di investimenti produttivi e in ricerca;** *b)* **numero degli occupati in ricerca;** *c)* **livelli annuali delle esportazioni;** *d)* rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; *e)* rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente; *f)* numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il *marketing*, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; *g)*

coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del « premio di prezzo » in rapporto al prezzo negoziato vengono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.

#### CAPO V

### FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

#### ART. 33.

*(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo).*

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 34 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata possono essere diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, in relazione, rispettivamente, allo stato di attuazione degli interventi finanziati, o all'andamento della domanda delle singole misure di incentivazione, a partire dal finanziamento del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del « premio di prezzo » in rapporto al prezzo negoziato vengono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i **Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. *Identico.*

#### CAPO V

### FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

#### ART. 36.

*(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo).*

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 37 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata possono essere diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, in relazione, rispettivamente, allo stato di attuazione degli interventi finanziati, o all'andamento della domanda delle singole misure di incentivazione, a partire dal finanziamento del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1.

3. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. L'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale saranno definiti d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali. Tale intesa sarà disciplinata da apposito regolamento.

ART. 34.

*(Fondo per le aree sottoutilizzate).*

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, sulla base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Do-

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 37.

*(Fondo per le aree sottoutilizzate).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

cumento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alla domanda del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 37. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

ART. 35.

*(Fondo rotativo per la progettualità).*

1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

a) « 54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la

4. *Identico.*

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 40. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. *Identico.*

ART. 38.

*(Fondo rotativo per la progettualità).*

*Identico.*

redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il sessanta per cento della dotazione del Fondo è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale »;

b) « 56. I documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera »;

c) « 57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo ».

2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e gli articoli 54 e 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

ART. 36.

*(Fondo rotativo per opere pubbliche).*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001,

ART. 39.

*(Fondo rotativo per opere pubbliche).*

*Identico.*

n. 448, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:

a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

## ART. 37.

*(Fondi rotativi per le imprese).*

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. La concessione dei contributi a carico dei fondi di cui al comma 1 avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

## ART. 38.

*(Interventi ferroviari).*

1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli inve-

## ART. 40.

*(Fondi rotativi per le imprese).*

*Identico.*

## ART. 41.

*(Interventi ferroviari).*

*Identico.*

stimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il « Sistema alta velocità/alta capacità », anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del « Sistema alta velocità/alta capacità ».

2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del « Sistema alta velocità/alta capacità », il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del « Sistema alta velocità/alta capacità ».

4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del « Sistema alta velocità/alta capacità » sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

ART. 39.

*(Interventi stradali).*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata ANAS Spa, in conto aumento del capitale sociale la rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile.

*1-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.

ART. 42.

*(Interventi stradali).*

*Identico.*

*1-quater.* L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale di cui al comma *1-bis* e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma *1-ter*. È escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento ed al mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria »;

*b)* al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, nonché *l)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 »;

*c)* al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

*d)* al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa in base agli importi di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, nonché in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ente e al valore delle spese per investimenti e manutenzione delle strade finanziate con il contributo dello Stato nell'esercizio 2003 »;

*e)* al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le azioni sono inalienabili ed attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri »;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 »;

g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito ».

ART. 40.

*(Interventi ambientali).*

1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.

ART. 43.

*(Interventi ambientali).*

*Identico.*

2. Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.

3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.

5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.

ART. 41.

*(Limiti di impegno).*

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

CAPO VI

ALTRI INTERVENTI

ART. 42.

*(Misure di razionalizzazione diverse).*

1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: « , per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane » sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: « ,per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane » sono soppresse;

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente, in relazione alle intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazionali, sia in sede bilaterale con i Paesi interessati, ed alle esigenze di finanza pubblica ».

ART. 44.

*(Limiti di impegno).*

*Identico.*

CAPO VI

ALTRI INTERVENTI

ART. 45.

*(Misure di razionalizzazione diverse).*

1. *Identico.*

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.

3. ....  
.....  
.....

4. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole autorizzazioni.

5. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

**5. Per il finanziamento di iniziative promosse dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, volte a promuovere la conoscenza della lingua, della cultura, delle istituzioni e dei prodotti nazionali all'estero attraverso l'attiva partecipazione delle comunità di origine italiana, in attuazione degli articoli 56 e 57 della Costituzione e in vista della elezione di rappresentanti nel Parlamento italiano, sono stanziati 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Ciascuna**

Camera può disporre che una quota delle risorse stanziata sia destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.

**ART. 46.**

*(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982).*

1. Il ricavato dei mutui attivati per il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, unitamente alle giacenze rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei singoli comuni presso le tesorerie provinciali, è depositato a fini fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti per la costituzione di un « Fondo speciale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982, di cui al testo unico n. 76 del 1990 ». Il tasso di remunerazione è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle giacenze complessive dei fondi, procede secondo le necessità di cassa all'accreditamento ai singoli comuni, nei limiti delle rispettive assegnazioni già disposte.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta motivata dei sindaci, previo parere di una commissione formata da rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché delle regioni interessate e degli stessi comuni, autorizza l'impegno dei fondi eccedenti le assegnazioni già disposte a favore di ciascun comune a valere sulle giacenze complessive, nei limiti del fabbisogno accertato e formalizzato per ciascun comune, ed il conseguente accreditamento di cassa.

4. I fabbisogni dei singoli comuni sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono altresì disciplinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

6. I comuni utilizzano i fondi comunque assegnati a seguito degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 per la concessione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, nonché i relativi saldi e trascinati, per il ripristino delle opere pubbliche di interesse comunale danneggiate, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli insediamenti abitativi, nonché per il pagamento di somme a seguito di espropri, sentenze e contenziosi ed analoghi ineludibili pagamenti connessi ad impegni assunti a seguito degli eventi sismici, e, nel limite massimo del 4 per cento dei fondi, per spese di funzionamento e gestione dell'ufficio terremoto.

ART. 43.

*(Banconote e monete).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e l'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono sostituiti dal seguente: « Le monete e le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012 ».

2. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto

ART. 47.

*(Banconote e monete).*

*Identico.*

conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012.

**ART. 44.**

*(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori-decodificatori per i segnali radio-televisivi, per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad INTERNET).*

1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e/o trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ovvero un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari, rispettivamente, a 75 e 150 euro. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET. Il contributo viene corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad INTERNET, ovvero nei contratti di abbonamento alla ricezione di programmi radiotelevisivi con accesso condizionato stipulati dopo il 1° settembre 2002. Nel caso dell'acquisto, il contributo viene riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio, il cui

**ART. 48.**

*(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori-decodificatori per i segnali radio-televisivi, per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad INTERNET).*

*Identico.*

contratto deve avere durata annuale, il contributo viene riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

2. La concessione dei contributi previsti al comma 1 è disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

#### ART. 49.

##### *(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica).*

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come da ultimo modificato dall'articolo 37, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è elevato a 250 mila euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi

**in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche »;**

**b) all'articolo 83, comma 2, le parole: « a lire 10.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a 7.500 euro ».**

**4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.**

**5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.**

**6. Al n. 27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ».**

**7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) », sono inserite le seguenti: « e le società e associazioni sportive dilettantistiche ».**

**8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del**

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; »;

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera *c-octies*) è abrogata.

10. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), numero 2, le parole: « e le indennità di cui alla lettera *m*) del predetto comma 1 » sono soppresse;

b) all'articolo 17, comma 2, le parole: « delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*) , del citato testo unico delle imposte sui redditi » sono soppresse.

11. All'articolo 111-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed alle associazioni sportive dilettantistiche ».

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al

miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

*a)* associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

*b)* associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

*c)* società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

*a)* i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

- 1) assenza di fini di lucro;
- 2) rispetto del principio di democrazia interna;
- 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- 4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
- 5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
- 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
- 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

*b)* le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

*c)* i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

*a)* associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

*b)* associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

*c)* società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve

essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, possono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

#### TITOLO IV

##### NORME FINALI

###### ART. 45.

*(Fondi speciali e tabelle).*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,

#### TITOLO IV

##### NORME FINALI

###### ART. 50.

*(Fondi speciali e tabelle).*

*Identico.*

rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i

relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2.

ART. 46.

*(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).*

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

ART. 51.

*(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).*

*Identico.*

ALLEGATI

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Allegato 1  
(Articolo 34, comma 1)

ELENCO DELLE LEGGI CHE CONFLUISCONO NEL FONDO  
PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE

Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno

Legge n. 208 del 1998, art. 1, c. 1, Fondo aree depresse

Legge n. 488 del 1999, art. 27, c. 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego

Legge n. 388 del 2000, art. 8, credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate

Legge n. 388 del 2000, art. 7, Credito di imposta incremento occupazione

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Allegato 1  
(Articolo 37, comma 1)

ELENCO DELLE LEGGI CHE CONFLUISCONO NEL FONDO  
PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE

*Identico.*

(segue: testo del disegno di legge)

TABELLA 1  
(Articolo 41, comma 1)

	2003	2004	2005	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>				
Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 8: Programma di interventi per l'adeguamento della componente aeronavale della Guardia di finanza (7.2.3.4 – cap. 7848) . . . . .	–	15.000	–	2018
Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 – cap. 7080) . . . . .	10.000	–	–	2017
Legge 18 febbraio 1999, n. 28: Guardia di finanza: costruzione di immobili (7.2.3.1 – cap. 7822) . . . . .	–	20.000	–	2023
Legge 9 ottobre 2000, n. 285: Interventi per i giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (3.2.3.44 – cap. 7366) . . . . .	10.000	–	–	2017
	–	10.000	–	2018
<b>MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>				
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420) . . . . .	–	100.000	–	2018
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>				
Legge 9 dicembre 1998, n. 426: Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti (1.2.3.5 – cap. 7090) . . . . .	140	–	–	2017
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	20.140	145.000	–	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA .....	20.140	165.140	165.140	

*(segue: testo della Commissione)*

TABELLA 1  
*(Articolo 44, comma 1)*

*Identica.*

## TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Allegato 2  
(Articolo 45, comma 7)

<b>AMMINISTRAZIONE</b>	<b>STANZIAMENTI 2003 (in euro)</b>
<b>Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>	
<b>Calamita' naturali</b>	<b>254.035.000</b>
Legge 11 marzo 1988, n. 67 Art. 17,c.5	2.582.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Art.45, c.1	5.000.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, Art. 1, c.1	180.760.000
Legge 02 maggio 1990, n.102	65.693.000
<b>Incentivi alle imprese</b>	
Legge 27 dicembre 1983, n.730, Art. 18, c.8 e 9	103.292.000
Legge 07 agosto 1997, n. 266, Art12, c.2	25.823.000
Legge 16 febbraio 1995, n. 35	36.152.000
Legge 07 agosto 1997, n. 266, Art.12, c.1	38.734.000
<b>Difesa del suolo e tutela ambientale</b>	
Legge 23 dicembre 2000, n.388, Art.141, c.1	23.757.000
Legge 18 maggio 1989, n.183, Art. 12	5.165.000
Legge 23 dicembre 2000, n.388, Art. 144,c.15	1.549.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	51.645.000
<b>totale Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>	<b>540.152.000</b>

(segue: Allegato 2)

<b>AMMINISTRAZIONE</b>	<b>STANZIAMENTI 2003 (in euro)</b>
<b>Ministero della Giustizia</b>	
<b>Edilizia penitenziaria e giudiziaria</b>	<b>116.708.931</b>
Legge 23 aprile 1981, n.164	92.187.557
R.D. 18 giugno 1931, n.787	24.521.374
<b>totale Ministero della Giustizia</b>	<b>116.708.931</b>
<b>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</b>	
<b>Universita' e ricerca</b>	<b>248.337.743</b>
Legge 07 agosto 1997, n.266, Art.5	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n.6	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388,art. 108, c.7	46.481.121
Legge 23 dicembre 2000, n. 388,art. 104, c.4	15.493.707
Legge 31 dicemre 2001, n. 463 art. 8 c.9 lett. c)	20.658.000
Legge 31 dicembre 2001, n.463 art.8 c.9 lett.a)	43.124.000
Legge 21 febbraio 1980 , n.28	34.783.372
Legge 02 marzo 1963, n.283	49.063.405
<b>Edilizia universitaria</b>	<b>301.447.393</b>
Legge 22 dicembre 1986, n.910, Art.7, c.8	258.228.000
Legge 03 agosto 1998, n.295	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n.662,art.1,c.90	42.399.000
<b>totale Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</b>	<b>549.785.136</b>

(segue: Allegato 2)

<b>AMMINISTRAZIONE</b>	<b>STANZIAMENTI 2003 (in euro)</b>
<b>Ministero dell'Interno</b>	
<b>Enti locali</b>	<b>2.962.052.527</b>
D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, Art.28, c.1	2.554.502.299
D.L.vo 30 dicembre 1992, n.504, Art.34, c.3	105.874.000
Legge 07 dicembre 1999, n.472	100.000.000
Legge 23 maggio 1997, n.135	98.127.000
Legge 23 dicembre 1998,n.448	103.291.000
Legge 11 dicembre 2000, n. 381	258.228
<b>totale Ministero dell'Interno</b>	<b>2.962.052.527</b>
<b>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio</b>	
<b>Difesa del suolo e Tutela ambientale</b>	<b>1.147.683.207</b>
Legge 09 dicembre 1998,n. 426	108.356.827
Legge 28 dicembre 2001, n.448	90.380.000
Legge 08 ottobre 1997, n.344	13.118.005
Legge 23 dicembre 2000, n.388	118.785.087
Legge 22 febbraio 2001, n.36	6.713.940
Legge 23 marzo 2001, n.93	2.065.828
Legge 01 gennaio 1963, n. 366	11.568.634
Legge 03 agosto 1988, n.267	154.937.000
R.D. 25 luglio 1904, n.523	41.316.552
Dig. 12 aprile 1948, n.1010	2.006.705
DPR 01 gennaio 1955, n.1534	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n.183	588.760.865
Legge 31 luglio 2002,n.179	7.453.000
<b>totale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio</b>	<b>1.147.683.207</b>

(segue: Allegato 2)

<b>AMMINISTRAZIONE</b>	<b>STANZIAMENTI 2003 (in euro)</b>
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>	
<b>Opere strategiche</b>	
Legge 1° agosto 2002, n.166, art.13	354.300.000
<b>totale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>	<b>354.300.000</b>
<b>Ministero della difesa</b>	
<b>Ricerca Scientifica</b>	<b>154.505.000</b>
Legge 1 gennaio 1963, n. 283 ,comma 3	116.700.320
Dlg.284 16 luglio 1997 .	37.804.680
<b>totale Ministero della Difesa</b>	<b>154.505.000</b>
<b>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</b>	
<b>Agricoltura ,foresta e pesca</b>	<b>482.433.156</b>
Legge 23 dicembre 2000 n.388,Art.123 c.1 let.b)	7.746.853
Legge 23 dicembre 2000 n.388 Art.129 c.1 let. a)	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Art. 129 c.1 let.b)	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Art. 129 c.1 let.c)	15.493.707
Legge 23 dicembre 2000 n.388 Art. 129 c.1 let.d)	12.911.422
Legge 23 dicembre 2000 n.388 Art. 129 c.1 let.e)	12.911.422
Legge 14 agosto 1971 n.817	5.164.569
Legge 27 dicembre 1997, n.449	5.164.569
Legge 15 diembre 1998,n.441	1.549.371

(segue: Allegato 2)

<b>AMMINISTRAZIONE</b>	<b>STANZIAMENTI 2003 (in euro)</b>
Legge 27 luglio 1999 n. 268	1.549.371
Legge 25 febbraio 2000 n. 39	2.582.285
Legge 2 dicembre 1998 n. 423	2.582.284
D.to L.vo 04 giugno 1997 n. 143 art. 2	6.870.908
Legge 23 dicembre 1999 n.499 art.	232.276.000
Legge 122 - 2001 art.15 c.1	25.823.000
Legge 08 agosto 1991 n. 267 Art. 1 c.1	13.428.000
Legge 08 agosto 1991 n. 267 Art.2 c.1	2.066.000
Legge 08 novembre 1986 n.752 art.4 c.3 let.d)	5.164.568
Legge 30 aprile 1976 n.386 art.18 c.4	551.060
Legge 30 giugno 1995 n.265 Art.6 c.1	14.977.250
D.L.n. 657 1994 Art.19 convertito in Legge	
7 aprile 1995 n. 104	67.139.397
Legge 18 gennaio 2002 n.118 Art.2 c.1	25.822.844
<b>totale Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</b>	<b>482.433.156</b>
<b>Ministero per i Beni e le Attivita' culturali</b>	
<b>Patrimonio culturale</b>	<b>348.931.050</b>
Legge 29 gennaio 1975, n.5, Art.1	211.897.564
Legge 23 gennaio 2001, n.29, Art.1, c.1	25.306.389
Legge 23 gennaio 2001, n.29, Art.3,c.1	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n.400, Art.3,c.1	206.583
Legge 28 dicembre 1995, n.549, Art.2, c.32	2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.3, c.83	77.468.535
DPR 3 dicembre 1975, n.805	896.793

(segue: Allegato 2)

<b>AMMINISTRAZIONE</b>	<b>STANZIAMENTI 2003 (in euro)</b>
Legge 1 giugno 1939 , n.1089	11.387.874
DPR 30 settembre1963, n.1409	6.504.001
Legge 1 agosto 2002, n.166, Art. 23 ,c.1	5.000.000
Legge 1 agosto 2002, n.166, Art.42, c.6	2.000.000
Legge 1 gennaio 1963, n.283	516.457
<b>Totale Ministero Beni e attivita' Culturali</b>	<b>348.931.050</b>

## TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO 2  
(Articolo 50, comma 7)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
Calamità naturali .....	254.035.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, c. 5 .....	2.582.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 45, c. 1 .....	5.000.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, c. 1 .....	180.760.000
Legge 2 maggio 1990, n. 102 .....	65.693.000
Incentivi alle imprese .....	204.001.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, c. ottavo e nono .....	103.292.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 2 .....	25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 .....	36.152.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 1 .....	38.734.000
Difesa del suolo e tutela ambientale .....	82.116.000
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 141, c. 1 .....	23.757.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 .....	5.165.000
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, c. 15 .....	1.549.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 .....	51.645.000
<i>Totale Ministero dell'economia e delle finanze .....</i>	<i>540.152.000</i>

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero della giustizia</i>	
Edilizia penitenziaria e giudiziaria .....	116.708.931
R.D. 18 giugno 1931, n. 787 .....	116.708.931
<i>Totale Ministero della giustizia</i> .....	<i>116.708.931</i>
<i>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>	
Università e ricerca .....	248.337.743
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 .....	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 .....	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 108, c. 7 .....	46.481.121
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104, c. 4 .....	15.493.707
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8- <i>nonies</i> , c. 1, lett. c) .....	20.658.000
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8- <i>nonies</i> , c. 1, lett. a) .....	43.124.000
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 .....	34.783.372
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, art. 13 .....	49.063.405
Edilizia universitaria .....	301.447.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, c. 8 .....	258.228.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295 .....	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, c. 90 .....	42.399.000
<i>Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-         cerca</i> .....	<i>549.785.136</i>

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero dell'interno</i>	
Enti locali .....	2.962.052.527
D. L.vo. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 28, c. 1 .....	2.554.502.299
D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 34, c. 3 .....	105.874.000
Legge 7 dicembre 1999, n. 472 .....	100.000.000
Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 .....	98.127.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 .....	103.291.000
Legge 11 dicembre 2000, n. 381 .....	258.228
<i>Totale Ministero dell'interno</i> .....	<i>2.962.052.527</i>
<i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>	
Difesa del suolo e tutela ambientale .....	1.147.683.207
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 .....	108.356.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 .....	90.380.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 .....	13.118.005
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 .....	118.785.087
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 .....	6.713.940
Legge 23 marzo 2001, n. 93 .....	2.065.828
Legge 5 marzo 1963, n. 366 .....	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 .....	154.937.000
R.D. 25 luglio 1904, n. 523 .....	41.316.552
D. L.vo 12 aprile 1948, n. 1010 .....	2.006.705
DPR 30 giugno 1955, n. 1534 .....	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183 .....	588.760.865
Legge 31 luglio 2002, n. 179 .....	7.453.000
<i>Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i> .	<i>1.147.683.207</i>

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>	
Opere strategiche	
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13 .....	354.300.000
<i>Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .....</i>	<i>354.300.000</i>
<i>Ministero della difesa</i>	
Ricerca scientifica .....	154.505.000
D. L.vo 16 luglio 1997, n. 264, art. 9, 10 e 11 .....	116.700.320
D. L.vo 16 luglio 1997, n. 264, art. 12 .....	37.804.680
<i>Totale Ministero della difesa .....</i>	<i>154.505.000</i>
<i>Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	
Agricoltura, foresta e pesca .....	482.433.156
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 123, c. 1, lett. <i>b</i> ) ..	7.746.853
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>a</i> ) ..	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>b</i> ) ..	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>c</i> ) ...	15.493.707
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>d</i> ) ..	12.911.422
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>e</i> ) ...	12.911.422
Legge 14 agosto 1971, n. 817 .....	5.164.569
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 .....	5.164.569
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 .....	1.549.371

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Legge 27 luglio 1999, n. 268 .....	1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39 .....	2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423 .....	2.582.284
D. Lvo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 .....	6.870.908
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4 .....	232.276.000
Legge 27 marzo 2001, n. 122, art. 15, c. 1 .....	25.823.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, c. 1 .....	13.428.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 2, c. 1 .....	2.066.000
Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, c. 3, lett. d) .....	5.164.568
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, c. quarto .....	551.060
Decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, art. 6, c. 1 .	14.977.250
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19 .....	67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, c. 1 .	25.822.844
<i>Totale Ministero delle politiche agricole e forestali .....</i>	<i>482.433.156</i>
 <i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>	
Patrimonio culturale .....	348.931.050
Decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, art. 1 .	211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 1, c. 1 .....	25.306.389
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, c. 1 .....	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, c. 1 .....	206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, c. 32 .....	2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 83 .....	77.468.535
DPR 29 dicembre 2000, n. 441 .....	896.793

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
D. L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 .....	11.387.874
DPR 30 settembre 1963, n. 1409 .....	6.504.001
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 23, c. 1 .....	5.000.000
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 42, c. 6 .....	2.000.000
D. L.vo 30 gennaio 1999, n. 19 .....	516.457
<i>Totale Ministero per i beni e le attività culturali .....</i>	<i>348.931.050</i>



PROSPETTO DI COPERTURA (\*)

---

(\*) Il prospetto di copertura è riportato nel testo del Governo.

PROSPETTO DI COPERTURA  
(Articolo 51, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI  
DALLA LEGGE FINANZIARIA  
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2003	2004	2005
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
<b>1) ONERI DI NATURA CORRENTE</b>			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato: .....	4.954	5.657	6.298
Disposizioni per enti locali .....	657	219	227
Pubblico impiego .....	1.061	1.167	1.536
Assistenza e previdenza (1) .....	2.582	3.037	3.581
Regolarizzazione immigrati .....	100	100	100
Altro .....	540	1.087	786
Effetti indotti .....	14	47	68
Tabella « A » .....	1.223	1.274	1.617
Tabella « C » .....	685	395	395
Minori entrate correnti			
Articolato: .....	3.781	6.167	4.423
Sgravi fiscali .....	3.781	6.167	4.423
Altro (netto) .....	0	0	0
Totale oneri da coprire ....	10.643	13.493	12.733

**2) MEZZI DI COPERTURA**

Nuove o maggiori entrate

Articolato: .....	5.302	1.959	245
Interventi .....	5.176	1.838	93
Effetti indotti .....	126	121	152
Altro .....	0	0	0

## Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2003	2004	2005
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
Riduzione spese correnti			
Articolato: . . . . .	2.292	4.158	4.712
Consumi intermedi . . . . .	720	700	700
Pubblico impiego . . . . .	37	130	192
Disposizioni per enti locali . . . . .	63	69	69
Assistenza e previdenza . . . . .	516	568	568
Altro . . . . .	431	153	0
Effetti indotti . . . . .	524	2.538	3.183
Totale mezzi di copertura . .	7.594	6.117	4.957
Utilizzo miglioramento risparmio pubblico .....	3.049	7.377	7.776
TOTALE . . . . .	10.643	13.493	12.733
Miglioramento risparmio pubblico . . . . .	4.301	15.721	29.833
Margine . . . . .	1.252	8.344	22.057

N.B.: La copertura è al netto di 2.000 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero e 975 milioni relativi al signoraggio Banca d'Italia in quanto considerate secondo i criteri di contabilità nazionale entrate in conto capitale.

(1) Comprende:

Disavanzo INPDAI	1041	1055	1067
Maggiori spese assistenza – DL 194/2002	353	799	1323
Adeguamento ISTAT pensioni	533	533	533

già scontati nel tendenziale.



## TABELLE

TABELLA A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. — RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

---

NOTA: *Nelle tabelle allegate le cifre modificate e le voci soppresse sono stampate in neretto. Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.*

*Nella tabella F sono state espunte le note esplicative.*



## TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze . . . . .	<b>259.434</b> (277.434)	<b>206.295</b> (233.295)	<b>200.535</b> (224.035)
Di cui:			
regolazione debitoria			
2003: 100.000			
2004: 100.000			
2005: 100.000			
Ministero delle attività produttive . . . . .	4.000	5.165	5.165
Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . .	782.000	782.000	785.000
Ministero della giustizia . . . . .	33.005	39.643	39.643
Ministero degli affari esteri . . . . .	<b>267.167</b> (277.167)	<b>275.565</b> (285.565)	<b>236.565</b> (266.565)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . . . . .	<b>286.527</b> (291.527)	<b>241.951</b> (261.951)	<b>248.951</b> (261.951)
Ministero dell'interno . . . . .	50.000	50.000	50.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	6.000	6.000	6.000
Ministero delle comunicazioni . . . . .	24.648	4.648	4.648
Ministero della difesa . . . . .	6.697	6.709	399.709

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero delle politiche agricole e forestali . . . . .	517.329	519.911	519.911
Di cui:			
regolazione debitoria			
2003: 517.000			
2004: 517.000			
2005: 517.000			
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .	12.037	7.630	—
Ministero della salute . . . . .	123.582	<b>172.267</b> (222.267)	<b>202.267</b> (222.267)
TOTALE TABELLA A . . . . .	<b>2.372.426</b> (2.405.426)	<b>2.317.784</b> (2.424.784)	<b>2.698.394</b> (2.784.894)
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . . . .	617.000	617.000	617.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . . . .	—	—	—

## TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze . . . . .	972.799	1.065.536	1.313.384
Di cui:			
Regolazione debitoria:			
2003: 75.000			
2004: 75.000			
2005: 75.000			
limite di impegno:			
2003: 41.862			
2004: 137.520			
2005: 137.520			
Ministero delle attività produttive . . . . .	76.769	104.740	104.740
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . . . . .	7.500	7.500	7.500
Ministero dell'interno . . . . .	85.000	85.000	85.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del terri- torio . . . . .	100.000	200.000	200.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . .	10.000	7.000	6.000
Ministero delle comunicazioni . . . . .	5.165	5.165	5.165
Ministero delle politiche agricole e forestali . . .	17.658	17.658	17.658
Di cui:			
limite di impegno:			
2003: 10.328			
2004: 10.328			
2005: 10.328			

*Segue: TABELLA B*

MINISTERI	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .	41.079	41.079	44.079
Ministero della salute . . . . .	75.000	75.000	75.000
TOTALE TABELLA B . . .	1.390.970	1.608.678	1.858.526
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	75.000	75.000	75.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	52.190	147.848	147.848

## TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA  
ALLA LEGGE FINANZIARIA



TABELLA C

## STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>			
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2107) . . . . .	28.852	27.358	27.358
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2106) . . . . .	14.646	14.742	14.742
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) . . . . .	23.299	22.768	22.768
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) . . . . .	11.248	11.026	11.026
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026) . . . . .	50.000	50.000	50.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: — ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) ...	<b>69.101</b> (460.851)	<b>34.351</b> (460.851)	<b>20.851</b> (460.851)
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indenizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) .....	41.316	25.823	25.823
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): — ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) .....	114.062	111.415	111.415
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) .....	490.664	480.119	480.119
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539) .....	286	286	286

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) . . . . .	154.937	154.937	154.937
– ART. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite del terremoto del 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) . . . . .	92.962	92.962	92.962
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:			
– ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) . . . . .	47.273	46.198	46.198
– ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) . . . . .	472.733	472.733	472.733
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) . . . . .	12.087	11.820	11.820

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: — ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) . . . . .	213.563	213.141	213.141
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: — ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) . . . . .	13.979	13.661	13.661
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) . . . . .	2.219	2.214	2.214
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della <i>privacy</i> - cap. 1733) . . . . .	10.252	10.018	10.018
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: — ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) . . . . .	10.200	10.173	10.173

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) . . .	23.298	22.768	22.768
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: — ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) . . . . .	—	—	—
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: — ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) . . . . .	4.660	4.554	4.554
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: — ART. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) .	119.475	119.239	119.239
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: — ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) . . . . .	1.790	1.753	1.753

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p) ...	193.108	105.425	105.425
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Rioridino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) ...	14.026	13.706	13.706
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Rioridino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935) .....	4.758	4.650	4.650
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
— ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) .....	2.316.310	2.316.310	2.316.310
— ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777) .....	211.970	211.970	211.970
— ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779) .....	428.014	428.014	428.014

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
— ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781) . . . . .	528.723	528.723	528.723
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) . . . . .	<b>308.450</b> (313.718)	<b>300.577</b> (305.845)	<b>300.577</b> (305.845)
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: — ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p) . . . . .	137.922	134.783	134.783
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) . . . . .	10.329	10.329	10.329
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: — ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513) . . . . .	2.500	2.500	2.500
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: — ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) . . .	4.194	4.098	4.098
	<b>6.183.206</b> (6.580.224)	<b>6.015.144</b> (6.446.912)	<b>6.001.644</b> (6.446.912)

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:  — ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) . . . .	23.298	22.768	22.768
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) . . . . .	24.674	24.171	24.171
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) . . . . .	201.419	201.419	201.419
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:  — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) . . . . .	26.021	25.968	25.968
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:  — ART. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) . . . . .	108.639	106.784	106.784
— ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) . . . . .	64.454	61.534	61.534
	<b>448.505</b>	<b>442.644</b>	<b>442.644</b>

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>			
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:			
– ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) .....	2.331	2.277	2.277
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) .....	2.331	2.277	2.277
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:			
– ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) ..	<b>1.528.034</b> (1.522.766)	<b>1.202.525</b> (1.197.257)	<b>1.202.525</b> (1.197.257)
	<b>1.532.696</b> (1.527.428)	<b>1.207.079</b> (1.201.811)	<b>1.207.079</b> (1.201.811)

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768/p) .....	9.956	9.936	9.936
--	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160) . . . . .	138	137	137
	10.094	10.073	10.073
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze: — ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) .	2.796	2.732	2.732
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) . .	1.632	1.595	1.595
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) . . . . .	946	944	944
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) . . . . .	274	273	273
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) . . . . .	617.813	546.516	546.516

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063) . . . . .	2.738	2.733	2.733
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) . . . . .	9.981	9.960	9.960
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) . . . . .	4.978	4.968	4.968
	641.158	569.721	569.721

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973) . . . . .	4.648	4.648	4.648
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le università statali - cap. 5547) . . . . .	6.990	6.830	6.830

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) . . . . .	373	373	373
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 5496) .	121.964	121.724	121.724
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502) . . . . .	104.355	104.149	104.149
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517) . . . . .	124.453	124.208	124.208
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: — ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 5507/p) . . . . .	6.030.000	6.040.000	6.040.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 5483) . . . . .	18.537	18.500	18.500

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (25.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 5512) .....	39.607	38.705	38.705
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722) .	214.059	198.732	198.723
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922) .....	1.550.000	1.600.000	1.600.000
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: — ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967) .....	30.987	30.987	30.987
	8.245.973	8.288.856	8.288.847

## MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) .....	24.891	24.842	24.842
--	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): « Fondo scorta » del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) .....	19.913	19.873	19.873
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
— ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) .....	3.385	3.378	3.378
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) .....	440	122	122
	48.629	48.215	48.215

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (5.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 2754, 2756) .	48.785	47.696	47.696
--	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2068, 2069/p) .....	249	248	248
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251) .....	53.779	53.672	53.672
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: — ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 1550; 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240) .....	57.747	56.516	56.516
	160.560	158.132	158.132

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661) .....	4.978	4.968	4.968
---	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
— ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) . . . . .	1.529	1.495	1.495
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1336) . . . . .	410	409	409
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al « Centro internazionale radio-medico CIRM » (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098) . . . . .	729	727	727
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161) . . . . .	48.537	48.441	48.441
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) . .	246.496	246.010	246.010
	302.679	302.050	302.050

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) .....	45.550	45.460	45.460
– ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691) .....	16.179	16.147	16.147
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091) .	6.224	4.339	4.339
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761) .....	1.865	1.822	1.822
	69.818	67.768	67.768

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) . . . . .	22.402	22.358	22.358
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) . . . . .	5.653	5.641	5.641
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) . . . . .	19.415	19.377	19.377
	47.470	47.376	47.376

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ  
CULTURALI**

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) . . .	2.797	2.732	2.732
---	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943) . . . . .	4.660	4.556	4.556
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) . . . . .	506.629	500.000	500.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363) . . . . .	942	923	923
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052) . . . . .	3.262	3.188	3.188
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) . . . . .	31.336	32.248	32.248
	549.626	543.647	543.647

## MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (3.1.2.14 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 3440) . . . . .	18.668	18.631	18.631
--	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1.2.8 - Croce Rossa Italiana - cap. 2380) . . . . .	34.476	34.408	34.408
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: — ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2300) . . . . .	191.160	186.809	186.809
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2320) . . . . .	93.191	91.070	91.070
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (2.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 2330) . . . . .	69.893	68.302	68.302
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2390) . . . . .	6.413	6.400	6.400
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.1.2.12 - Prevenzione del randagismo - cap. 3420) . . . . .	2.389	2.335	2.335
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (2.1.2.10 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 2391) . . . . .	5.966	5.829	5.829
	422.156	413.784	413.784
TOTALE GENERALE . . . . .	<b>18.662.570</b> <i>(19.054.320)</i>	<b>18.114.489</b> <i>(18.540.989)</i>	<b>18.100.980</b> <i>(18.540.980)</i>

## TABELLA D

### RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

---

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione del settore di intervento – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>			
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo. (Settore n. 27) (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415) .....	20.000	20.000	20.000
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:  — ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici. (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301) .....	46.000	123.000	102.000
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:  — ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p) .....	2.422.623	—	4.402.925
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):  — ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti. (Settore n. 27) (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7646) .....	13.000	13.000	13.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3). (Settore n. 27) (4.2.3.8 — Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p) . . . . .	50.000	50.000	50.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: — ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile. (Settore n. 3) (3.2.10.3 — Presidenza del Consiglio dei ministri — Protezione civile - cap. 7446) . . . . .	77.000	77.000	77.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: — ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale. (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) . . . . .	100.000	—	—
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane. (Settore n. 19) (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698) . . . . .	10.000	15.000	20.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa. (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) . . . . .	500.000	1.000.000	2.442.000
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero: — ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE. (Settore n. 27) (3.2.4.1 - SACE - cap. 7400). . . . .	50.000	50.000	—



Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA</b>			
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 – Fondo investimenti: Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:			
– ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide. (Settore n. 13) (25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca - cap. 9000/p) . . . . .	—	—	28.405
Decreto legislativo n. 297 del 1999: Rioridino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:			
– ART. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca. (Settore n. 4) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 8932/p) . . . . .	20.000	40.000	40.000
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
– ART. 104: Ricerca di base. (Settore n. 13) (25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 9000/p) . . . . .	100.000	100.000	100.000
	120.000	140.000	168.405

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO**

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 – Fondo investimenti: Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7). (Settore n. 27) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) . . . . .	10.500	10.500	10.500
---	--------	--------	--------

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:			
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. (Settore n. 19) (1.2.3.6. – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) .....	33.360	33.360	33.360
	43.860	43.860	43.860
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>			
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:			
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale. (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) .....	100.000	100.000	100.000
	100.000	100.000	100.000
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI</b>			
Legge n. 400 del 2000: Rifi nanziamen to della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali:			
– ART. 3, comma 4: Biblioteca europea di Milano. (Settore n. 27) (3.2.3.2 - Enti ed attività culturali - cap. 7431) .....	2.000	(10.000) *	(30.000) *
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali:			
– ART. 4: Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004. (Settore n. 27) (6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale - cap. 8337) .....	500	—	—
	2.500	10.000	30.000

\* Il rifi nanziamen to dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 400 del 2000 deve intendersi disposto limitatamente all'anno 2003, come comunicato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del Regolamento, nella seduta del 3 ottobre 2002.

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
---------------------------	------	------	------

*(migliaia di euro)*

## MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

— ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani. (Settore n. 27)  
(2.2.3.3 — Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7040) .....

.....	—	—	100.000
	—	—	100.000
TOTALE GENERALE .....	3.717.983	1.742.860	8.586.389

## TABELLA E

### VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna « definanziamento » il codice « 0 » indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice « 1 » indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino all'anno di scadenza dell'autorizzazione di spesa.

---

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano — dopo l'indicazione della amministrazione — il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A  
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA  
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005	Definanziamiento
<i>(migliaia di euro)</i>				
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:				
— ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. (Settore n. 27) (Ministero dell'economia e delle finanze: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335/p) .	-12.000	-12.000	-12.000	1
TOTALE GENERALE	-12.000	-12.000	-12.000	



## TABELLA F

### IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

---

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano — dopo l'indicazione della amministrazione — il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle « D » (Rifinanziamento) ed « E » (Definanziamento).

Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei Fondi investimenti di cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato 1 — Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo pertinente.

I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna « Limite impegn. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2004 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2004 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2004 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2002 e quelli derivanti da spese di annualità.



## INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. — Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. — Interventi a favore delle imprese industriali
3. — Interventi per calamità naturali
4. — Interventi nelle aree depresse
5. — Credito agevolato al commercio
6. — Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe — Interventi per Venezia
7. — Provvidenze per l'editoria
8. — Edilizia residenziale e agevolata
9. — Mediocredito centrale — SIMEST Spa
10. — Artigiancassa
11. — Interventi nel settore dei trasporti
12. — Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. — Interventi nel settore della ricerca
14. — Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. — Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. — Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. — Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. — Metropolitana di Napoli
19. — Difesa del suolo e tutela ambientale
20. — Realizzazione strutture turistiche
21. — Interventi in agricoltura
22. — Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. — Università (compresa edilizia)
24. — Impiantistica sportiva
25. — Sistemazione aree urbane
26. — Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. — Interventi diversi



TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.</i>						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 36, comma 2: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – cap. 7849/p) . . . . .	34.000	34.000	34.000	–		3
– ART. 36, comma 2: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (Limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – cap. 7849/p) . . . . .	–	64.000	64.000	–		3
	34.000	98.000	98.000	–		
<i>2. Interventi a favore delle imprese industriali.</i>						
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, articolo 3, primo comma, lettera a); decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6 (limite impegno) (Attività produttive: 3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7421) . . . . .						
	42.349	42.349	42.349	–		3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Attività produttive: 3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) . . . . .	393.925	358.228	100.000	–		3
	436.274	400.577	142.349	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<b>3. Interventi per calamità naturali.</b>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Economia e finanze: 1.2.3.3 — Fondo unico da ripartire — Investimenti calamità naturali — cap. 7004/p) . . . . .						
	5.165	2.582	—	—		3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Economia e finanze: 1.2.3.3 — Fondo unico da ripartire — Investimenti calamità naturali — cap. 7004/p) . . . . .						
	65.693	—	—	—		
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
— ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Economia e finanze: 3.2.10.3 — Presidenza del Consiglio dei ministri — Protezione civile — cap. 7446/p) . . . . .						
	335.228	391.811	227.000	—		3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
— ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Economia e finanze: 1.2.3.3 — Fondo unico da ripartire — Investimenti calamità naturali — cap. 7004/p) . . . . .						
	180.760	168.558	100.000	—	2004	3
Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione dei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (articolo 1, comma 4) (Economia e finanze: 3.2.10.3 — Presidenza del Consiglio dei ministri — Protezione civile — cap. 7444) . . .						
	2.582	—	—	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

— ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) . . . . .

170.430      201.417      201.417      738.533      2019      3

— ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) . . . . .

18.076      18.076      18.076      216.912      2017      3

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

— ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/P) . . . . .

154.937      206.583      —      —      —      3

— ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive. (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) . . . . .

2.066      2.066      2.066      4.131      2007      3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

— ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.12 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7095) . . . . .

5.000      5.000      5.000      —      —      —

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:						
— ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) . . . . .	24.273	24.273	24.273	339.829	2019	3
— ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) . . . . .	1.549	1.549	1.549	22.208	2019	3
— ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana, colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) . . . . .	17.043	17.043	17.043	238.603	2019	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
— ART. 144, comma 5: Spese per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi e avversità atmosferiche (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) . . .	38.734	38.734	38.734	—		
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
— ART. 52, comma 51: Contributi regione Piemonte (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) . . . . .	10.000	10.000	10.000	—		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
— ART. 42, comma 4: Eventi sismici 1980-1981, provincia di Foggia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.4 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7417) . . . . .	1.000	1.000	—	—		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
— ART. 42, comma 6: Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 — Fondo unico da ripartire — investimenti patrimonio culturale — cap. 7370/p) . . . . .	2.000	2.000	—	—		3
	1.034.536	1.090.692	645.158	1.560.216		

## 4. Interventi nelle aree depresse.

Legge n. 64 del 1986, e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Economia e finanze: 4.2.3.6 — Aree depresse — cap. 7483/p) . . . . .	877.914	677.914	674.685	300.000	2006	3
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: — ART. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Attività produttive: 3.2.3.8 — Fondo investimenti — incentivi alle imprese — cap. 7420/p) . . . . .	1.203.800	893.925	500.000	—		3
Legge n. 36 del 1994: Disposizioni in materia di risorse idriche (limite impegno) (Ambiente e territorio: 5.2.3.7 — Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie — cap. 8614) . . . . .	7.747	7.747	7.747	—		3
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1) (Attività produttive: 3.2.3.8 — Fondo investimenti — incentivi alle imprese — cap. 7420/p) . . . . .	258.228	—	—	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

— ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse:

Economia e finanze: 4.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7483/p; 4.2.3.16 – Intese istituzionali di programma – cap. 7531; 5.2.3.8 – Aree depresse – cap. 7669; 5.2.3.10 – Accordi di programma – cap. 7685; 5.2.3.16 – Intese istituzionali di programma – capp. 7707, 7709, 7710 . . . . .

<b>5.023.961</b> (5.580.961)	1.659.245	—	—	—	3
---------------------------------	-----------	---	---	---	---

Attività produttive: 3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p . . . . .

1.167.193	1.032.914	2.375.702	—	—	3
-----------	-----------	-----------	---	---	---

Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141 . . . . .

28.405	—	—	—	—	3
--------	---	---	---	---	---

Istruzione, università e ricerca: 2.1.2.1 – Aree depresse – cap. 1272; 25.2.3.2 – Ricerca applicata – cap. 8932/p . . . . .

151.993	—	—	—	—	3
---------	---	---	---	---	---

Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.11 – Aree depresse – cap. 7546 . . . . .

46.481	—	—	—	—	
--------	---	---	---	---	--

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:

— ART. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 8932/p) . . . . .

200.760	246.583	40.000	—	—	3
---------	---------	--------	---	---	---

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):

— ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Economia e finanze: 3.2.3.22 – Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 7212) . . . . .

309.937	216.975	—	—	—	3
---------	---------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 8: Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (Economia e finanze: 6.1.2.7 – Devoluzione di proventi – cap. 3860/p) . . . . .	557.000	–	–	–		
– ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Economia e finanze: 3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7150) . . . . .	77.469	51.646	–	–		3
	9.910.888	4.786.949	3.598.134	300.000		

6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe – Interventi per Venezia.

Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno):

Economia e finanze: 3.2.3.30 – Interventi per Venezia – cap. 7270 . . . . .	12.237	21.244	21.244	–		3
– Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.8 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 9005/p . . . . .	821	1.182	1.182	–		3
– Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.7 – Interventi per Venezia – capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 – Ente nazionale per l'aviazione civile – cap. 7954/p . . . . .	28.257	49.875	49.875	–		3

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

– ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Economia e finanze: 4.2.3.7 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 7490) . . . . .	10.000	10.000	–	–		3
– ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7380) . . . . .	10.165	5.000	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:

— ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Economia e finanze: 4.2.3.12 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 7505) . . . . .

2.066	–	–	–		
63.546	87.301	72.301	–		

#### 7. Provvidenze per l'editoria.

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

— ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p) . . . . .

2.582	2.582	2.582	–	2005	3
2.582	2.582	2.582	–		

#### 8. Edilizia residenziale e agevolata.

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Economia e finanze: 3.2.3.8 – Edilizia abitativa – cap. 7073) . . . . .

51.646	–	–	–		
--------	---	---	---	--	--

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

— ART. 2, comma 63, lettera b): Edilizia abitativa per esigenze di particolari categorie sociali (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 – Edilizia abitativa – cap. 7437) . . . . .

41.317	41.317	–	–		3
92.963	41.317	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>9. Mediocredito centrale – SIMEST Spa.</i>						
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:						
– ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7301)	46.000	123.000	102.000	–		
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
– ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p)	103.292	25.823	–	–		3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Economia e finanze: 3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7299)	36.152	281.985	–	–		3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p)	38.734	38.734	38.734	77.469	2007	3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p)	25.823	25.823	25.823	232.405	2006	3
	250.001	495.365	166.557	309.874		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## 11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:

— ART. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 — Trasporto rapido di massa — cap. 8163) . . . . .	25.307	25.307	25.307	—		3
--	--------	--------	--------	---	--	---

Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:

— ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.4 — Trasporti in gestione diretta ed in concessione — cap. 8095) . . . . .	20.658	20.658	20.658	—		3
---	--------	--------	--------	---	--	---

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

— ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Economia e finanze: 3.2.3.15 — Ferrovie dello Stato — cap. 7122): . . . . .	3.804.000	3.751.000	4.082.000	7.371.596		3
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.12 — Ente Nazionale per l'Aviazione civile — cap. 7954/p): . . . . .

53.502	—	—	—		
--------	---	---	---	--	--

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

— ART. 9-bis: Piano triennale per l'informatica e sistema di controllo del traffico marittimo ( <i>Vessel Traffic Services</i> — VTS) (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 — Informatica di servizio — cap. 8079/p) . . . . .	3.873	3.873	3.873	—		
--	-------	-------	-------	---	--	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
— ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Economia e finanze: 3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) . . . . .	1.808	1.808	1.808	5.422	2008	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
— ART. 2, comma 5: Parco autobus (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p) . . . . .	15.494	15.494	15.494	—		3
— ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p) . . . . .	100.709	100.709	100.709	604.255	2011	3
— ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p) . . . . .	516	516	516	3.612	2012	3
— ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8164) . . . . .	25.823	25.823	25.823	87.798	2009	3
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
— ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (Economia e finanze: 3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) . . . . .	56.810	56.810	56.810	115.687	2007	3
— ART. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Economia e finanze: 3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) . . . . .	129.114	129.114	129.114	258.229	2007	1

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11 – Mobilità ciclistica – cap. 8188) . . . . .	10.829	500	–	–		3
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – cap. 7849/p) . . . . .	20.658	20.658	20.658	–		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 144, comma 12: Raddoppio galleria di valico della ferrovia Parma-La Spezia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 – Ferrovie dello Stato – cap. 8128) . . . . .	2.582	–	–	–		
– ART. 144, comma 13: Mutui per la regione Sicilia per il completamento della tratta ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.12 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 7511) . . . . .	516	516	516	–		3
– ART. 145, comma 48: Interventi infrastrutturali nel canale navigabile dei Navicelli (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 – Sistemi idroviari – cap. 7901) . . . . .	2.582	–	–	–		
– ART. 145, comma 71: Realizzazione di infrastrutture nuovo polo fieristico Milano (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8167/p) . . . . .	25.823	–	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

– ART. 45, comma 2: Infrastrutture per la mobilità nuovo polo fieristico di Milano (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8167/p) . . . . .

4.000      9.000      9.000      –

– ART. 45, comma 3: Infrastrutture per la mobilità Fiere di Bari e Verona (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – capp. 8168, 8169) . . . . .

2.000      2.000      2.000      –

**(\*) – ART. 57, comma 1: Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla società Ferrovie dello Stato Spa (Economia e finanze: 3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) .**

**187.732      187.732      187.732      377.272      2008      3**

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

– ART. 13, comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p) . . . . .

30.000      30.000      30.000      –      3

– ART. 13, comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p) . . . . .

–      40.000      40.000      –      3

– ART. 17, comma 1: Veicoli a minimo impatto ambientale (Economia e finanze: 3.2.3.35 – Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico – cap. 7320) . . . . .

30.000      30.000      –      –      3

(\*) Voce soppressa.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
— ART. 38, comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (limite impegno) (In- frastrutture e trasporti: 5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – cap. 8179/p) . . . . .	5.000	5.000	5.000	–		3
— ART. 38, comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.10 – Autotra- sporto di cose per conto terzi – cap. 8179/p) .	–	13.000	13.000	–		3
	<b>4.371.604</b> (4.559.336)	<b>4.281.786</b> (4.469.518)	<b>4.582.286</b> (4.770.018)	<b>8.446.599</b> (8.823.871)		
 <i>12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appar- tenenti alle Forze dell'ordine.</i>						
Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tri- butaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:						
— ART. 29: Costruzione, ammodernamento e ac- quisto immobili per il Corpo della guardia di finanza (limite impegno) (Economia e finanze: 7.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7822) . . .	12.911	12.911	12.911	–		3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
— ART. 30, comma 8: Ammodernamento infra- strutture e impianti Forze dell'ordine (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7354/p) . . . . .	10.000	10.000	10.000	–		3
— ART. 30, comma 8: Ammodernamento infra- strutture e impianti Forze dell'ordine (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7354/p) . . . . .	–	15.000	15.000	–		3
	22.911	37.911	37.911	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>13. Interventi nel settore della ricerca.</i>						
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
— ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap. 9000/p) . . . . .	28.405	28.405	28.405	—		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
— ART. 104: Ricerca di base (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap. 9000/p) . . . . .	100.000	100.000	100.000	—		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
— ART. 35, comma 3: Ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 – Imprese navalmecchaniche e armatoriali – cap. 7812) . . . . .	300	300	—	—		3
	128.705	128.705	128.405	—		

*14. Interventi a favore dell'industria navalmecchanica.*

Legge n. 522 del 1999: Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale (articolo 2) (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 – Imprese navalmecchaniche e armatoriali – cap. 7807) . . . . .						
	11.620	11.620	11.620	—		3
	11.620	11.620	11.620	—		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.</i>						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7142) . . . . .	10.329	10.329	10.329	113.621	2016	3
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7143) . . . . .	10.329	10.329	10.329	113.621	2016	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 19-bis: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7144) . . . . .	38.734	38.734	38.734	529.370	2017	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 3: Autostrade (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7145) . . . . .	12.911	12.911	12.911	–		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 144, comma 8: Completamento dorsale appenninica Atina-Isernia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7146) . . . . .	2.582	–	–	–		
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate:						
– ART. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS Spa (Economia e finanze: 3.2.3.48 – ANAS – cap. 7372) . . . . .	1.817.892	1.526.094	562.360	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 19, comma 1: Interventi per la viabilità di interesse locale – Province, comuni, comunità montane (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7493) . . . . .	5.500	6.000	–	–		3
<b>(*) – ART. 19, comma 1: Potenziamento infrastrut- ture viarie Bacino del Salotto (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7494) . .</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	–	–		<b>3</b>
	<b>1.898.277</b>	<b>1.604.397</b>	634.663	756.612		
	<i>(1.900.277)</i>	<i>(1.606.897)</i>				

*17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.*

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione  
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg-  
ge finanziaria 1987):

– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di  
cui al programma costruttivo predisposto d'intesa  
con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili  
da destinare agli istituti di prevenzione e pena  
(Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.7 – Edilizia giudi-  
ziaria – cap. 7473) . . . . .

51.646      327.950      –      –      3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per  
la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 50, comma 1, lettera f): Mutui per manu-  
tenzione straordinaria uffici giudiziari (limite im-  
pegno) (Economia e finanze: 4.2.3.15 – Edilizia  
giudiziaria – cap. 7528) . . . . .

12.911      12.911      12.911      –      3

64.557      340.861      12.911      –

*19. Difesa del suolo e tutela ambientale.*

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attu-  
azione di interventi programmati in agricoltura:

– ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica  
idraulica (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo  
unico da ripartire – Investimenti agricoltura fore-  
ste e pesca – cap. 7003/p) . . . . .

5.165      –      –      –

**(\*) Voce soppressa.**

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo:						
– Economia e finanze: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p . . . . .	5.165	258.228	–	–		3
– Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p . . . . .	388.761	200.000	–	–		3
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane: (a)						
– Economia e finanze: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p . . . . .	61.646	61.481	20.000	–		3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) . . . . .	33.360	33.360	33.360	–		
– ART. 1, comma 1: Ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) . . . . .	106.291	183.760	–	–		3
– ART. 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 – Programmi di tutela ambientale – cap. 7082/p) . . . . .	2.066	–	–	–		
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) . . . . .	77.469	206.583	–	–		3



Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:

— ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p) . . . . . 232.276 103.291 – – 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

— ART. 129, comma 1, lettera a): Interventi allevamenti ovini. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p) . . . . . 10.329 – – –

— ART. 129, comma 1, lettera b): Prevenzione BSE. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p) . . . . . 10.329 – – –

— ART. 129, comma 1, lettera c): Influenza aviaria. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p) . . . . . 15.494 – – –

— ART. 129, comma 1, lettera d): Impianti viticoli. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p) . . . . . 12.911 – – –

— ART. 129, comma 1, lettera e): Crisi mercato degli agrumi. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p) . . . . . 12.911 – – –

— ART. 141, comma 3: Recupero di risorse idriche. (limite impegno) (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p) . . . . . 5.165 5.165 5.165 – 3

— ART. 145, comma 36: Contributi per l'acquisto di macchine agricole. (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p) . . . . . 5.165 – – – –

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale: — ART. 15, comma 1: Incremento stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 499 del 1999. (Politiche agricole: 1.2.10.2 — Fondo unico da ripartire — Investimenti agricoltura foreste e pesca — cap. 7003/p) . . . . .	25.823	—	—	—		
Decreto-legge n. 68 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2002: Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi: — ART. 2, comma 1: Lotta agli incendi boschivi. (Politiche agricole: 1.2.10.2 — Fondo unico da ripartire — Investimenti agricoltura foreste e pesca — cap. 7003/p) . . . . .	25.823	25.823	—	—		3
	561.391	234.279	105.165	—		

**22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.**

(\*) **Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):**

— **ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980). (Politiche agricole: 6.2.3.1 — Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario — cap. 8104) . . . . .**

**5.165** — — —

**5.165** — — —

**23. Università (compresa edilizia)**

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

— ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria. (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.8 — Fondo unico per l'edilizia universitaria — cap. 9005/p) . . . . .

158.228 153.773 300.000 — 3

(\*) **Voce soppressa.**

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (limite impegno) (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.8 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 9005/p) . . . . .	73.386	73.386	42.399	–		3
	231.614	227.159	342.399	–		
<b>24. Impiantistica sportiva.</b>						
<b>Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366) . . . . .</b>	<b>14.323</b>	<b>14.323</b>	<b>14.323</b>	–		<b>3</b>
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
<b>(*) – ART. 20, comma 1: Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7558/p) . . . . .</b>	<b>5.165</b>	<b>5.165</b>	<b>5.165</b>	–		<b>3</b>
– ART. 20, comma 1: Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7558/p) . . . . .	5.165	5.165	5.165	–		3
– ART. 20, comma 1: Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7558/p) . . . . .	–	165	165	–		3
– ART. 21, comma 3: Giochi olimpici invernali Torino 2006 (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p) . . . . .	10.329	10.329	10.329	–		3
– ART. 21, comma 3: Giochi olimpici invernali Torino 2006 (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p) . . . . .	–	5.165	5.165	–		3
	<b>29.817</b> (20.659)	<b>35.147</b> (25.989)	<b>35.147</b> (25.989)	–		

(\*) Voce soppressa.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>25. Sistemazione aree urbane.</i>						
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – cap. 7657) .	154.937	103.291	–	–		3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.3 – Edilizia abitativa – cap. 7131) . . . . .	152.355	–	–	–		
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 19, comma 3: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.19 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7647) . . . . .	1.500	1.500	–	–		3
	308.792	104.791	–	–		3
<i>26. Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali.</i>						
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4): (Economia e finanze: 4.2.3.22 – Ripiano deficit spesa sanitaria – cap. 7563) . . . . .	1.549.371	–	–	–		
	1.549.371	–	–	–		
<i>27. Interventi diversi.</i>						
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (a) (Economia e finanze: 3.2.4.4. – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – cap. 7415) . . . . .	20.000	20.000	20.000	–		
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) . . . . .	10.500	10.500	10.500	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:						
– ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (a) (Economia e finanze: 4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p) . . . . .	4.350.000	4.050.000	10.300.000	–		3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Economia e finanze: 5.2.3.4 – Progetti immediatamente eseguibili – cap. 7646) . . . . .	13.000	13.000	13.000	–		
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Economia e finanze: 4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493) . . . . .	50.000	50.000	50.000	–		
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria. (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.3 – Interventi nelle grandi città – cap. 7374) . . . . .	5.165	5.165	5.165	–		3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:						
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003/p) . . . . .	15.495	10.329	–	–		3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Economia e finanze: 4.2.3.13 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7520) . . . . .	15.494	15.494	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:						
– ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (Salute: 2.2.3.2 – Ricerca scientifica – cap. 7010) . . . . .	77.469	–	–	–		
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:						
– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap. 7236) . . . . .	105.874	103.291	–	–		3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141) . . . . .	554.199	517.199	517.199	–		3
– ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Economia e finanze: 4.2.3.10 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 7499) . . . . .	160.102	160.102	–	–		3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7239) . . . . .	98.127	98.127	–	–		3
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:						
– ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 – SACE – capp. 7400, 7401) . . . . .	46.481	–	–	–		3
– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (a) (Economia e finanze: 3.2.4.1 – SACE – cap. 7400) . . . . .	50.000	50.000	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica.						
– ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.9 – Edilizia scolastica – cap. 7080) . . . . .	–	30.987	30.987	–		3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 – Opere varie – cap. 7156) . . . . .	15.494	15.494	15.494	201.418	2018	1
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Interno: 2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7243) . . . . .	103.291	103.291	–	–		3
– ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Economia e finanze: 4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464) . . . . .	700.136	670.116	761.119	1.500.000	2006	3
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Salute: 2.2.3.3 – Riqualificazione assistenza sanitaria – cap. 7040) . . . . .	–	–	100.000	–		
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.3.3 – Edilizia di servizio – cap. 7245) . . . . .	11.879	10.071	–	–		3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli interventi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Economia e finanze: 3.2.3.39 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7335) . . . . .	29.317	29.317	29.317	410.438	2019	3
– ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-sud (Economia e finanze: 3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7151) . . . . .	5.165	5.165	5.165	20.658	2009	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 141, comma 1: Recupero di risorse idriche nelle aree di crisi del territorio nazionale (limite impegno) (Economia e finanze: 1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p) . . . . .	23.757	23.757	23.757	–		3
– ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (autorizzazione permanente) (Difesa: 10.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7127; 11.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7177; 26.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7510) . . . . .	103.291	103.291	103.291	103.291		3
Legge n. 400 del 2000: Rifinanziamento della legge n. 513 del 1999 e altre disposizioni in materia di beni e attività culturali:						
– ART. 3, comma 4: Biblioteca europea di Milano (Beni e attività culturali: 3.2.3.2 – Enti ed attività culturali – cap. 7431) . . . . .	2.000	(10.000) *	(30.000) *	–		
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali:						
– ART. 1, comma 1: Interventi su beni culturali (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p) . . . . .	20.658	–	–	–		
– ART. 4: Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004 (Beni e attività culturali: 6.2.3.4 – Patrimonio culturale statale – cap. 8337) . . . . .	500	–	–	–		
– ART. 7, comma 1: Interventi per la città di Siena (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p) . . . . .	2.066	–	–	–		
– ART. 7, comma 2: Auditorium del Maggio musicale fiorentino (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p) . . . . .	2.582	–	–	–		

(\*) Il rifinanziamento in Tabella D dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 400 del 2000 deve intendersi disposto limitatamente all'anno 2003, come comunicato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, nella seduta del 3 ottobre 2002.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati:						
– ART. 22, comma 1: Acquisto ricevitori – decodificatori (Comunicazioni: 4.2.3.4 – Apparati di comunicazioni – cap. 7590) . . . . .	12.911	–	–	–		
Legge n. 84 del 2001: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica:						
– ART. 3, comma 3: Fondo stabilizzazione Balcani (Economia e finanze: 4.2.3.13 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7521) . . . . .	25.000	–	–	–		
Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:						
– ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Attività produttive: 3.2.3.5 – Strutture turistiche e ricettive – cap. 7359) . . .	77.582	75.000	–	–		3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 13, comma 1: Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 1.2.10.2 – Fondo opere strategiche – cap. 7060/p) . . . . .	160.400	160.400	160.400	–		3
– ART. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 1.2.10.2 – Fondo opere strategiche – cap. 7060/p) . . . . .	–	109.400	109.400	–		3
– ART. 13, comma 9: Strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.9 – Opere varie – cap. 7508) . . . . .	4.500	5.000	–	–		3
– ART. 23, comma 1: Genova capitale europea della cultura (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p) . . . . .	5.000	5.000	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2003	2004	2005	2006 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
– ART. 39, comma 2: Sistemi informativi auto- matizzati (limite impegno) (Infrastrutture e tra- sporti: 5.2.3.3 – Informatica di servizio – cap. 8079/p) . . . . .	6.229	6.229	6.229	–		3
– ART. 39, comma 2: Sistemi informativi auto- matizzati (limite impegno) (Infrastrutture e tra- sporti: 5.2.3.3 – Informatica di servizio – cap. 8079/p) . . . . .	–	18.228	18.228	–		3
	6.883.664	6.483.953	12.309.251	2.235.805		
<b>TOTALE GENERALE . . .</b>	<b>28.578.585</b>	<b>21.448.353</b>	<b>22.989.748</b>	<b>13.609.106</b>		
	<i>(28.764.324)</i>	<i>(21.629.427)</i>	<i>(23.168.322)</i>	<i>(13.986.378)</i>		

### NOTA

*Alla relazione generale della V Commissione sono allegate, in appositi stampati, le relazioni delle Commissioni (A.C. 3201/3200-bis-A, Allegato n. 1), le relazioni di minoranza presentate nelle Commissioni (A.C. 3201/3200-bis-A, Allegato n. 2) e gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni (A.C. 3201/3200-bis-A, Allegato n. 3).*





€ 6,14



\*14PDL0034450\*